

XLIX.

2^a TORNATA DI LUNEDI 22 LUGLIO 1895

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VILLA.

INDICE.

Commemorazione del deputato MAZZINO :	
Oratori :	
CALENDA DI TAVANI, <i>ministro guardasigilli</i>	1618
FASCE	1618
PRESIDENTE	1617
Disegno di legge (Seguito della discussione)	1636
Provvedimenti finanziari :	
Oratori :	
LUZZATI I.	1644
LUZZATI L.	1643
	1644-51-57
MUSSI	1649-57
RUBINI	1642-47-55
SAPORITO, <i>relatore</i>	1644-56-58
SONNINO SIDNEY, <i>ministro del tesoro</i>	1642
	1643-44-52-57-59
Giuramento del deputato BELTRAMI	1636
Interrogazioni :	
Sottrazione di documenti :	
Oratori :	
CALENDA DI TAVANI, <i>ministro guardasigilli</i>	1619-21
ROSANO	1619
Sottoprefetto di Barletta :	
Oratori :	
GALLI, <i>sotto-segretario di Stato per l'interno</i>	1622
IMBRIANI	1622
Ex-sindaco di Apice :	
Oratori :	
CALENDA DI TAVANI, <i>ministro guardasigilli</i>	1623
IMBRIANI	1623-24
RUMMO	1623
Mozione :	
Sottrazione di documenti :	
Oratori :	
CRISPI, <i>presidente del Consiglio</i>	1670-71
DI RUBINI	1670-71
Verificazione di poteri	1625
Elezione di Milano (DE ANDREIS) :	
Oratori :	
BALENZANO	1631
CAMBRAY-DIGNY	1626-35
CAVALLOTTI	1633
DE NICOLÒ	1629
FILI-ASTOLFONE	1636
LUZZATTO R.	1630-36
SACCHI	1635
Votazione segreta	1669

La seduta comincia alle ore 14.

D'Ayala-Valva, *segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo per motivi di famiglia gli onorevoli: Fulci Nicolò, di giorni 3; Bertolini, di 4; Macola, di 10; De Riseis Luigi, di 8; De Riseis Giuseppe, di 2; Danieli, di 8; Capoduro, di 5. Per motivi di salute l'onorevole Trompeo, di giorni 15. Per ufficio pubblico l'onorevole Toaldi, di giorni 4.

(Sono conceduti).

Commemorazione funebre del deputato Mazzino.

Presidente. (*Segni d'attenzione*). Un telegramma del sindaco di Montefiascone e del prefetto di Roma danno il doloroso annuncio della morte improvvisa avvenuta nella scorsa notte in Montefiascone del nostro collega Bartolomeo Mazzino. Partecipando alla Camera questo luttuoso avvenimento l'animo mio non può non sentirsi profondamente commosso da ciò, che un'esistenza ancor giovine e di robusta vigoria sia stata così improvvisamente tolta al bene della patria, agli affetti della famiglia e di quanti furono in grado di conoscere ed apprezzare le doti del suo ingegno e del suo cuore.

Bartolomeo Mazzino nacque in Sampierdarena il 31 gennaio 1845. Uscito da famiglia dedita all'industria ed al commercio dei marmi,

venne col padre suo a Roma e vi impiantò un largo e fiorente commercio. Non estraneo al movimento liberale romano, il suo negozio di marmi e lavagne era, prima del 1870, il convegno di quella gioventù generosa che manteneva qui vivo il sentimento delle aspirazioni italiane. E Roma, che lo aveva annoverato fra i più industri ed operosi suoi commercianti, che aveva conosciuto il suo cuore di patriota, che l'aveva visto sempre tra i primi ad accorrere ove vi fosse da lenire una sventura o da confortare una miseria, Roma non dimenticò il debito suo verso il valoroso cittadino; quattro volte lo elesse consigliere comunale, per cinque anni lo ebbe fra gli assessori più operosi, e lo salutò fra i consiglieri più provvidi della Congregazione di carità e di altri istituti di pubblica assistenza dei quali erasi fatto patrono.

Eletto deputato del Collegio di Sampierdarena nella passata Legislatura, egli non potè dare ai lavori legislativi tutto quel concorso che la sua cultura economica e la pratica degli affari, che in lui erano eminenti, potevano promettere.

Prese però parte alla discussione del bilancio della marina per l'esercizio 1894-95 e in tale circostanza credette suo dovere di propugnare gli interessi della industria italiana deplorando che si facessero esagerate economie nelle costruzioni navali.

E in questo campo egli poteva certamente portare un'autorità di consiglio che nessuno avrebbe potuto contestargli, perchè aveva voluto dar prova di ciò che valesse l'industria nazionale facendosi armatore di quattro grandi piroscafi della portata di circa 14 mila tonnellate fatti da lui costruire ed allestire completamente nei cantieri Ansaldo; a dimostrazione che gli opifici italiani, anche in questo genere di lavoro, sanno fare da sè e non hanno bisogno del concorso dell'industria straniera.

Porgendo questo ultimo tributo di ossequio alla memoria di Bartolomeo Mazzino, so di interpretare fedelmente il vostro cuore, che si rivolge in questo momento al compianto collega e ne ricorda la bontà squisita del cuore e la cortesia dei modi e l'eletta cultura e lo spirito fine e gentile che animava il suo parlare. Questo pensiero giunga alla famiglia sua lieve conforto nella immensa sventura che l'ha così crudelmente colpita. (Approvazioni).

Fasce. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fasce.

Fasce. Anche a nome dei colleghi della nostra Provincia, presenti o assenti, mi associo alle parole di compianto che il nostro presidente ha pronunciato in memoria del collega Bartolomeo Mazzino; e, facendomi interprete anche dei sentimenti di altri colleghi, proporrei alla Camera d'inviare le condoglianze alla famiglia del compianto collega.

Calenda di Tavani, ministro guardasigilli. Il Governo si associa ai sentimenti così nobilmente espressi dall'illustre presidente per l'imatura perdita del compianto collega vostro Bartolomeo Mazzino.

Presidente. Credo che la Camera si associerà alla proposta dell'onorevole collega Fasce, quindi, se non ci sono osservazioni in contrario, la proposta stessa s'intenderà approvata.

(È approvata).

Dichiaro quindi vacante il collegio di Sampierdarena.

Verificazione di poteri.

Presidente. La Giunta delle elezioni, nella tornata pubblica del 12 corrente, ha verificato non essere contestabile l'elezione seguente, e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale ha dichiarato valida l'elezione medesima: Rimini, Ferrucci Antonio.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e, salvo i casi d'incompatibilità preesistenti e non conosciuti sino a questo momento, dichiaro convalidata questa elezione.

Interrogazioni.

Presidente. Passiamo ora all'ordine del giorno, il quale reca le interrogazioni.

Viene prima l'interrogazione dell'onorevole Rosano al ministro di grazia e giustizia « sulle intenzioni del Governo circa la sorte degli imputati nel processo di violazione di reperto e sottrazione da questo di documenti, nell'istruttoria della Banca Romana. »

Devo avvertire l'onorevole ministro di grazia e giustizia che l'onorevole De Nicolò ha presentato testè un'altra interrogazione.

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. Ignoro i termini dell'interrogazione dell'onorevole De Nicolò.

Presidente. È così concepita:

« Il sottoscritto interroga il ministro di grazia e giustizia per sapere se le idee sue sul proposito del processo a carico del deputato Giolitti, siano quelle manifestate sullo stesso argomento in una recente seduta del Senato del Regno dall'onorevole presidente del Consiglio.

« De Nicolò. »

Ve n'è poi un'altra sullo stesso argomento dell'onorevole Imbriani.

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. Ora rispondo unicamente all'interrogazione dell'onorevole Rosano, non essendo le altre nell'ordine del giorno. (*Commenti*).

Rispondendo dunque all'interrogazione dell'onorevole Rosano, dirò che essa collima con un'altra, che fu presentata alcuni giorni addietro dall'onorevole De Nicolò, il quale domandava d'interrogarmi « sullo stato attuale, in seguito della sentenza della Cassazione del 24 ultimo aprile, dei giudizi promossi contro il nostro collega onorevole Giolitti, e sui provvedimenti che intende assumere, tenuto conto specialmente della condizione degli altri coimputati; nonchè sul modo come intende l'onorevole ministro della giustizia interpretare il voto della Camera del 25 giugno, in rapporto alle responsabilità morali e giuridiche degli uomini di Governo, coinvolti in quelle processure in corso. »

Ora la domanda dell'onorevole Rosano riflette precisamente la condizione dei coimputati; e, poichè allora ebbi a dimostrare, come giuridicamente la condizione loro non si poteva scindere da quella dell'onorevole Giolitti, così l'autorità giudiziaria ed il Governo non avevano da prendere nessun provvedimento a riguardo dei coimputati medesimi.

Oggi non potrei dare altra risposta dal punto di vista giuridico, perchè, ripeto, la loro sorte è intimamente legata a quella del Giolitti, e converrà attendere che la Camera si pronunzi sul processo dichiarato di sua competenza pel responso della Cassazione.

Per tutti gli altri provvedimenti, i quali fossero stati presi in linea amministrativa, non è il ministro di grazia e giustizia che potrebbe dare alcuna risposta all'onorevole Rosano.

Imbriani. Dopo il Senato anche?

Presidente. Abbia la bontà di non interrompere.

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. La sua interrogazione non è iscritta nell'ordine del giorno; quando verrà iscritta nell'ordine del giorno risponderò.

Imbriani. Ne prendo nota!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rosano.

Rosano. (*Segni di attenzione*). Io mi aspettavo la risposta dell'onorevole guardasigilli. Quello che non mi aspettavo invece è che la mia modesta interrogazione, presentata otto giorni or sono, avesse dovuto venire davanti alla Camera, dopo che una discussione molto più alta e molto più elevata sul tema stesso è stata fatta ieri l'altro nell'altro ramo del Parlamento.

Per verità, il ricordo di quella discussione mi avrebbe, per un momento, tentato a rinunciare alla mia interrogazione; ma non l'ho fatto, poichè mi è sembrato doveroso che anche in quest'aula una voce si levasse in proposito, e perchè, per la speciale condizione, nella quale io mi sono trovato, ho pensato che nessuno avesse questo debito così imperiosamente a sè medesimo imposto, come io credo di averlo imposto a me stesso.

L'onorevole guardasigilli mi ha risposto dicendo: Io risposi il 1° luglio all'onorevole deputato De Nicolò e non altro ho da aggiungere o da variare a quella risposta. Io rammento, e con me rammenterà la Camera, che allora il guardasigilli disse che non era poi da fare scalpore per la sorte di questi imputati, i quali aspettano da un anno di essere giudicati: essi non sono privi (il guardasigilli soggiunse) di alcuno dei loro diritti civili e politici; essi, quindi, non hanno interesse a che il loro giudizio sia espletato. E soggiunse che non ha il ministro di grazia e giustizia il diritto d'imporre al Pubblico Ministero di iniziare un'azione penale, quando crede di non doverlo iniziare; come non ha il diritto di impedirgli che la inizi quando, invece, crede dover suo di metterla in moto.

Io potrei rispondere all'onorevole guardasigilli che gl'interessi della giustizia sono qualche cosa di così alto da soverchiare gli interessi delle persone. Potrei soggiungergli che non è soltanto di diritti civili e di diritti politici che vive il cittadino; il cittadino vive anche di onore, di pace e di pane,

di onore, che certamente è leso quando si sa che contro questo cittadino pende un processo penale; di pace sua e della sua famiglia, che certamente è turbata dal pensiero di un giudizio penale pendente; di pane, poichè non si tratta soltanto di cittadini, ma si tratta di funzionari, i quali da sette mesi sono sospesi, ai quali da sette mesi non si dà, col titolo umiliante di alimenti, altro che la metà dello stipendio che avrebbero diritto di percepire; ai quali si è prodotto un danno incalcolabile, con la sola sospensione, un danno immenso nella loro stessa carriera; e si tratta di uomini tutti con famiglia, dei quali alcuni hanno numerosissima prole.

Ora io mi domando: sarà lecito che resti eternamente sospeso un processo, e che questi individui non possano essere giudicati dai giudici del loro paese?

Ed in quanto alla seconda sua affermazione, io debbo dire all'onorevole ministro guardasigilli che il Pubblico Ministero (egli giurista illustre lo sa assai meglio di me) che il Pubblico Ministero è nient'altro, secondo l'ordinamento della nostra procedura, che un agente del potere esecutivo; che è come rappresentante il potere esecutivo ed in nome del Re, che il Pubblico Ministero ha il diritto di promuovere l'azione penale; che quando il Pubblico Ministero non adempie al suo dovere, il ministro guardasigilli non solo può ma deve richiamarlo all'adempimento del dovere medesimo.

Ma vi ha qualche cosa di più. Qui non si tratta di un'azione penale da iniziare o da non iniziare: qui si tratta di un'azione penale iniziata. Qui si tratta di sapere se v'è legge, se v'è logica, se v'è morale, la quale consenta che un'azione penale legalmente iniziata resti sospesa.

Ed io credo, onorevole guardasigilli, che nessuna legge, nessun elemento morale, nessun concetto di logica potranno favorire la tesi di questa sospensione.

Io ho udito che l'onorevole ministro guardasigilli abbia annunciato, modificando in parte le dichiarazioni fatte alla Camera il 1° luglio, che l'ora del processo verrà! Ed ho udito che altri con forma meno mistica, abbia soggiunto: al momento opportuno la Camera si occuperà del processo! (*Bravo!*) Al momento opportuno! Ah! onorevole guardasigilli, l'opportunità può essere un criterio politico, ma essa deve essere ignota all'am-

ministrazione della giustizia. (*Bene! all'estrema sinistra*). L'amministrazione della giustizia deve aver innanzi a sé una sola opportunità: quella di rendere sollecitamente e serenamente a tutti la giustizia che a ciascuno è dovuta. L'ora verrà...

Presidente. Onorevole Rosano, la prego di restringere; sono già passati i cinque minuti.

Rosano. Mi consenta, onorevole presidente, per la mia condizione speciale ancora un momento... « L'ora verrà! » Mi permetta, onorevole ministro guardasigilli, di credere che quella frase le sia sfuggita nel calore della improvvisazione senza misurarne intera la portata, perchè, se altrimenti fosse, io dovrei deplorare che Ella l'abbia pronunziata. Perchè quella frase potrebbe voler significare che ora alla ragion politica del Gabinetto (quella ragione che si scambia tanto facilmente con l'alta ragione dello Stato) conviene che quel processo dorma sonni sereni e tranquilli e Ella si presta a farli dormire. Potrà domani convenire a questa stessa ragion politica che esso si risvegli; ed Ella lo risveglierà d'un tratto portando la questione dinanzi alla Camera. No, onorevole guardasigilli, no! (*Interruzioni — Risa*).

Gaetani di Laurenzana Antonio. Ride bene chi ride l'ultimo!

Presidente. Non interrompano, e finisca, onorevole Rosano.

Rosano. C'è un alto interesse per quelli sventurati, e per la società a che quel processo sia esaurito. Sono colpevoli? Debbono subire la pena che il reato loro importa. Sono innocenti? Ha il dovere il giudice, qualunque esso sia, di proclamare la loro innocenza. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

Presidente. Onorevole Rosano, il regolamento s'impone a me come a Lei!

Rosano. Si assicuri che non abuserò della sua pazienza. Farò una sola dichiarazione.

Imbriani. Bonacci parlò mezz'ora!

Presidente. Lei non dovrebbe parlare di questo. (*Si ride*)

Rosano. E la dichiarazione è che io non sono stato mosso a fare quest'interrogazione da ragione politica (*Ooh! — Risa*); sono stato mosso soltanto dal sentimento del mio dovere di gentiluomo e di uomo d'onore. Sono diciotto mesi che si parla di violazione di reperti e di sottrazione di documenti; sono dodici mesi che un processo è stato iniziato contro alcuni funzionari di pubblica sicurezza.

Io ho il diritto di dichiarare innanzi alla Camera che ho atteso tranquillo che il Governo facesse il suo dovere. Quando ho visto l'inerzia ed il sonno da parte del Governo, ho creduto che fosse giunto il momento che all'opera di lui si sostituisse l'opera del Parlamento; ho creduto che fosse giunto il momento di poter affermare che, se questi ufficiali di pubblica sicurezza sono colpevoli del reato loro attribuito, io debbo risponderne insieme ad essi, (*Bravo!*) io che, obbedendo a quanto aveva imposto l'autorità giudiziaria, ho dato loro gli ordini di eseguire le perquisizioni; io che insieme ad essi, certo di me, certo di loro, posso affrontare serenamente il responso di qualsiasi giudice.

Non posso permettere...

Presidente. Ed io non posso permettere che Ella continui!

Rosano. ...non posso permettere che l'argomento cada così, e mi riservo, se altri più autorevole di me non vorrà farlo, di presentare una mozione.

Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno. Bravo! Farà bene!

Presidente. Onorevole Rosano, Ella doveva restare nei limiti del regolamento.

Rosano. Ci sono stato; e del resto mi trovavo in una condizione speciale. (*Rumori*).

Cavallotti. Eh! ci è poco da fare. (*Oh! oh!* — Bravo! *all'estrema sinistra*).

Presidente. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole Rosano ha enunciati principî che non possono avere applicazione nel caso presente.

Della sospensione dall'impiego ordinata dal ministro dell'interno, quello di grazia e giustizia è ignaro, e non può di essa rispondere.

Rosano. Sono le conseguenze dell'imputazione.

Presidente. Non interrompa!

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. Il ministro di grazia e giustizia può rispondere dei fatti d'indole giuridica, che la legge demanda al suo ufficio.

Rosano. Anche delle conseguenze!

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. Il ministro di grazia e giustizia risponde dell'inerzia del Pubblico Ministero; ma, dove c'è impotenza assoluta di agire, il ministro di grazia e giustizia non ha nulla da

farci. (*Risa all'estrema sinistra*). La Corte di Cassazione annullò senza rinvio, la sentenza della Sezione d'accusa. Sì, senza rinvio! E l'onorevole Rosano, che è maestro in queste cose, sa che ciò importa l'autorità giudiziaria non aver più diritto a conoscere dei fatti che dettero luogo al processo.

Rosano. No!

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia ... e il Pubblico Ministero, che è il motore delle azioni penali, non ha più azione nè da iniziare, nè da proseguire. Sarebbe ben altra cosa se l'azione penale fossa viva innanzi all'autorità giudiziaria competente a conoscerne, e a menarla innanzi il Pubblico Ministero incontrasse l'ostacolo della prerogativa parlamentare, scritta nell'articolo 45 dello Statuto; allora sì ch'egli ha il diritto di chiedere che si rimuova l'ostacolo, e il guardasigilli il dovere di presentarne la richiesta immediatamente alla Camera. Ma il Pubblico Ministero non ha alcun rapporto con la Camera per le azioni penali devolute alla cognizione diretta di questa in virtù dello articolo 47 dello Statuto; nè le leggi, nè lo Statuto, nè i Codici hanno detto che Pubblico Ministero presso la Camera, in questi casi sia il ministro di grazia e giustizia; nè in questo caso, al ministro di grazia e giustizia è imposto dalla legge alcun più speciale obbligo diverso o maggiore che ad ogni altro membro del potere esecutivo. Ed allora, egli risponde dei suoi atti, per sè, come un membro del potere esecutivo; e risponde degli atti che importano la collettiva responsabilità di tutto il Gabinetto.

E questo che ho risposto all'onorevole Rosano... (*Interruzioni a sinistra*).

Presidente. Facciano silenzio.

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. ... dissi all'onorevole De Nicolò: come capo del Ministero di grazia e giustizia, che vigila l'azione dell'autorità giudiziaria, non ho nulla da fare, perchè l'autorità giudiziaria ha adempito a tutto quel che doveva: non resta che l'azione del Governo: ed il Governo dichiara, per mio mezzo, che, nell'ora presente, non ha proposte da fare alla Camera.

Chi non vuole, non intende il significato di queste parole; ma il senso loro è chiarissimo, perchè le alte necessità (*Oh! oh! all'estrema sinistra*), pubbliche, i grandi interessi della finanza volevano che la Camera venuta fuori dai comizii e seco recante la espressione

de' veri urgenti bisogni del paese, non fosse distratta dallo attendervi col sollevare, appena riunita, questioni irritanti. (*Rumori all'estrema sinistra*). Questo era il programma del Ministero; e la Camera lo approvava, rinviando a dopo la discussione dei bilanci, e dei provvedimenti finanziari tutte le interpellanze. (*Rumori all'estrema sinistra*).

Rispondendo a quel concetto il Governo disse: ora non ho proposte da fare. Ma chiedo all'onorevole Rosano, chiedo alla Camera: per porre in movimento la giurisdizione sua ha bisogno la Camera che qualcuno la ecciti, occorre che il Governo venga a dire: discutete questo o quest'altro, mettete in istato d'accusa Tizio o Caio? Ma l'onorevole Rosano, che è così geloso custode dei diritti e delle libertà dei cittadini, perchè, invece di rivolgere questa interrogazione al ministro, non presenta una mozione alla Camera perchè eserciti il diritto suo?

Rosano (*scattando*). La presento subito!

(*Il sotto-segretario di Stato per l'interno rivolge alcune parole all'onorevole Rosano, il quale risponde concitato — Vivi rumori*).

Presidente. Se non fanno silenzio, me ne vado via!

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. Questo è diritto della Camera, e il Governo non ha fatto nulla per impedirlo; ed è del tutto contrario al vero che il Governo abbia sospeso il corso dell'azione penale. Di sospensione allora si potrebbe parlare, quando la legge commetta ad una determinata persona di agire e questa non agisca, quando commetta ad una determinata autorità di muoversi, ed un'altra che è sopra dica: non vi muovete. Ma quando non c'è nessuno che si opponga a quest'azione; quando ad ogni ora siete padroni d'impossessarvi del processo, di menarlo innanzi, o di seppellirlo, dov'è la sospensione del corso della giustizia di cui si vuol responsabile il Governo, e più specialmente il guardasigilli? Faccia dunque una mozione l'onorevole Rosano.

Rosano. Ma se ho detto che la presento subito.

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia... ed avrà così tutelato i veri interessi della giustizia.

Presidente. La interrogazione è esaurita.

Viene ora quella dell'onorevole Imbriani al ministro dell'interno « circa il nuovo sottoprefetto di Barletta. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno. L'onorevole Imbriani mi renderà giustizia se io gli osservo che la sua interrogazione ha una forma così indeterminata, non riferendosi ad alcun fatto preciso, ch'io potrei ricusare di rispondere.

Volendo rispondere, non posso dirgli che questo: che, essendo andato in congedo il sotto-prefetto titolare di Barletta, fu sostituito da un altro bravissimo sotto-prefetto, il cavaliere Lugaresi, il quale di lì a poco venne nominato Commissario regio in altro luogo; ed allora, per il breve tempo nel quale sarebbe ancora continuato il congedo del titolare fu incaricato un consigliere di prefettura di assumere le funzioni di sottoprefetto a Barletta... (*Interruzione dell'onorevole Imbriani*) ... per quei pochi giorni che ancora mancano, al termine del congedo del titolare della sotto-prefettura, fu incaricato di reggerlo il cavaliere Valentini, un altro bravo impiegato, che io ritengo compia l'ufficio suo con tutta quella diligenza e cura che sono necessarie.

Imbriani. Io mi accorgo che, con una certa abilità, il signor sotto-segretario di Stato mi ha risposto; perchè egli aveva ben capito quale era il significato della mia interrogazione, chè non appena al Governo questa fu annunciata, mandò il sotto-prefetto Lugaresi in Sicilia. (*Segni negativi dell'onorevole Galli*).

Sì, signore, deve aver capito, perchè questo signor Lugaresi (lascio da parte naturalmente l'epiteto di bravissimo impiegato, che non potrei dare nè al Gargiulo nè a lui; quanto al Visentini, non conosco l'opera sua; per voi saranno stati impiegati ottimi, perchè avranno fatto l'interesse del Governo con molta devozione) questo Lugaresi era commissario regio ad Andria. Lo si manda alla sotto-prefettura di Barletta, quindi si trova in questa condizione, siccome Andria fa parte della sotto-prefettura di Barletta, è esso che deve rivedere l'opera sua.

Il sotto-segretario di Stato sa che l'Amministrazione comunale di Barletta è composta, al presente, di avversari dei miei sostenitori, ma ciò non toglie che si debba esser giusti anche con gli avversari, come noi lo siamo. (*Cenni negativi dell'onorevole Galli*).

Sì, dovete rendermi questa giustizia.

Galli, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Non posso.

Imbriani. Non potete? Eppure le prove sono in contrario, perchè sono giusto anche con voi; sebbene io non riconosca maggiore avversario del Ministero dell'interno.

Ora, che cosa faceva il sotto-prefetto? La Giunta, il nuovo Comune, annullava alcune deliberazioni del commissario regio, il sotto-prefetto non vi poneva il visto; era un'amministrazione che non poteva andare innanzi.

Io ho segnalato ciò al Governo, e vedo che esso ha capito il latino, perchè ha inviato il signor Lugaresi, ripeto, con una missione speciale in Sicilia, d'onde, come ora ha affermato il Governo stesso, non tornerà più.

Lo scopo della mia interrogazione, dunque, è raggiunto.

Galli, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Una parola sola...

Voci. Ma lasci andare! lasci andare!

Presidente. Ora viene l'interrogazione dell'onorevole Imbriani-Poerio, al ministro di grazia e giustizia « per conoscere se ritenga decoroso che l'ex-sindaco Stanislao Perriello di Apice, rimanga conciliatore. »

Ce n'è un'altra dell'onorevole Rummo, al ministro di grazia e giustizia « per conoscere se vi siano ricorsi contro l'ex-sindaco di Apice dottor Stanislao Perriello ed in qual senso. »

Onorevole ministro, intende rispondere a tutte e due le interrogazioni?

Calenda di Tavani, *ministro di grazia e giustizia*. Pochi giorni or sono l'onorevole Imbriani mi richiedeva che ne fosse di un certo processo contro il sindaco Perriello di Apice; io gli risposi che mi mancavano notizie precise e che le avrei chieste per telegramma. Infatti nello stesso giorno, dopo che io aveva risposto all'interrogazione, mi giunse un telegramma annunziante che nel 2 del mese di luglio si era presentata in quel processo la requisitoria definitiva dall'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale di Benevento.

Posteriormente mi è stato riferito che al 13 di questo mese la Camera di Consiglio pronunciò ordinanza di rinvio al giudizio contro il sindaco di Apice, Perriello, per ratto con inganno, di una giovanetta.

Questa ordinanza della Camera di Consiglio pervenne alla Procura generale di Napoli il giorno 17 luglio, e nel giorno 18 fu disposta da quel primo presidente la sospensione del Perriello dall'ufficio di conciliatore. Questo

in risposta all'interrogazione dell'onorevole Imbriani.

Per quanto poi riguarda la richiesta dell'onorevole Rummo, io non so di altri reclami che siano stati sporti contro il medesimo ex-sindaco Perriello, tranne quello che forma oggetto del procedimento penale di cui ho parlato.

Imbriani. Signor presidente, evidentemente l'interrogazione del deputato Rummo, è stata presentata dopo la mia, per contrapporsi ad essa...

Presidente. Ma, onorevole Imbriani, non divaghi!

Rummo. Lo lasci dire, signor presidente.

Imbriani. Io chiedo al deputato Rummo, se il presidente lo permette, di rispondere prima di me.

Rummo. No, no.

Imbriani. Allora non le dispiacerà signor presidente, se mi riservo di replicare.

Presidente. Questo poi no!

Imbriani. Io sono anche una volta lieto della risposta datami dal ministro guardasigilli, e questo prova al sotto-segretario Galli, quanto i miei giudizi siano obbiettivi...

Presidente. Si limiti alla interrogazione, perchè io sarò inesorabile; dopo cinque minuti le impedirò di parlare.

Imbriani. Ciò prova quanto io sia giusto verso gli avversari.

Io ringrazio ancora una volta il ministro guardasigilli per l'opera sua.

La sentenza della Camera di consiglio, la quale fu presa ad unanimità contro l'ex sindaco Perriello, era stata preceduta da un'altra sentenza del Corpo elettorale, che non aveva riletto il Perriello a consigliere comunale, epperò non è più sindaco.

Malgrado queste due sentenze, si aveva lo sconcio che il Perriello funzionasse ancora da conciliatore e avesse in paese una certa preponderanza, che non si poteva dire legittima.

Adesso apprendo che è stato anche depennato da conciliatore, come di dovere, dovendo rispondere di questa accusa non molto bella, anzi molto brutta.

Di questo, signor ministro, son lieto, e vi ringrazio dell'opera e dell'azione vostra.

Presidente. Onorevole Rummo, ha facoltà di parlare.

Rummo. Io ho presentato una interrogazione a proposito del Perriello per affermare

un principio, e questo principio è il seguente: che qua dentro fatti privati non se ne dovrebbero portare...

Imbriani. Domando di parlare.

Rummo. ... sopra tutto quando pende un giudizio, e quando ci sono dei magistrati. (*Interruzioni*).

Presidente. Onorevole Rummo, Lei si limiti a dichiarare se la risposta data dal ministro l'appaga, o no; e non faccia altre osservazioni.

Rummo. Mi permetta, io debbo dire la ragione per la quale ho mosso l'interrogazione; e dico questo, che quando si fa del particolarismo parlamentare...

Presidente (con forza) Io non posso lasciarla proseguire.

Rummo ... si converte la Camera in una retrobottega di farmacia! (*Commenti*).

Questo voleva dire. Del resto io sono soddisfatto della risposta del ministro e attendo il giudizio del magistrato. (*Bene!*)

Imbriani. Domando di parlare per fatto personale.

Presidente. Non c'è fatto personale.

Imbriani. Comprenderà, signor presidente, che non posso accettare i moniti del signor deputato Rummo. Io uso del mio diritto; io adempio il mio dovere, denunciando qui non privati cittadini, ma funzionari i quali hanno commesso atti indegni...

Presidente. Onorevole Imbriani...

Rummo. Chi li ha commessi?

Imbriani. Questo signor Sindaco.

Presidente. Smettano di parlare o io tolgo la seduta. (*Prosegue il diverbio fra gli onorevoli Imbriani e Rummo*).

Suspendo la seduta.

(*La seduta è sospesa per pochi minuti*).

Presidente. La seduta è ripresa.

Prima di continuare nell'ordine del giorno, io devo notare che invano poc'anzi ho chiesto a due onorevoli colleghi di ristarsi dal parlare e di ascoltare la voce del presidente che li ammoniva perchè eccedevano i limiti imposti dal regolamento. Non avendo potuto mantenere l'ordine, ho dovuto sospendere la seduta. Non per questo abbandono i diritti che ho e li richiamo ambedue all'ordine ordinando che il richiamo sia inserito nel processo verbale.

Imbriani. Mi permetta, signor presidente: essendo stato richiamato all'ordine, avrò diritto di fare una dichiarazione.

Presidente. Faccia la sua dichiarazione.

Imbriani. Io sono dolente di non avere inteso le parole del presidente; (*Mormorio*) ma il presidente comprenderà che io respingevo un'accusa e difendevo il diritto mio, e quindi non mi pare d'essermi trovato nelle condizioni di essere richiamato all'ordine. Del resto sono dolente, ripeto, di non aver inteso il presidente.

Votazione a scrutinio segreto.

Presidente. Passiamo all'ordine del giorno, il quale reca: *Votazione dei disegni di legge che sono stati approvati nella seduta anti-meridiana d'oggi.*

Prego l'onorevole segretario di fare la chiama.

D'Ayala-Valva, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Aguglia — Amadei — Anselmi — Aprile.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Baragiola — Barazzuoli — Barzilai — Basetti — Benedini — Bentivegna — Bernabei — Bogliolo — Bonin — Boselli — Bracci — Branca — Brena — Brin — Brunetti Gaetano — Budassi — Beltrami.

Cadolini — Calvanese — Calvi — Cambray-Digny — Campi — Canegallo — Cantalamessa — Capaldo — Carlomagno — Casalini — Cavallotti — Celli — Cerulli — Chiapusso — Chiaradia — Chimirri — China-glia — Cibrario — Cirmeni — Cocco-Ortu — Colajanni Napoleone — Colombo Quattrofrati — Comandù — Compans — Coppino — Costantini — Crispi — Curioni.

Daneo Edoardo — Daneo Giancarlo — Dari — D'Ayala-Valva — De Amicis — De Bellis — De Bernardis — De Blasio Luigi — De Blasio Vincenzo — Del Balzo — De Leo — De Martino — De Nicolò — Di Belgioioso — Di Lenna — Diligenti — Di Rudini — Di San Donato — Di Sant'Onofrio — Donati Carlo.

Elia — Engel — Ercole.

Falconi — Fanti — Farinet — Fasce — Fazi — Ferracciù — Ferraris Maggiorino — Ferrucci — Fiamberti — Fili-Astolfone —

Finocchiaro-Aprile — Florena — Fracassi — Franchetti — Frola — Fusco Ludovico.

Gaetani di Laurenzana Antonio — Galletti — Galli Roberto — Gallini — Gallotti — Garibaldi — Gianolio — Gioppi — Giordano-Apostoli — Giuliani — Giusso — Grassi Pasini — Grossi — Gualerzi.

Imbriani-Poerio.

Lausetti — Lazzaro — Lo Re Nicola — Lovito — Luzzati Ippolito — Luzzatti Luigi — Luzzatto Attilio — Luzzatto Riccardo.

Magliani — Manna — Marazzi Fortunato — Marcora — Marescalchi Alfonso — Martinelli — Marzotto — Matteini — Mecacci — Mel — Melli — Menafoglio — Menotti — Merello — Miceli — Miraglia — Mocenni — Modestino — Montagna — Morandi — Morin — Mussi.

Niccolini — Nocito.

Omodei.

Palamenghi-Crispi — Pantano — Papa — Pascolato — Pavia — Pavoncelli — Picardi — Piccolo-Cupani — Pini — Piovene — Pipitone — Placido — Poli — Pompilj — Potino — Pozzi — Pucci.

Radice — Rampoldi — Rava — Ricci Paolo — Rizzetti — Rizzo — Romanin-Jacur — Roncalli — Ronchetti — Rosano — Rovasenda — Roxas — Rubini — Ruffo — Ruggieri Giuseppe — Rummo.

Sacchi — Salandra — Salaris — Santini — Saporito — Scaglione — Scaramella-Mannetti — Serrao — Siccardi — Silvestrelli — Sineo — Socci — Solai — Solinas-Apostoli — Sonnino Sidney — Spirito Francesco — Squitti — Stelluti-Scala.

Talamo — Taroni — Terasona — Testasecca — Tondi — Torrigiani — Tripepi Demetrio.

Valle Angelo — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vienna — Vischi — Visocchi.

Weil-Weiss.

Zainy — Zanardelli — Zavattari.

Sono in congedo :

Barracco — Bastogi — Bertoldi — Bertollo — Borsarelli — Broccoli.

Calpini — Canzi — Cerutti — Civelli — Clementini — Colleoni — Colpi.

Danieli — De Gaglia — De Luca — Di Frasso-Dentice.

Facta — Fani — Ferrero di Cambiano — Fusco Alfonso.

Gamba — Garlanda.

Lucifero.

Marazio Annibale — Marescalchi-Gravina

-- Martini — Marzin.

Orsini-Baroni.

Paganini — Pais-Serra — Pastore — Pignatelli — Pisani — Poggi.

Sanguinetti — Schiratti — Scotti — Silvestri — Suardo Alessio.

Tacconi — Torraca — Tripepi Francesco.

Vollaro-De Lieto.

Sono ammalati :

Biscaretti.

Capilupi — Cappelleri — Cremonesi — Cucchi.

Delvecchio.

Faggioli — Farina.

Gemma — Gui.

Lorenzini.

Meardi — Molmenti.

Pandolfi.

Ridolfi.

Sani Severino.

Trompeo — Turrisi.

Assenti per ufficio pubblico :

Afan de Rivera.

Borgatta.

Calleri — Carenzi — Cavagnari.

Grandi.

Peroni.

Tozzi.

Presidente. Si lasceranno le urne aperte.

Verificazione di poteri.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Elezione contestata del deputato De Andreis nel collegio di Milano I.

La Giunta delle elezioni, nella elezione contestata del collegio di Milano I, dopo di aver detto che alcuni commissari affermavano non esser dubbio che l'elezione avesse dovuto convalidarsi in persona dell'onorevole De Andreis e che altri erano di avviso che era da proclamarsi eletto a primo scrutinio l'onorevole Beltrami, conclude:

« Manifestate queste due opinioni e largamente discusse, la Giunta intorno ad esse si divise in due campi perfettamente eguali, giacchè su 14 presenti, 7 per l'uno e 7 per l'altro partito si dichiararono.

« La deliberazione della Giunta, la quale

presa a voti pari deve, a tenore dell'articolo 25 del Regolamento della Camera, ritenersi per la convalidazione dell'eletto De Andreis, viene sottoposta, onorevoli colleghi, alla vostra decisione per mezzo del sottoscritto che fu all'uopo specialmente designato. »

La discussione sopra le conclusioni della Giunta è aperta. Per primo spetta di parlare all'onorevole Cambray-Digny.

Ha facoltà di parlare.

Cambray-Digny. La questione sollevata dinanzi alla Giunta a proposito di questa elezione merita di essere considerata dalla Camera.

Il caso che il risultato di una elezione dipenda unicamente dai criteri coi quali si apprezzano le schede nulle certamente non è un caso frequente, ma è un caso che può ripetersi. E poichè, come abbiamo udito, la Giunta nel risolvere questa questione, si è divisa in due campi perfettamente eguali, sarà utile che la decida la Camera.

Il fatto è questo: nel primo collegio di Milano sopra 3918 votanti l'onorevole Beltrami ebbe, come risulta dai verbali, 1938 voti e l'onorevole De Andreis ne ebbe 1591. Gli altri voti si portarono in parte sopra un terzo candidato, in parte furono dispersi, o ritenuti nulli.

Le schede dichiarate nulle dai seggi furono 42.

Detratte le schede nulle dal numero dei votanti si avevano 3876 votanti. La metà era 1938: e all'onorevole Beltrami furono riconosciuti appunto 1938 voti. Egli ebbe dunque la metà dei voti, ma non più della metà, e quindi non potè essere proclamato eletto.

Fu invece proclamato il ballottaggio, e in questo l'onorevole De Andreis riescì eletto.

Vennero delle proteste, nelle quali si diceva che all'onorevole Beltrami si erano tolti de' voti, che erano validi e che avrebbero dovuto essergli assegnati. Se questo fosse stato vero, evidentemente l'onorevole Beltrami avrebbe dovuto essere proclamato eletto nel primo scrutinio.

Sarebbe stato radicalmente nullo il ballottaggio e la Giunta avrebbe dovuto correggere l'errore.

La Giunta infatti corresse l'errore e restituì all'onorevole Beltrami sette schede.

Però la Giunta dovette anche esaminare le schede che erano state ritenute nulle dai seggi. Come ho accennato, queste schede erano

state 42. La Giunta le esaminò e fu appunto sui criteri che dovevano guidare questo esame che la Giunta non si trovò d'accordo.

Sopra la detrazione, che doveva farsi, di 10 schede evidentemente nulle, non ci fu discussione: ci fu discussione per altre 16 schede che oltre al nome di un candidato contenevano altri nomi di altri candidati, ma anche queste 16 schede furono poi, benchè con qualche riserva per parte di alcuni membri della Giunta, detratte.

Del resto su questo punto mi sia permesso di notare che il divieto, scritto nella legge, di aggiungere al nome del candidato qualsiasi altra indicazione all'infuori di quelle permesse dalla legge stessa, comprende evidentemente anche l'aggiunta di altri nomi.

Le schede che furono detratte, furono in tutto 26.

Il numero dei voti rimaneva 3,892, e perchè l'elezione fosse riuscita ne occorrevano 1,947. All'onorevole Beltrami ne mancavano sempre 2; perchè quantunque la Giunta gli avesse restituito 7 voti, egli ne aveva in tutto 1,945.

Però, questa conclusione, di considerare come nulle soltanto 26 schede, fu, come è stato notato, deliberata dalla Giunta, a voti pari.

Vi fu una parte della Giunta, che non sarebbe esatto di chiamare la minoranza, ma che io chiamerò la parte soccombente, la quale riteneva che, oltre queste 26 schede, varie altre ce ne fossero che dovevano egualmente ritenersi nulle, e che dovevano perciò detrarsi dal numero dei votanti. C'erano le 9 schede riferite nella accurata relazione della Giunta; in queste, invece del nome di un candidato, si contengono dei motti e delle frasi varie, come: « Chi contraddice a Crispi. Nè l'uno nè l'altro. Nè ipocrita nè massone. Umberto I re assoluto. » e perfino: « Voto per l'aumento degli stipendi agli impiegati. »

Bastava, dunque, riconoscere la nullità di queste schede, o anche di quattro, o anche di tre, perchè dovesse riconoscersi e dichiararsi, senz'altro, avveruta l'elezione al primo scrutinio.

Però, basta gettare uno sguardo sul quadro annesso alla relazione in cui sono riportate tutte le schede contestate, per vedere che non soltanto queste 9 schede, ma anche parecchie altre debbono riconoscersi nulle, per poco che vogliano applicarsi i criteri che fu-

rono già applicati altre volte in questa Camera. Perchè la teoria che fu adottata dalla parte prevalente della Giunta era stata sostenuta altre volte, ed era stata adottata anche da altre Giunte, ma da nessuno mai era stata applicata con tanto rigore, da nessuno mai era stata spinta fino a conseguenze così strane, come si è fatto oggi.

La teoria che fu sostenuta è questa.

Si deve stare assolutamente, strettamente all'interpretazione della legge quale oggi è scritta.

Dunque, si dice, dal numero dei votanti, non si debbono detrarre, secondo l'articolo 74, che le sole schede dichiarate nulle, e schede nulle non possono essere dichiarate se non quelle soltanto che sono dette nulle nell'articolo 69 ai numeri 1, 2 e 3, ossia:

1. Le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere o ha scritto altre indicazioni oltre quelle di cui all'articolo 65;

2. Quelle che non portano la firma ed il bollo di cui all'articolo 63;

3. Quelle che portano o contengono segni che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante.

Ma lo stesso articolo 69 soggiunge:

« Si ha come non scritto sulla scheda il nome che non porta sufficiente indicazione della persona alla quale è dato il voto. »

Ora, si dice, il nome che non porta sufficienti indicazioni, si ha come non scritto. Dunque la scheda si considera come bianca, e poichè delle schede bianche la legge non parla, queste schede incomplete e quelle illeggibili non si debbono detrarre e non debbono dichiararsi nulle.

Ma non basta. In questa occasione si volle andare più avanti. Argomentando da caso a caso, si volle sostenere che non solo si deve ritenere come non scritto il nome che non porta sufficienti indicazioni, ma qualunque altra cosa scritta sulla scheda, qualunque altra indicazione anche vietata dalla legge, si deve ritenere come non scritta, e si deve ritenere come non fatto qualunque segno che si trovi sulla scheda.

Così qualunque scheda su cui si trovano ghirigori, o pupazzetti, su cui si leggano motti o insolenze, si deve ritenere come una scheda bianca e non si deve detrarre dal numero dei votanti.

Evidentemente questa argomentazione, fatta da coloro che pretendono di attenersi

scrupolosamente alla parola della legge, non è d'accordo con le loro premesse.

I motti sono indicazioni vietate dagli articoli 65 e 69 n. 1, i ghirigori sono segni che possono ritenersi destinati a far conoscere il votante, come è detto all'articolo 69 num. 3.

Infatti nella passata Legislatura, la Giunta che prima adottò questa teoria non mancò di considerare nulle le schede che contenevano motti, o ghirigori o scarabocchi. Cito la relazione dell'onorevole Chiapusso per la elezione dell'onorevole Comin, e potrei citare anche la relazione dell'onorevole Pasquali per l'elezione dell'onorevole Giorgini, in cui pur attenendosi a questa teoria e sostenendone l'applicazione molto rigida, si consentiva che non fossero schede bianche, ma fossero nulle quelle che contenevano dei segni, e si lasciava intendere che potessero ritenersi nulle anche le schede in cui si leggessero dei motti.

Anche volendo stare strettamente alla interpretazione letterale della legge attuale, la conseguenza sarebbe che almeno 15 schede, non ritenute nulle dalla Giunta, dovrebbero dichiararsi nulle. Il numero delle schede da ritenersi nulle da 36 salirebbe a 41 e quindi l'onorevole Beltrami sarebbe eletto con sei voti più del necessario.

Ma c'è qualche cosa di più. Quell'interpretazione così ristretta e letterale dell'articolo 69 non è ammissibile.

La legge del 1860, che fu in vigore fino al 1882, dichiarava, agli articoli 87 e seguenti, nulli i bollettini nei quali il votante si sarebbe fatto riconoscere, quelli che contenevano più di un nome, e quelli che non portassero sufficiente indicazione della persona eletta. Erano dunque allora nulle le schede bianche, e tutte quelle contenenti motti, scarabocchi od altro.

Si dichiarava poi che le schede nulle non si computavano nel numero dei votanti; e si diceva, con una frase che merita di essere considerata, che per essere eletti a primo scrutinio, occorreva avere più della metà dei suffragi dati dai votanti.

La riforma elettorale che dopo molti anni di studi fu compiuta nel 1882, introdusse nella legge molti cambiamenti, l'allargamento del voto, molte disposizioni dirette ad assicurarne la sincerità, e poi lo scrutinio di lista.

Con lo scrutinio di lista si capisce, che la

questione di sapere quali fossero le schede nulle, perdeva molto della sua importanza.

Importava sempre di sapere quali fra le schede che portavano dei nomi di candidati dovessero considerarsi nulle, perchè ai candidati relativi, queste schede non si contassero; ma siccome il numero dei votanti non aveva influenza sul risultato dell'elezione, poco importava sapere se dovessero o no considerarsi nulle delle schede, sulle quali o non era scritto nulla, o nulla che potesse servire all'uno o all'altro dei candidati. Però siccome sulle schede si potevano scrivere diversi nomi, bisognava prevedere il caso che un nome fosse scritto male, o con insufficienti indicazioni, e altri scritti bene e con indicazioni sufficienti; e la Commissione, di cui era relatore un illustre nostro collega, si preoccupò naturalmente di questo caso che poteva presentarsi, e propose un articolo, che diceva:

« Sono nulle:

1. Le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere o ha scritto altre indicazioni oltre quelle dell'articolo 66;

2. Quelle che non portano la firma, e il bollo, di cui all'articolo 64;

3. Quelle che portano o contengono segni che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante. »

Seguiva poi un capoverso, dal quale discende il capoverso dell'articolo 69 che dà luogo alla presente questione.

E il capoverso diceva così:

« Si hanno come non scritti sulla scheda, i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone alle quali è dato il voto, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei deputati per i quali l'elettore ha facoltà di votare. »

E poi si diceva:

« In entrambi i casi la scheda rimarrà valida nelle altre parti. »

Evidentemente la Commissione, dichiarando valide le schede nelle altre parti, riconosceva che senza questa dichiarazione la scheda avrebbe potuto essere dichiarata nulla; e questa dichiarazione, che la Commissione aveva aggiunta, non poteva davvero far presumere che l'enumerazione dei casi in cui le schede erano nulle, che si leggeva nella prima parte dell'articolo, dovesse ritenersi come tassativa.

Avvenne che lo scrutinio di lista non fu votato subito; un ordine del giorno proposto

dal nostro onorevole collega Ercole e votato il 22 giugno 1881 rimandò lo scrutinio di lista ad altra legge; la Camera seguì a discutere tutte le altre riforme e gli articoli relativi allo scrutinio di lista dovettero essere corretti e rifatti.

La Camera votò l'intera riforma il 29 giugno. L'articolo 70, che è quello di cui ho dato lettura, una volta che lo scrutinio di lista non c'era più, era evidentemente fra quelli che dovevano esser corretti. Ma invece di tornare alle disposizioni della legge precedente, all'articolo 70 fu dato semplicemente un colpo di forbici.

Invece di dire: « si hanno come non scritti i nomi che non portano sufficienti indicazioni, ecc., ecc., ma la scheda sarà valida nelle altre parti » si disse: « si ha come non scritto nella scheda il nome, che non porti sufficienti indicazioni della persona, alla quale è dato il voto » e si tagliò addirittura tutto il resto.

Chi fosse l'autore di questa forbiciata io non ho potuto scoprire; certo è che dai nostri documenti ufficiali non apparisce affatto che un concetto nuovo qualsiasi guidasse la mano di chi tenne le forbici.

Non risulta che si pensasse affatto da nessuno a modificare, col ritorno allo scrutinio di lista, i principii che per il ballottaggio erano sanzionati dalla legge del 1860, e che erano fino allora stati applicati sempre.

E ciò è tanto vero, che rimase nella legge la disposizione con cui si richiedeva per la elezione a primo scrutinio più della metà dei suffragi dati dai votanti, quella stessa espressione che si leggeva nella legge del 1860.

Fu così che l'articolo 69 entrò nella legge del 1882. Questa legge non ebbe vigore che per pochi mesi, e non fu applicata mai, perchè non ci furono elezioni.

Si tornò, dopo pochi mesi, a discutere la questione dello scrutinio di lista; lo scrutinio di lista fu approvato e l'articolo mutilato fu ricomposto. La legge fu pubblicata il 7 maggio 1882.

Quando poi, nel 1891, si tornò allo scrutinio uninominale, si riprese senz'altro la legge del 22 gennaio 1882, e fu allora soltanto che le difficoltà di interpretazione di quell'articolo vennero fuori.

Ora io dico, fondarsi su quell'articolo, nato a quel modo, per attribuire al legislatore il concetto di modificare profondamente

i criterii del ballottaggio, edificare sulle espressioni di quell'articolo delle teorie sottili per distinguere fra schede nulle e schede che non servono a nulla, ma che non debbono detrarsi dal numero dei votanti, e arrivare così a delle conseguenze così strane, come quelle che ci vengono proposte oggi, e per le quali perfino le insolenze si dovrebbero contare come suffragi, a me pare che non sia serio.

Io per me ho sempre ritenuto che anche le schede illeggibili fossero nulle; ma nel caso presente di queste non occorre che io mi occupi.

C'è un'altra cosa, che in questioni d'interpretazione io credo che non si debba mai lasciare completamente da parte, ed è il grosso buon senso. Quando un elettore mette nell'urna una scheda, su cui invece di un voto ha fatto degli scarabocchi o dei pupazzetti, o ha scritto un motto più o meno arguto secondo le sue forze, mostrando così di prendersi giuoco della legge, dei candidati, dei legislatori passati e dei futuri, io domando se si può riconoscere a costui il diritto che questa sua scheda abbia un'efficacia qualsiasi, anche negativa, e se ritener questo non è andar contro al grosso buon senso. (*Benissimo!*)

Io dunque confido che la Camera vorrà riconoscere come almeno 15 schede debbano ancora dichiararsi nulle e detrarsi dal numero dei votanti. Ristabilito così il computo, si deve riconoscere che l'onorevole Beltrami nella elezione di primo scrutinio fu eletto deputato con sei voti più del necessario.

Del risultato, qualunque fosse, dello scrutinio di ballottaggio, noi non possiamo preoccuparci. Se chi deve giudicare delle operazioni di un primo scrutinio e correggerle, se furono erronee, si lasciasse sviare dalla impressione dei risultati ottenuti in una seconda prova fatta otto giorni dopo, farebbe cosa sommamente ingiusta e sommamente dannosa. (*Bene!*)

Pur troppo lo spirito di partito può, nelle operazioni elettorali, spingere i componenti dei seggi a contestare, senza giusta ragione, delle schede all'uno o all'altro candidato, a sollevare questioni futili e a risolverle con criteri partigiani. Mi affretto a dire che, per quanto so, questo non è stato il caso. Se ci sono stati degli apprezzamenti erronei, sono stati apprezzamenti fatti in buona fede.

Ora però, l'Assemblea dei presidenti non può correggere i risultati, e la proclamazione della elezione o del ballottaggio si deve fare secondo i risultati che vengono dai seggi delle sezioni. Ma poi viene la Giunta, e la Camera, che debbono decidere, ed è necessario che la Giunta e la Camera siano rigorose nel correggere così gli errori come gli abusi. A chi è stato eletto, anche per un solo voto, anche per mezzo voto, si deve restituire il posto suo, senza tener conto di ciò che può essere avvenuto otto giorni dopo, in una seconda prova che non avrebbe dovuto esser fatta. Altrimenti gli errori non sarebbero sempre involontari e si moltiplicherebbero, come si moltiplicherebbero tutti gli abusi e tutti gli imbrogli; e saremmo noi che avremmo dato un grave colpo al prestigio delle nostre istituzioni.

Io dunque concludo presentando questa proposta:

« La Camera dichiara nullo il ballottaggio del I collegio di Milano e dichiara eletto a primo scrutinio l'onorevole Luca Beltrami. » (*Approvazioni*).

Presidente. Onorevole Cambray-Digny, voglia mandare la sua proposta scritta.

L'onorevole De Nicolò ha facoltà di parlare.

De Nicolò. Mi consenta la Camera non un lungo discorso, ma brevi e sommarie osservazioni intorno all'argomento di questa elezione.

Anzitutto debbo lealmente dichiarare che io non sono lieto che l'onorevole De Andreis sia venuto alla Camera, e che sono dolentissimo di non vedere, o di non rivedere, qui accanto a me l'onorevole Luca Beltrami.

Però, non è con criterii di attrazione o di considerazione politica che devono essere esaminate e giudicate certe questioni.

A me pare che la maggioranza (e per un momento almeno nella maggioranza voglio pormi anch'io, perchè mi sento uomo d'ordine e, senza sottintesi, fedele alle istituzioni) farebbe opera savia, prudente e giusta, non accettando la proposta dell'onorevole Cambray-Digny, ma votando invece le conclusioni della Giunta. (*Rumori*). Ne dirò brevemente le ragioni. Gli urli non suffragano a nulla: le mie ragioni, buone o cattive, sono ragioni che io, come sento, così esporrò nella massima buona fede.

Due questioni si sono presentate dinanzi alla Giunta: una concernente il computo materiale dei voti; l'altra il criterio che bisogna avere nello stabilire ai sensi dell'articolo 69 quali sieno le schede nulle.

E qui mi permetta l'onorevole Cambray-Digny di fargli notare, come egli sia caduto in una inesattezza, quando ha detto che per questa questione non vi fu consenso da parte dei componenti la Giunta. Infatti per la prima parte vi fu consenso universale come risulta dalla relazione stessa: « sull'attribuzione dei voti a Beltrami, (è scritto nella relazione) e sul numero dei votanti in 3918 non sorse contestazione nella Giunta, essendosi, senza discussione, corretto un errore incorso dall'assemblea dei presidenti, ecc. »

Dove sopravvenne il dissenso fu dunque precisamente nell'interpretazione dell'articolo 69.

Dico questo solamente perchè a me pare che la Giunta, la quale fece opera minuta, esatta, scrupolosa di istruzione; che ha avuto cura di riportare nella sua relazione tutte le schede che diedero luogo a contestazioni, ad applicazioni e ad assegnazioni diverse; la Giunta che fu concorde in questa parte del lavoro, offra tali garanzie da non potere dare a noi ragione di sostituirci ad essa in questo lavoro esatto e minuto.

Mancò però il consenso in quanto alla seconda questione. Ma qui mi permetterà la Camera di leggere semplicemente quello che è detto nell'articolo 68 della legge.

Al numero quarto dell'articolo 68, il legislatore chiaramente e nettamente fa la distinzione fra quelle che sono schede bianche e quelle che sono schede nulle.

All'articolo 69 poi specifica precisamente quali siano le schede che debbono considerarsi nulle.

Evidentemente, quando nello stesso articolo si soggiunge: « si ha come non scritto sulla scheda il nome che non porta sufficiente indicazione della persona ecc. » vuol dire che queste schede che portano un nome senza sufficiente indicazione, non possono essere considerate nulle, e pare che lo stesso onorevole Cambray-Digny sia della stessa opinione. Ed allora in quale categoria vorremo noi mettere queste schede?

La legge non ha che questa distinzione: schede bianche o schede nulle. Se, dunque, schede nulle non possono essere, perchè il

legislatore le avrebbe come tali specificate, è evidente che debbono essere considerate come schede bianche: e bianche non per la materialità del fatto, ma perchè il legislatore ha voluto che si abbia come non scritto sulla scheda il nome che non porti sufficienti indicazioni. E quando il legislatore suppone che nella scheda non sia scritto nulla, vuol dire che, per una finzione di legge, quelle schede sono assimilate alle schede bianche.

Io non seguirò l'onorevole preopinante nel lungo esame critico da lui fatto intorno alla questione, perchè ciò mi porterebbe fuori del campo che mi sono prefisso. Ma io credo che il criterio sovrano debba imporsi alla nostra coscienza ed al nostro voto.

Vi è stata un'interpretazione, vi è stata una questione, vi è stata una discussione intorno a pareri diversi. Ma io sono convinto che l'articolo 69 porta indicazioni tassative. È la sostanza e la forma stessa dell'articolo che esplicitamente e chiaramente lo dice. Convinto di questo io voterò per le conclusioni della Giunta: e sapete perchè? Perchè questa Giunta, in tutte le elezioni che ha esaminate e giudicate, ha sempre avuto questo criterio. E dovremo noi fare un'eccezione per un caso solo? E perchè, domando, questa eccezione? (*Rumori*).

Signori, io ho cominciato dal dire che per un momento mi sarei legato alla maggioranza, perchè, uomo d'ordine, non vorrei col mio voto giustificare oggi una deliberazione che domani da un'altra parte della Camera potrebbe giustificare ogni rappresaglia. Quindi io voterò le conclusioni della Giunta.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Facciano silenzio!

Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatto Riccardo.

Luzzatto Riccardo. Onorevoli colleghi, concedetemi di dire due parole; concedetelo se non al deputato, all'elettore del primo collegio di Milano, che tale io sono, acquistando quasi il diritto di parlare per fatto personale.

La proposta dell'onorevole Cambray-Digny è che dichiariate nullo il ballottaggio fra l'onorevole De Andreis ed il Beltrami; che dichiariate, cioè, nullo ciò che è stato affermato dagli elettori.

Ma per venire a questa proposta, non bisogna dimenticare la prima verità di fatto, e cioè: che gli elettori del 1° collegio di Milano hanno a maggioranza eletto l'onorevole

De Andreis. È possibile oggi di ritornare sopra questa elezione? Sarebbe, pare a me, un andare a ritroso della volontà chiaramente espressa dagli elettori medesimi.

Io consentirei anche a dichiarar nulla una votazione di ballottaggio, ma ad un patto: che il ballottaggio fosse avvenuto per frode, e fosse assolutamente irregolare, allora sì. Ma è stato irregolare il ballottaggio fra l'onorevole De Andreis ed il Beltrami? No. Lo si vorrebbe far diventare oggi irregolare per una interpretazione nuova della legge; ma esso non è irregolare. La irregolarità si vorrebbe crearla oggi, appunto per applicarla ad un caso avvenuto. Ma con questo, a me pare si vada oltre la legge ed oltre la logica, e mi sembra molto più confacente ai diritti ed anche ai doveri della Camera, di rispettare le manifestazioni della volontà popolare. La legge ordina che in certi casi, qualora nessuno sia stato eletto nella prima votazione, avvenga il ballottaggio.

I presidenti, facendo il computo, hanno in questo caso dichiarato che nessuno era stato eletto. E frode in questa dichiarazione non v'è: tanto è vero che per impugnarla si fa un'interpretazione nuova della legge che io dimostrerò arbitraria, e che si potrebbe quasi dire ecceda i poteri stessi della Camera, perchè tutto ciò che è contrario alla legge, eccede anche la competenza parlamentare.

Ma se si vuole anche prescindere da ciò, ed esaminare la elezione De Andreis-Beltrami secondo i risultati del primo scrutinio, non si può nondimeno venire alla conclusione dell'onorevole Cambray-Digny; ed io non vi intratterrò lungamente di questo, onorevoli colleghi, perchè ne ha già parlato l'onorevole De Nicolò.

Concedetemi però di aggiungere una considerazione di indole prettamente legale. Noi siamo qui ad interpretare la legge quale è, e non a fare una legge nuova.

Ora, criterio permanente in materia d'interpretazione di leggi è questo: che nullità non esistono se non nei casi tassativamente indicati dalla legge; e che non è permesso dichiarar nullo un atto, un fatto se non in quanto espressamente la legge lo dichiara nullo.

Basta applicare questo che è il criterio comune, che tutti i giorni si applica in tutti i tribunali d'Italia dall'infimo fino alla Corte di cassazione, per dire che voi non potete

classificare fra le schede nulle altre schede oltre quelle che son tassativamente dichiarate tali dalla legge.

Il criterio di interpretazione vostro può essere giusto teoricamente: si potrà darvi anche ragione in questo senso: che forse sarebbe stato meglio che la legge avesse dichiarate nulle quelle schede.

Ma quando ci troviamo di fronte ad una disposizione che determina tassativamente i casi di nullità, non è lecito, ripeto, estendere ad alcun altro caso la dichiarazione di nullità. Ora, mancando il diritto d'interpretazione, sul quale si fonda l'onorevole Cambray-Digny, cade assolutamente la base del suo ragionamento.

Ed io non ho bisogno di rifare calcoli; non ho bisogno di fare altre discussioni. Non ho da dire se non questo: che noi, nel fare il conto delle schede e nell'applicare i risultati, dobbiamo stare alla legge e anche alla consuetudine.

Se non sono male informato, la Giunta, fin dal principio dei suoi lavori, si è proposta questa quistione, ed ha deciso di seguire le norme tracciate dall'articolo 69, e le ha seguite in tutte le elezioni. Ora, viene l'onorevole Cambray-Digny, e dice ai deputati, le cui elezioni furono convalidate in base a questi criteri: fate diversa cosa per questa elezione.

Ebbene, o signori, la maggioranza è forte, ma i forti sono leali. Faccio appello alla lealtà della maggioranza.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Balenzano.

Balenzano. Se mi permette la Camera, esprimerò, in brevi parole, quale fu l'opinione di quei sette che, come ben disse l'onorevole Cambray-Digny, non rappresentano la minoranza, ma la parte per virtù di legge soccombente, unicamente per doverci difendere da un certo attacco fatto a noi dall'onorevole De Nicolò, e ribadito in parte dall'onorevole Luzzatto: che cioè in questa elezione avevamo giudicato in un modo diverso da quello che avevamo giudicato in tutte le altre elezioni, ed in un modo diverso da quello che si era giudicato dalla passata Giunta.

Ora se mi permette l'onorevole Luzzatto io devo rettificare le sue affermazioni. È vero che in una elezione, a relazione dell'onorevole Pasquali, s'insegna quella teoria alla quale alludeva l'onorevole Luzzatto. Ma abbia egli la cortesia di vedere che la relazione

dell'onorevole Chiapusso, la cui autorità per me è uguale a quella del Pasquali, per l'elezione di Caserta, insegna un metodo del tutto diverso.

E non è punto esatto, onorevole De Nicolò, che per tutte le altre elezioni la Giunta attuale abbia deciso in un solo modo, e di ciò mi appello alla lealtà dei miei compagni della Giunta delle elezioni. Si noti anzitutto che altro è il giudizio che la Giunta dà in sede di contestazione, altro è quello di deliberazione che si dà prima della contestazione. Ora, in giudizi di deliberazione per tre o quattro volte nella Giunta si è discusso quali dovevansi considerare le schede efficaci per la elezione a primo scrutinio, e le opinioni furono diverse; ed è questa la prima elezione che in sede di contestazione ha offerto l'occasione di un vero giudizio della Giunta.

E se mi permette l'onorevole Cavallotti (invoco la sua autorità a titolo d'onore) ricordo un fatto. Quando l'onorevole Cibrario domandò una volta che si stabilisse in regola di massima quali dovessero essere le schede nulle e quali le non nulle, l'onorevole Cavallotti rispose che non era questione da risolversi in via di massima, ma che ci dovevamo riservare in ogni votazione di poter decidere caso per caso.

Dunque non è esatto il dire, signori, che noi, oggi, siamo in contraddizione con noi stessi. E noi che rappresentiamo in queste conclusioni la parte soccombente, da che cosa siamo stati ispirati nel dare il nostro voto?

Vi dissi già che la passata Giunta non aveva avuto uniformità di giudizio intorno a questa questione. Ma era la prima Giunta che veniva dopo il ripristinamento del collegio uninominale. Noi siamo stati dal 1882 al 1892 col collegio plurinominale pel quale questa disposizione non aveva valore, perchè non si richiedeva la metà dei votanti per la proclamazione a primo scrutinio.

Bisognava dunque riandare un po' il periodo legislativo precedente allo scrutinio di lista: il periodo, cioè, che va dal 1860 al 1831.

Ora, egregi colleghi, udite l'autorità del Puccioni, che, come sapete, ha raccolte le massime che furono sancite dalla Camera dei deputati in quel periodo.

Il Puccioni dice: L'articolo 90, nel richiedere la metà dei suffragi dati dai votanti, non può riferirsi che ai voti effettivi, ai suf-

fragi dati ad alcuni dei candidati. Una scheda bianca, illeggibile, o non contenente alcun nome, non è un suffragio, e non può computarsi nel determinare se un candidato abbia riportato il richiesto numero dei voti.

Infatti, o signori, che cosa dice la legge?

Noi ordinariamente ripetiamo una frase che non è quella della legge. Noi diciamo che per potere riuscire eletto a primo scrutinio occorre la metà più uno dei votanti.

Ma la legge non ha questa frase.

La legge dice:

« La metà più uno dei suffragi dati dai votanti. »

Ora, non è possibile che la legge abbia voluto fare un giuoco di parole, parlando di suffragi dati dai votanti per intendere i votanti... (*Rumori a sinistra*) imperocchè era più facile adoperare addirittura la dizione « la metà più uno dei votanti. » La legge ha parlato della metà dei suffragi dati dai votanti, appunto per distinguere i voti efficaci e validi, per dire che occorra la metà dei suffragi e non soltanto la metà dei votanti.

Ora, o signori: se a voi piacerà di applicare l'articolo 74 secondo l'interpretazione sempre applicata dalle legislazioni precedenti al 1882, dovrete convenire che qui si deve chiedere il suffragio valevole; e che quindi la teorica, sostenuta dall'onorevole De Nicolò, nel caso in ispecie, intorno al valore delle schede non contenenti sufficiente indicazione del candidato, manca di attuazione pratica.

Ma che forse noi discutiamo della mancanza di indicazioni nel nome del Beltrami?

Noi cerchiamo di vedere se fra i suffragi efficaci per raggiungere il numero determinato per uscire eletto a primo scrutinio ci fosse o pur no il nome del Beltrami.

Non è quindi il caso d'invocare la mancanza d'indicazione; ci troviamo non davanti a schede insufficienti, ma a schede nulle.

L'onorevole Luzzatto esprimeva un concetto vero, affermando non essere lecito improvvisare le nullità quando non sono determinate dalla legge. È verissimo; ma io domando all'onorevole Luzzatto; per dover dire che una scheda nulla è nulla, dovete trovarlo nella legge?

L'articolo 69 aveva bisogno di dire quali erano le schede nulle benchè dalla loro apparenza esterna sembravano efficaci; e da qui la necessità della definizione di tre casi dell'articolo 69.

Ma le nullità radicali, intrinseche, non occorre che sieno dalla legge dichiarate.

Quello che è nullo, è nullo, ma se non è nullo che cosa è? Io ho udito dire all'onorevole De Nicolò: è bianco. Ma se trovo in una scheda, che so io? una parola inglese, se trovo viva Trento, viva il Re assoluto, ghirigori, pupazzetti ecc. come posso dire che è quella una scheda bianca dal momento che è scritta? (*Bene!*)

Ora io dico: non vi può essere che una sola distinzione, le schede valide e le schede nulle; ma la scheda bianca, la quale viceversa è scritta, io non la capisco. (*Approvazioni*).

Siccome io aveva il dovere, a nome della parte soccombente della Giunta, di spiegare le ragioni della nostra opinione, aggiungerò che l'elezione del Beltrami, fu sostenuta da parecchi nostri colleghi anche per altra ragione. Al Beltrami, secondo la parte vincitrice dei sette della Giunta, mancano due voti per essere proclamato a primo scrutinio, per quella teorica, secondo la quale le cose scritte sono considerate bianche.

Ora abbiamo due schede col nome di Luigi Beltrami. Signori, mettiamoci una mano sulla coscienza.

Credete possibile che in una città come Milano, la sola città, forse, nella quale i partiti si battono apertamente e nobilmente, un elettore potesse votare per un altro Beltrami che non fosse il deputato uscente il sol candidato del cognome Beltrami?

E quando, o signori, il candidato è noto, vi pare possibile di andare a fare una questione, se per equivoco si è scritto Luigi invece di Luca? Vi pare possibile che in una città come Milano, un elettore vada a dare il voto per un Luigi Beltrami qualunque, che esisterà o non esisterà, ma certo non era designato nell'elezione? (*Bene!*).

Ora a noi bastava, per dare il nostro voto, attribuire al Beltrami secondo la giurisprudenza della Camera ad un noto candidato, due schede portanti scritto Luigi Beltrami, per esser così eletto a primo scrutinio.

Io ho voluto esprimere l'intera opinione dei sette intorno all'interpretazione degli articoli 69 e 74 per una sola ragione, perchè, cioè, alcuno non credesse che noi per l'elezione di Milano, abbiamo voluto seguire un principio diverso da quello seguito per altre elezioni. Noi, o signori, abbiamo un solo merito: quello

di avere nel termine di un mese convalidate 480 elezioni: e per queste appena tre o quattro volte abbiamo dovuto dividerci in maggioranza e minoranza. Noi che rappresentavamo una breve maggioranza di numero, avevamo di fronte i colossi delle varie opposizioni pei quali ci sentivamo ispirati da stima e da rispetto in modo da dovere anche imporre alle nostre convinzioni, tuttavia in tante elezioni non abbiamo dovuto lamentare alcun dissidio; gli uni non hanno mai fatto valere la superiorità del loro ingegno e la loro posizione parlamentare, e noi non facemmo mai valere la ragione del numero, perchè gli uni e gli altri, pur divisi da opinioni politiche diverse, eravamo raccolti intorno ad una fede comune superiore a qualunque dissensione politica; la fede dell'onestà civile e dell'osservanza della legge; ed è a questa fede che ispirammo il nostro giudizio anche nell'elezione di Milano. (*Bravo! Bene! — Applausi*).

Voci. Ai voti! ai voti!

Cavallotti. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Cavallotti. Io non farò un discorso; ho pochissime dichiarazioni da fare in risposta alle parole cortesi dell'onorevole Balenzano. Il discorso dell'onorevole Balenzano ha provato che la disparità da lui voluta far credere esistente nella Giunta, non esiste; poichè la Camera, ha avuto modo, oggi dalla voce viva dell'onorevole Balenzano e l'altro ieri dalla voce dell'onorevole Donati, di accertarsi che le cause degli uomini cari a questi banchi (*destra e centro*) sono nella Giunta rappresentate con tutto il cuore, con tutto l'ingegno che può far parere buone anche le cause cattive e viceversa.

Ciò premesso a scarico di coscienza, debbo poi dire all'onorevole Balenzano che io gli dò atto che egli ed altri colleghi della sua opinione hanno lealmente e sempre nella Giunta opinato nel senso da lui espresso oggi; ma egli mi renderà di cambio giustizia, che la teoria sua fu da me rigidamente combattuta in seno alla Giunta, quante volte la questione si presentò.

Aggiungerò di più: che la teoria che ebbi l'onore di sostenere, fu quella che caso per caso prevalse in tutte le deliberazioni della Giunta. La mia ragione era appoggiata a questa sola considerazione: che la legge parlava un linguaggio troppo chiaro, esplicito, tassativo; che il legislatore evidentemente

aveva voluto considerare schede nulle quelle in cui l'elettore aveva bensì voluto consegnare la sua volontà impersonandola in un nome, ma, per far trionfare quel nome, ricorreva ad artifici che il legislatore voleva puniti, annullando il voto: che viceversa avessero a considerarsi non nulle, ma valide tutte quelle altre schede, dove l'elettore, invece di dare il voto a Tizio, o a Caio, sia con frasi, sia con motti, ma depositando scheda bianca, avesse voluto compiere quell'atto che si compie nelle assemblee con la dichiarata astensione.

Un elettore vuole andare alle urne, vuole influire nella votazione, ma non vuol dare il voto nè all'uno, nè all'altro; ebbene, esprime questa sua volontà consegnando scheda bianca.

Questo era il criterio, che era prevalso caso per caso. Ed io son certo di ottenere dalla leale cortesia dei miei avversari anche questa conferma: che, fedele a questa massima, ho votato in questo senso, cioè per il rispetto testuale e letterale della legge, anche quando si è trattato di votare in danno di amici miei carissimi; perchè si potrà addebitarmi qualunque cosa, ma di una cosa posso rendere a me modesta giustizia: che contro la mia opinione non vado, anche se per la mia opinione debba andare di mezzo l'interesse personale di un amico.

Del resto che io fossi nella interpretazione testuale della legge me ne hanno dato affidamento le parole faconde dell'onorevole Cambridge Digny, che ha detto questo solo: è vero, l'interpretazione testuale, letterale della legge vuole precisamente la conclusione che fu adottata dalla maggioranza della Giunta. E quando dico maggioranza della Giunta, debbo rettificare una frase la quale fu molto abilmente ed opportunamente rilevata anche dall'onorevole Balenzano. Non è però esatto il dire che la maggioranza della Giunta, in questo caso, corrisponde in senso inverso a quello che sarebbe la minoranza nella Camera. Anche in linea di fatto, tengo ad avvertire che la maggioranza della Giunta è maggioranza per disposizione di legge (è la parità di voto quella che dà posizione migliore al proclamato), che mancavano della minoranza due membri, e fu precisamente da membri della maggioranza che venne costituita la presente maggioranza legale.

Ed io rendo omaggio da qui (e ci tengo a rendere questo omaggio) all'onorevole Torrigiani, che posso avere avuto contrario in

altro campo, ma che questa volta volle rendermi, si può dire, il cambio della medesima lealtà, e con la quale io aveva tenuto fede a questo principio, anche in danno di amici miei.

Ed io dicevo: cari amici e colleghi della Giunta, sarà avvenuto nelle altre Giunte quel che si vuole: se nelle altre Giunte si può aver sbagliato, non è una ragione perchè si continui nello sbaglio. Certo è che finora noi abbiamo sempre votato nelle ultime votazioni in questo senso. Capirei che se si presentasse una di quelle situazioni che s'impongono alla coscienza di un uomo politico, una di quelle alte ragioni di equità che fermano la coscienza ed affacciano il dubbio, io capirei allora che ci fermassimo per la prima volta di fronte a queste applicazioni che in questo senso abbiamo fatto fin qui della legge; ma scegliete proprio per mutar la via che abbiamo seguito fin qui, per mutare i criteri che abbiamo fin qui adottati, scegliete proprio questa elezione nella quale v'è un piccolo divario di voti, ed è passata sotto l'acqua lustrale, come direbbe il guardasigilli, del suffragio popolare?

Se vi era una elezione in cui dovessimo stare attaccati alla lettera della legge, e ai criteri che abbiamo seguito fin qui è questa in cui è venuto per soprappiù il voto popolare; certo se il voto popolare avesse nella seconda prova dell'urna riconfermata la maggioranza al Beltrami, io per il primo capirei che ciò potesse indurci a mutare criteri fin qui seguiti; ma poichè ciò non fu, non capisco perchè in questa occasione e a questo punto noi dobbiamo fare una innovazione di criteri.

Lo dico con rammarico, perchè aderendo a questo principio ho votato altra volta in danno di amici miei, e quindi oggi non è certo per partigianeria politica che affermo ancora quello che dissi allora: che la legge è questa, che noi l'abbiamo sempre applicata in questo modo; oggi per la prima volta si vuole applicarla in modo diverso, e a noi non è parso questo il momento più opportuno per farlo.

Voci. Ai voti! Chiusura!

Presidente. Essendo chiesta la chiusura la porrò ai voti.

Torrighiani (della Commissione) Chiedo di parlare per un fatto personale.

Presidente. Glie lo riservo. Chiedo intanto se la chiusura sia appoggiata.

(E appoggiata).

Sacchi. Chiedo di parlare contro la chiusura.

Presidente. L'onorevole Sacchi ha facoltà di parlare contro la chiusura.

Sacchi. L'onorevole Balenzano, nella concitata e certamente bella difesa che fece dei voti della minoranza, ha invocato principii che non possono essere qui annunziati senza che vi sia una parola di critica. L'onorevole Balenzano ha invocato l'autorità e la legge precedente in quanto... (*Rumori*).

Presidente. Onorevole Sacchi, abbia la bontà di limitarsi ad argomentare contro la chiusura. Non entri nel merito.

Sacchi. Ma io non entro nel merito. Io faccio osservare una cosa: che la relazione della Giunta è stata fatta in modo affatto diverso da tutte le altre... (*Interruzioni*). Ho diritto di esporre qual'è il mio concetto. (*No! no! — Rumori*).

La Giunta delle elezioni non ha espresso un avviso; ma dagli avversari si sostiene che si abbandoni la parte della relazione della Giunta favorevole all'onorevole De Andreis per giovare dell'altra contraria. Si deliberi la massima nuova per l'avvenire e potremo consentire, ma si rispetti la consuetudine sin qui osservata ed a cui l'Ufficio dei presidenti si è conformato. (*Rumori*).

Voci. No! no!

Sacchi. Questo è il sistema che si vuole applicare. (*Rumori*).

Presidente. No, onorevole Sacchi! Ella entra nel merito.

Sacchi. Mi permetta allora, onorevole presidente, che io faccia per lo meno una dichiarazione di voto.

Presidente. Faccia la sua dichiarazione. (*Rumori*).

Sacchi. L'onorevole Cambray-Digny ha proposto che si dichiarasse eletto il Beltrami. Ora in tanta sottigliezza di distinzione che si vuol fare dinanzi a cinque o sei schede, appunto perchè siamo dinanzi a quella città di Milano, di cui riconosceva l'onorevole Balenzano lo splendido esempio dato di lotte elettorali vivaci, ma oneste, in base a principii e a partiti, è il caso di lasciar giudice supremo il corpo elettorale. Una grande maggioranza di cittadini ha dichiarato che l'eletto è l'onorevole De Andreis...

Voci. No! no! (*Rumori*)

Sacchi. ...avrei compreso, che l'onorevole Cambray-Digny avesse fatto un'altra proposta ed avesse logicamente detto: innanzi di mu-

tare giurisprudenza per una suprema ragione morale, annulliamo tutta l'elezione e rimandiamo i due competitori alla cittadinanza di Milano. (*Rumori*).

Io questo propongo, cioè: l'annullamento dell'intera elezione, affinchè i due competitori entrambi rispettabili e rispettati si rappresentino alla città di Milano; inquantochè in questa elezione io mi sono convinto che, se Milano onora nell'onorevole Beltrami l'artista, di cui pure l'Italia si onora, però, il Beltrami non è l'eletto di Milano. (*Rumori al centro e a destra — Approvazioni all'estrema sinistra*).

Presidente. Onorevole Sacchi, la proposta fatta alla Camera consiste appunto in ciò, che si vuole interpretare il voto del collegio di Milano. Non andiamo a cercare altro!

Rampoldi. Chiedo di parlare. (*Rumori*)

Voci. Ai voti! ai-voti! Chiusura!

Presidente. Onorevole Rampoldi, devo mettere a partito la chiusura, la quale è stata appoggiata. Dopo, se Ella avrà da dire le sue ragioni, potrà dirle.

Rampoldi. Sì, ma è una prepotenza!

Presidente. Ma che prepotenza?! Non vi è nessuna prepotenza.

Metto a partito la chiusura della discussione.

Chi l'approva si alzi.

(*Dopo prova e controprova la chiusura è approvata*)

Ora viene in votazione la proposta dell'onorevole Cambray Digny, la quale si distingue in due parti, e dico che si distingue in due parti, per tener conto anche della proposta dell'onorevole Sacchi, il quale propone l'annullamento della elezione di Milano.

Invece l'onorevole Cambray-Digny propone che si dichiarasse nullo il ballottaggio di Milano e si dichiarasse eletto a primo scrutinio il Beltrami.

Mi pare che si potrebbe scindere la proposta Cambray-Digny votando sulla prima parte; sicchè coloro che intendono votare...

Cambray-Digny. Io ho proposto l'annullamento del ballottaggio per l'unica ragione che ritenevo eletto a primo scrutinio l'onorevole Luca Beltrami.

Presidente. Ha ragione!

Cambray-Digny. Quindi non mi pare che la mia proposta si possa scindere.

Luzzatto Riccardo. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

Presidente. Parli pure.

Luzzatto Riccardo. Trattandosi di elezione non si deve votare sulle conclusioni della Giunta?

Voci. No, no. (Rumori).

Luzzatto Riccardo. Prego il presidente di tener conto di questa osservazione.

Chi non vuole accettare le conclusioni della Giunta, vota contro.

Mi pare sia cosa più corretta che votare sopra un'altra proposta.

Fili-Astolfone, della Giunta. La Giunta non ha fatto conclusioni.

Voci a sinistra. Come?

Fili-Astolfone, della Giunta. Quando i voti sono pari è la legge che stabilisce che colui che era stato proclamato venga proposto per la convalidazione. Dunque non vi sono conclusioni. *(Rumori a sinistra).*

Una voce. Allora non si discute.

Imbriani. Ecco le conclusioni. *Mostra la relazione della Giunta.*

È l'onorevole Tondi che le ha proposte.

Fili-Astolfone, della Giunta. Onorevole Imbriani, è inutile che mostri la relazione. Ascolterete colui che l'ha scritta e perchè l'ha scritta.

Non abbiate che un momento di pazienza. *(Rumori — Conversazioni).*

Presidente. Abbiamo tolleranza, onorevoli colleghi, se no mi sfiato inutilmente.

È necessario che si ponga a partito la proposta dell'onorevole Cambray-Digny, perchè è un emendamento alle conclusioni della Giunta, le quali sono per la convalidazione della elezione, in quanto i voti dei commissari erano pari.

Pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Cambray-Digny in questi termini: « Propongo di dichiarare nullo il ballottaggio del primo collegio di Milano e proclamare eletto a primo scrutinio l'onorevole Luca Beltrami.

Chi approva questo emendamento, si alzi.

(È approvato — Rumori vivissimi all'estrema sinistra — Commenti — Molti deputati abbandonano l'Aula).

(La seduta è sospesa alle ore 16.25 e ripresa alle 16.35).

Giuramento del deputato Beltrami.

Presidente. Essendo presente l'onorevole Beltrami, lo invito a giurare. *(Legge la formula).*

Beltrami. Giuro.

Si riprende la discussione dei provvedimenti finanziari.

Presidentè. Procederemo nell'ordine del giorno il quale reca: provvedimenti di finanza. Siamo rimasti ieri all'articolo 12. « Il Governo del Re è autorizzato a stipulare con le Società italiane per le strade ferrate esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula gli accordi necessari per esonerarle dal servizio delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento considerate dalla legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3^a, con effetto a datare dal 31 dicembre 1895.

« A partire dal 1° gennaio 1896 il detto servizio sarà affidato alla Direzione generale del debito pubblico. »

Se nessuno chiede di parlare, non essendovi oratori iscritti, pongo a partito l'articolo 12.

Chi lo approva sorga.

(È approvato).

« Art. 13. A compimento della facoltà data al Governo del Re con l'articolo 5 della legge 22 luglio 1894, n. 347, esso è autorizzato a prendere accordi con le Società italiane delle strade ferrate del Mediterraneo e Meridionali per il pagamento anticipato delle annualità complementari ancora dovute dal tesoro, ai termini dall'articolo 9 delle convenzioni sottoscritte addì 20 e 21 giugno 1888 ed approvate con la legge 20 luglio 1888, n. 5550. »

(È approvato).

« Art. 14. È abrogata la facoltà concessa dall'articolo 5, comma primo, dell'allegato L, approvato con l'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, di provvedere alle spese per le costruzioni ferroviarie e per le Casse per gli aumenti patrimoniali mediante emissione di titoli di rendita consolidata 4.50 per cento netto.

« Nelle dette spese s'intendono comprese anche quelle che potranno essere eventualmente impegnate cogli appalti da fare dopo la pubblicazione della presente legge per il compimento delle linee ferroviarie indicate nell'articolo 4 della legge 24 luglio 1887, n. 4785, e nell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550. »

(È approvato).

« Art. 15. Si sono approvate le disposizioni contenute nell'allegato L, che forma

parte integrante della presente legge, riguardanti la conversione di vari debiti dello Stato e di buoni del Tesoro a lunga scadenza in consolidato 4.50 per cento netto da qualsiasi imposta presente o futura. »

Si dia lettura dell'allegato *L*.

Di Sant'Onofrio, segretario, legge:

Conversioni di debiti dello Stato.

« Art. 1. Alle condizioni indicate nella presente legge, è data facoltà al ministro del tesoro di convertire, contro rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, a forma della legge 22 luglio 1894, n. 339, allegato *L*, i seguenti titoli di debito dello Stato:

a) Rendita consolidata cinque per cento lordo;

b) Rendita consolidata tre per cento lordo;

c) Obbligazioni ferroviarie tre per cento, emesse a norma della legge 27 aprile 1885, n. 3048;

d) Obbligazioni per i lavori di risanamento della città di Napoli, emesse a norma della legge 15 gennaio 1885, n. 2892;

e) Obbligazioni per i lavori di sistemazione del Tevere emesse a norma delle leggi 30 giugno 1876, n. 3201; 23 luglio 1881, numero 338; 15 aprile 1886, n. 3791; e 2 luglio 1890, n. 6936;

f) Certificati nominativi definitivi trentennari, emessi per la costruzione delle ferrovie Eboli Reggio, Messina, Patti Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, e dati in pagamento agli appaltatori, dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1887, n. 4785 e dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550. »

(È approvato).

« Art. 2. L'importo della rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, da darsi in cambio dei titoli di rendita consolidata 5 e 3 per cento lordo, delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento, delle obbligazioni per i lavori di risanamento della città di Napoli, e delle obbligazioni per i lavori di sistemazione del Tevere, di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e* del precedente articolo, corrisponderà a quella

della rendita netta alla quale venga sostituita. »

« Il cambio dei certificati nominativi definitivi trentennari, dati agli appaltatori, dopo il collaudo finale dei lavori, ai termini dell'articolo 4 della legge 24 luglio 1887, n. 4785, e dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, di cui alla lettera *e* dell'articolo precedente, sarà fatto mediante tanta rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, quanta corrisponda a quella che sarebbe stata rappresentata, al netto, dalle obbligazioni del Tirreno da cedersi al presentatore, qualora gli stessi certificati fossero stati ammessi al cambio con questi titoli, secondo l'articolo 2 della legge 30 marzo 1890, n. 6751. »

(È approvato).

« Art. 3. La conversione in rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, dei titoli redimibili indicati nella tabella *A*, annessa all'allegato *L* approvato con l'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, e di quelli indicati all'articolo 1 della presente legge (allegato *L*), potrà essere fatta dal ministro del Tesoro anche a condizioni speciali, semprechè i titoli dei debiti redimibili, presentati alla conversione, costituiscano una partita non inferiore a centomila lire di rendita annua al netto.

« In ogni caso la rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, da darsi in cambio dei titoli suindicati, non potrà essere superiore di 15 centesimi per cento di quella a cui ammontino, al netto, i titoli redimibili presentati alla conversione.

« Di queste convenzioni sarà data particolare notizia al Parlamento con relazione da presentarsi insieme all'assestamento del bilancio. »

Al secondo capoverso di questo articolo la Commissione, d'accordo col Ministero, propone di sostituire il seguente:

« In ogni caso la rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, da darsi in cambio dei titoli suindicati, non potrà essere superiore di 25 centesimi per ogni cento lire del nuovo capitale nominale, alla rendita che danno, al netto, i titoli redimibili presentati alla conversione. »

Pongo a partito l'articolo 3, con l'emendamento concordato fra il Ministero e la Commissione di cui ho dato lettura.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

« Art. 4. Sono estese alle conversioni dei debiti che verranno eseguiti in virtù della presente legge (allegato *L*), le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 marzo 1874, n. 1834 (serie 2^a), salvo che la rendita da inscrivere conformemente all'articolo 3 della legge 8 marzo 1874, sarà del consolidato 4.50 per cento netto, e che le variazioni al bilancio indicate nell'articolo 4 della detta legge, dovranno introdursi nei capitoli del bilancio del Tesoro riguardanti il consolidato 4.50 per cento netto e non il 5 per cento soggetto a ritenuta per imposta di ricchezza mobile. »

(È approvato).

« Art. 5. Sono approvate le annesse due convenzioni (sub-allegato *L*) stipulate dal ministro del Tesoro, rispettivamente addì 15 gennaio e 16 febbraio 1895, col sindaco della città di Napoli e col presidente della Deputazione provinciale di Roma, per regolare i rapporti fra il comune di Napoli, la provincia di Roma e il Tesoro dello Stato, agli effetti degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge (allegato *L*).

« A cominciare dal 1° luglio 1895 il Governo del Re non potrà più valersi delle facoltà concesse dall'articolo 2 della legge 15 gennaio 1835, n. 2892, e dell'articolo 1 della legge 2 luglio 1890, n. 6936. »

Qui viene il sub-allegato *L*.

Se ne dia lettura.

Convenzione fra il ministro del tesoro ed il sindaco di Napoli per la conversione delle obbligazioni per il risanamento della città di Napoli, in rendita consolidata 4.50 per cento netto.

« Questo giorno 15 gennaio 1895 in Napoli, nel palazzo San Giacomo, ove ha sede il municipio di Napoli, fra il ministro del tesoro rappresentato, per delegazione, dal cavaliere Antonio Monti, intendente di finanza della provincia di Napoli, ed il signor conte Carlo Del Pezzo, sindaco del comune di Napoli debitamente autorizzato per delibera-

zione del Consiglio comunale emessa nella seduta del 5 dicembre 1894, vistata il 29 detto, n. 49203, viene convenuto quanto segue:

« Art. 1. A partire dal 1° luglio 1895, e pei quattro esercizi finanziari 1895-96, 1896-97, 1897-98, 1898-99, la somma di lire trentaseimilionicentotrentacinquemila cento settanta nove e centesimi venticinque, che rimane ancora da procurarsi a saldo delle lire 100,000,000, stabiliti dall'articolo 2 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, pei lavori di risanamento della città di Napoli, sarà fronteggiata coi mezzi ordinari di bilancio, ovvero sarà provveduta con l'emissione di titoli di rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, di cui nell'articolo 2 dell'allegato *L*, approvato con l'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339 ».

« Art. 2. Le obbligazioni pel risanamento di Napoli, già emesse a forma dell'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e costituenti le prime otto serie per il capitale nominale di lire 69,380,000, potranno essere convertite in rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, alle stesse condizioni stabilite dall'articolo 1 dell'allegato *L*, approvato con l'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei debiti descritti nella tabella 4, annessa all'allegato medesimo ».

« Art. 3. Per il servizio delle obbligazioni del risanamento della città di Napoli già emesse e che rappresentano il capitale nominale di lire 69,380,000, il comune di Napoli verserà al tesoro, nei quattro esercizi finanziari 1895-96, 1896-97, 1897-98, 1898-99, la metà della somma occorrente pel pagamento dei soli interessi.

« A cominciare dall'esercizio finanziario 1899-1900, e per sessanta esercizi consecutivi, il municipio di Napoli continuerà a concorrere nella metà della spesa per il pagamento degli interessi e dell'ammortizzazione delle obbligazioni stesse, in conformità dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, ancorchè tali obbligazioni, in tutto o in parte, vengano convertite in rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, poichè la disposizione contenuta nell'articolo 2 del presente atto non muta in verun modo gli impegni contratti dal municipio di Napoli con il detto articolo 4 della mentovata legge,

come il municipio di Napoli non contrae nessuna nuova obbligazione per il fatto della conversione dei titoli del risanamento in titoli del consolidato 4.50 per cento netto ».

« Art. 4. Rispetto alla quota di concorso dovuta al Tesoro dal comune di Napoli sulla somma che sarà attinta ai mezzi ordinari di bilancio o che sarà procurata con la emissione di rendita 4.50 per cento netto, in luogo e vece delle obbligazioni del risanamento ammortizzabili, per ricavare il capitale di lire trentasei milioni centotrentacinquemila centosessantanove e centesimi venticinque, a compimento dei cento milioni previsti dall'articolo 2 della citata legge del 1885, resta inteso che il comune di Napoli sodisferà il suo debito verso il Tesoro dello Stato in uno o l'altro dei due modi seguenti:

1° Se il Tesoro provvederà i fondi occorrenti per le opere di risanamento mediante l'emissione del nuovo titolo 4.50 per cento netto, il comune di Napoli dovrà versare al Tesoro:

a) fino a tutto l'esercizio 1898-99 una somma corrispondente alla metà di quella per interessi che sarebbe stata pagata ai portatori delle vecchie obbligazioni se queste fossero state emesse;

b) a cominciare dall'esercizio 1899-900, e per sessanta esercizi consecutivi, una somma corrispondente alla metà della spesa che sarebbe stata sostenuta dallo Stato e dal municipio di Napoli per il servizio degli interessi e dell'ammortamento delle dette obbligazioni redimibili, se queste fossero state realmente emesse.

2° Se il Tesoro dello Stato, anziché ricorrere all'emissione di nuove rendite provvederà in tutto o in parte i fondi occorrenti per i lavori del risanamento coi mezzi ordinari di bilancio:

a) il comune di Napoli fino a tutto lo esercizio 1898-99 verserà al Tesoro gli interessi in ragione del 4 per cento netto sulla metà delle somme così fornite; come se le obbligazioni del risanamento fossero state emesse al valor nominale;

b) a partire dall'esercizio 1899-900, e per sessanta esercizi consecutivi il comune di Napoli rimborserà la quota d'ammortamento corrispondente alla detta parte di concorso da esso dovuta, più gli interessi calcolati nella ragione del 4 per cento netto, il tutto in forma di annualità costante.

« Art. 5. La quantità delle obbligazioni del risanamento, ammortizzabili, che, col regime ora in vigore, si sarebbero dovute emettere negli esercizi finanziari 1895-96, 1896-97, 1897-98, 1898-99, per ricavare il capitale effettivo di lire 36,135,179.25 indicate sopra, ovvero quella parte di capitale che il tesoro si procurerà effettivamente coll'emissione e l'alienazione dei nuovi titoli 4.50 per cento netto, sarà determinata di esercizio in esercizio finanziario, determinando il prezzo di emissione delle dette obbligazioni in base al corso del consolidato 5 per cento lordo, o 4 per cento netto, con godimento dal 1° luglio successivo, secondo la media delle quotazioni giornaliere della Borsa di Roma nei mesi di aprile, maggio, e giugno ».

« Art. 6. L'interesse del 4 cento netto, che il comune di Napoli dovrà corrispondere al Tesoro, a forma dell'articolo 4 del presente atto, sulla metà delle somme fornite dallo Stato coi mezzi ordinari del bilancio per le spese dei lavori del risanamento, decorrerà dal giorno nel quale le somme medesime saranno messe a disposizione del comune di Napoli, mediante versamento nel conto corrente istituito a norma dell'articolo 26 del regolamento approvato con Regio Decreto 12 marzo 1885, n. 3003 ».

« Art. 7. La presente convenzione, stesa in doppio originale, sarà registrata con la tassa fissa di una lira, sarà esente da ogni diritto proporzionale di registro e bollo e diverrà esecutiva solo quando sarà stata approvata per legge.

« Conte CARLO DEL PEZZO.

MONTI ANTONIO intendente di Finanza.

PARLATI FRANCESCO, testimone.

Prof. ALBERTO MARGHERI, testimone.

Si dà lettura della seconda convenzione.

Convenzione fra il ministro del Tesoro ed il presidente della Deputazione provinciale di Roma per la conversione delle obbligazioni per i lavori del Tevere in rendita consolidata 4.50 per cento.

« Questo giorno 1^o febbraio milleottocentotrentacinque, in Roma, nel palazzo del Ministero delle finanze, fra Sua Eccellenza il barone Sidney Sonnino, ministro del Tesoro, ed il marchese Filippo Berardi presidente

della Deputazione provinciale di Roma, debitamente autorizzato per deliberazione del Consiglio provinciale, emessa nella seduta del 5 febbraio 1895, viene convenuto quanto segue:

« Art. 1. A partire dal 1° luglio 1895, e per gli esercizi finanziari 1895-96 a tutto il 1905-1906, giusta il riparto indicato nella tabella annessa alla legge 7 giugno 1894, n. 221, la somma ancora da procurarsi a compimento dei lavori di sistemazione del Tevere, sarà fronteggiata coi mezzi ordinari di bilancio, ovvero sarà provveduta con l'emissione di titoli di rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, di cui all'articolo 2 dell'allegato L, approvato con l'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

« Art. 2. Le obbligazioni per i lavori di sistemazione del Tevere, emesse a forma delle leggi 30 giugno 1876, n. 2201; 23 luglio 1881, n. 338; 15 aprile 1886, n. 3791; 2 luglio 1890, n. 6936, e 7 giugno 1894, n. 221, che si troveranno in circolazione al 1° luglio 1895, potranno essere convertite in rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, alle stesse condizioni stabilite dall'articolo 1 dell'allegato L, approvato con l'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 239, per i debiti descritti nella tabella A, annessa all'allegato medesimo.

« Art. 3. Per il servizio delle obbligazioni per i lavori di sistemazione del Tevere che si troveranno in circolazione al 1° luglio 1895, la provincia di Roma continuerà a versare al Tesoro dello Stato una somma annua corrispondente a un ottavo della spesa totale che il Tesoro dovrebbe sostenere per interessi ed ammortizzazioni fino alla completa estinzione delle obbligazioni, in tutto od in parte, vengano convertite in rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, poichè la disposizione contenuta nell'articolo 2 del presente atto non muta in verun modo gli impegni contratti dall'Amministrazione provinciale di Roma con la legge 6 luglio 1875, n. 2583, come l'Amministrazione medesima non viene a contrarre nessuna nuova obbligazione per il fatto della conversione dei titoli del Tevere in titoli di rendita del consolidato 4.50 per cento netto. »

« Art. 4. Rispetto alla quota di concorso

dovuta al Tesoro dall'Amministrazione provinciale di Roma sulla somma che sarà attinguta ai mezzi ordinari di bilancio o che sarà procurata con l'emissione di rendita 4.50 per cento netto, in luogo e vece delle obbligazioni per i lavori di sistemazione del Tevere, per ricavare il capitale occorrente dal 1° luglio 1895, per il compimento dei lavori di sistemazione del Tevere, giusta il riparto indicato nella tabella annessa alla legge 7 giugno 1894, n. 221, resta inteso che l'Amministrazione provinciale di Roma soddisferà il suo debito verso il Tesoro dello Stato, in uno o l'altro dei due modi seguenti:

1° Se il Tesoro provvederà i fondi occorrenti per le spese dei lavori di sistemazione del Tevere mediante la emissione del nuovo titolo 4.50 per cento netto, l'Amministrazione provinciale di Roma dovrà versare al Tesoro una somma annua corrispondente ad un ottavo di quella che, per interessi ed ammortamento, sarebbe stata pagata ai portatori delle vecchie obbligazioni se queste fossero state emesse;

2° Se il Tesoro dello Stato, anzichè ricorrere all'emissione di nuove rendite, provvederà in tutto o in parte i fondi occorrenti alle spese per il compimento dei lavori del Tevere, con i mezzi ordinari di bilancio, l'Amministrazione provinciale di Roma verserà al Tesoro gli interessi in ragione del 4 per cento netto sull'ottava parte delle somme così pagate e rimborserà la quota d'ammortamento corrispondente alla detta parte di concorso da essa dovuta per cinquanta esercizi finanziari, come se le obbligazioni per i lavori del Tevere fossero state emesse al valor nominale. »

« Art. 5. La quantità delle obbligazioni per i lavori del Tevere, ammortizzabili, che, col regime ora in vigore, si sarebbero dovute emettere negli esercizi finanziari dal 1895-1896 a tutto il 1905-1906, ovvero quella parte di capitale che il Tesoro si procurerà effettivamente con la emissione ed alienazione dei nuovi titoli del Consolidato 4 per cento netto, sarà determinata di esercizio in esercizio finanziario, fissando il prezzo di emissione delle dette obbligazioni in base al corso del Consolidato 5 per cento lordo, o 4 per cento netto, con godimento dal 1° luglio successivo, secondo la media delle quotazioni giornaliere della Borsa di Roma nei mesi di aprile, maggio e giugno. »

L'onorevole Rubini ha chiesto di parlare sull'articolo 5 di questa convenzione?

Rubini. Sull'articolo 15 del disegno di legge.

Presidente. Allora abbia la bontà di aspettare che sia finita la lettura dell'Allegato.

« Art. 6. L'interesse del 4 per cento netto che l'Amministrazione provinciale di Roma dovrà corrispondere al Tesoro, a forma dell'articolo 4 della presente convenzione, sull'ottava parte delle somme pagate dallo Stato coi mezzi ordinari di bilancio, per le spese dei lavori di sistemazione del Tevere, decorrerà dal 1° gennaio e dal 1° luglio successivo alla data del pagamento delle spese medesime. »

« Art. 7. La presente convenzione, stesa in doppio originale, sarà registrata con la tassa fissa di una lira, sarà esente da ogni diritto proporzionale di registro e di bollo e diverrà esecutiva solo quando sarà stata approvata per legge.

« Sidney Sonnino.

Filippo Berardi.

Bonaldo Stringher, direttore generale del Tesoro, *testimone*.

Avv. Carlo Cecconi, capo di Gabinetto, *testimone*. »

« Art. 5. Sono approvate le annesse due convenzioni (sub-allegato L) stipulate dal ministro del Tesoro, rispettivamente addì 15 gennaio e 16 febbraio 1895, col sindaco della città di Napoli e col presidente della Deputazione provinciale di Roma per regolare i rapporti fra il comune di Napoli, la provincia di Roma e il Tesoro dello Stato, agli effetti degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge (allegato L).

« A cominciare dal 1° luglio 1895 il Governo del Re non potrà più valersi delle facoltà concesse dall'articolo 2 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e dell'articolo 1 della legge 2 luglio 1890, n. 6936. »

Metto a partito quest'articolo 5, che comprende le due convenzioni (sub-allegato L) di cui si è dato lettura. Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

« Art. 6. I buoni del Tesoro a lunga scadenza, per i quali sia trascorso il triennio di che all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 7 aprile 1892, n. 111, potranno, sopra domanda del presentatore, essere rimborsati

a cominciare dall'esercizio finanziario 1895-1896, mediante tanta rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, in valor capitale quanta, valutata al corso della Borsa di Roma del giorno in cui i Buoni siano presentati per il rimborso, se ne possa acquistare col capitale rappresentato dai Buoni medesimi, purchè il corso del 4.50 per cento non sia sotto la pari.

« Il ministro del Tesoro è autorizzato a procacciarsi i fondi che gli abbisognassero per anticipare il rimborso di detti buoni del Tesoro a lunga scadenza, in conformità e per gli effetti dell'ultimo comma dell'articolo 2 della citata legge 7 aprile 1892, n. 111, mediante alienazione di titoli di rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, purchè l'alienazione venga fatta ad un prezzo capitale non inferiore alla pari. Questi rimborsi anticipati non potranno eccedere l'ammontare di 30 milioni di lire per esercizio, a partire dal 1895-96.

« Gli interessi non riscossi sui buoni del Tesoro a lunga scadenza ammessi al rimborso anticipato, mediante cessione di rendita consolidata 4.50 per cento, ovvero in contanti, saranno corrisposti a tutto il giorno anteriore a quello della presentazione.

(È approvato).

« Art. 7. Le esenzioni dalle tasse di bollo e dalle tasse per concessioni governative e per atti e provvedimenti amministrativi portate dal Regio Decreto legislativo del 26 gennaio 1882, n. 621 (serie 3ª), e confermate con l'articolo 21, lettera d. della legge 14 luglio 1887, n. 4702 (serie 3ª), sono pure estese alle operazioni di conversione e cambio che saranno richieste ai termini della presente legge (Allegato L). »

(È approvato).

« Art. 8. Il Governo del Re è autorizzato a convertire, a parità di rendita netta, i certificati di rendita nominativa 3 per cento, creati a forma dell'articolo 4 della legge 26 marzo 1885, n. 315 (serie 3ª), in certificati di rendita nominativa, non tramutabili in titoli al portatore, 4.50 per cento, esente da qualsiasi imposta presente e futura. »

A questo articolo 8 dell'allegato L viene costituito d'accordo fra il Ministero e la Commissione il seguente:

« Il Governo del Re è autorizzato a convertire a parità di rendita netta in certificati di rendita nominativa non tramutabili in titoli al portatore 4.50 per cento esente da qualsiasi ritenuta per imposta presente e futura i titoli dei seguenti debiti:

1° Certificati di rendita nominativa 3 per cento creati a forma dell'articolo 4 della legge 26 marzo 1885 n. 315 (serie 3ª);

2° Certificati provvisori del debito perpetuo 5 per cento dei comuni di Sicilia creati a forma del Regio Decreto 29 aprile 1863 n. 1223;

3° Titoli del debito perpetuo 5 per cento a nome dei Corpi morali in Sicilia, di cui al Sovrano Rescritto del dì 8 dicembre 1841;

4° Titoli della rendita 3 per cento assegnata ai cosiddetti creditori legali delle provincie Napoletane, di cui alla legge 25 gennaio 1806. »

(È approvato).

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Io proponerei, giacchè questo articolo è approvato, di invertire e di mettere l'articolo 7 al posto dell'articolo 8.

Presidente. Sarà fatta questa trasposizione. L'articolo 7 diventa 8 e l'8 diventa 7.

Torniamo all'articolo 15 del disegno di legge.

« Art. 15. Sono approvate le disposizioni contenute nell'allegato L, che forma parte integrante della presente legge, riguardanti la conversione di vari debiti dello Stato e di buoni del tesoro a lunga scadenza in consolidato 4.50 per cento netto da qualsiasi imposta presente o futura. »

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini.

Rubini. Io non ho che da pregare l'onorevole ministro del tesoro di volermi dare alcuni chiarimenti.

Ho letto con piacere che la Commissione e il ministro si accordarono nel proporre l'aumento fino a centesimi 25 per ogni 100 lire, di quel tanto in più di rendita che si dovrebbe dare a coloro che presentano i titoli da convertire, secondo i casi e secondo le qualità dei titoli medesimi. Perchè, se ciò non si fosse fatto, è certo che le disposizioni di questo articolo di legge sarebbero rimaste, secondo il mio modo di vedere, lettera morta.

Malgrado però questo aumento, io temo

che poco più di meglio attenda questo articolo di legge.

Si tratta di fare una conversione che è un poco a rovescio di tutte le conversioni che finora si sono eseguite. Finora, in generale, le conversioni passarono da un titolo a maggiore interesse verso un titolo ad interesse minore. Ma qui vediamo quali sono questi titoli convertibili: un cinque lordo che diventa un quattro netto; obbligazioni 3 per cento, che stanno al di sotto di altre al 40 per cento del loro valore nominale, ed attendono dal tempo di poterlo raggiungere e di essere rimborsate a quel valore; obbligazioni di risanamento della città di Napoli, del Tevere, dei certificati nominativi; tutti titoli, tranne i certificati nominativi, che hanno un interesse inferiore a quello del nuovo. E debbesi dire egualmente del nuovo titolo aggiunto dalla Commissione, ch'è il consolidato 3 per cento.

L'onorevole ministro può egli credere che, anche con l'allettativa dei 25 centesimi, le obbligazioni 3 per cento, che costituiscono la massa maggiore dei titoli da convertire, e il consolidato 3 per cento, affluiranno al cambio volentieri?

Io non lo penso, perchè se il titolo nuovo sta già oggi al di sopra della pari, nonostante che all'articolo 16 successivo a questo si garantisca il possessore contro l'eventuale nuova operazione di conversione fino al 1900, io credo che nessuno vorrà prendere un titolo che è soggetto a questo pericolo di una prossima nuova diminuzione d'interessi contro titoli che non hanno altro che migliorare in attesa del futuro.

Secondo qualche conto così fatto alla buona, sembra a me che, per esempio, le obbligazioni tre per cento attendono dal beneficio del rimborso un vantaggio che si può rappresentare con 22 e forse anche con 23 centesimi all'anno per cento.

Ora se l'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di bonificare soltanto 25 centesimi per dare a queste obbligazioni un titolo che è garantito contro la conversione soltanto ancora per cinque anni, non troverà nessuno che voglia spossessarsi del 3 per cento ammortizzabile per il 4.50 per cento consolidato. E tanto più non lo troverà, egregio ministro, perchè la classazione di titoli a vari interessi si fa volentieri nella massa del pubblico: i vari tipi si adattano ai diversi in-

tendimenti. Per esempio, l'obbligazione tre per cento, massimamente la nostra che, per disgrazia del paese, è così bassa, si presta benissimo ad essere un titolo d'impiego di famiglia, come risparmio. Il padre di famiglia si attende dal miglioramento successivo del titolo il miglioramento della sua posizione patrimoniale, mentre può godere, senza scrupolo, fino all'ultimo centesimo il frutto che il titolo gli rende.

Sono semplicemente considerazioni, che io faccio, non proposte.

Però io avrei quasi creduto che l'onorevole Sonnino, viste le difficoltà, che si devono esser presentate, necessariamente, alla sua mente, ancora prima che a me, di ottenere lo scopo che egli vuol raggiungere, mediante il titolo al 4,50 netto, quasi quasi l'abbandonasse soltanto a quell'ufficio, al quale egli l'aveva destinato fino dall'anno scorso, di prendere il posto della rendita del Fondo del culto e della Congregazione di carità di Roma, e imperniasse la sua nuova operazione di tesoro con titolo ad interesse più basso, per esempio, 4 per cento netto, interno.

Ma l'onorevole Sonnino ha creduto bene di non moltiplicare i titoli, di non ammassarne uno ancora prima che quasi sia nato e ha tenuto fermo col titolo 4,50, come aveva proposto l'anno scorso; ed ha dovuto allora accordarsi con la Commissione per avere la facoltà di accordare un compenso, che è larghissimo, e cioè sino a 25 centesimi per ogni 100 lire a coloro che domanderanno la conversione.

Così egli si è messo nella condizione di chiedere alla Camera e la Camera si mette nella condizione di acconsentire al ministro una facoltà che è veramente straordinaria.

Io la riconosco necessaria, ma però sarebbe bene che tutti i nostri provvedimenti dovessero avere vita propria normale tale da non richiedere di queste facoltà che possono in mano di un ministro, il quale non sia l'onorevole Sonnino, diventare anche pericolose. E con questa dichiarazione ho finito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Pochissime parole in risposta all'onorevole Rubini come schiarimento. Certo convengo con lui che non è molto probabile che colla sola facoltà di concedere 25 centesimi per 100 lire si presentino alla conversione molte obbliga-

zioni 3 per cento ferroviarie o molto consolidato 3 per cento.

Questo già dichiarai l'altro giorno, nella discussione generale, all'onorevole Luzzatti. Ma, d'altra parte, essendosi data a tutti i titoli redimibili aventi un interesse non superiore al 5 per cento, questa facoltà di conversione, non v'era una ragione speciale, ora che le obbligazioni ferroviarie prenderanno il loro vero e proprio carattere di titoli di Stato, di non conceder loro una facoltà concessa a tutti gli altri titoli redimibili. Sia che avvenga, sia che non avvenga questa conversione sarà sempre possibile fare (allorchè si tratti di somme grosse) convenzioni speciali, subordinandole all'approvazione del Parlamento quando questa occorresse.

Riconosco anch'io che quella del supplemento dei 25 centesimi è una facoltà discretamente larga, ma l'onorevole Rubini conviene con me che è anche utile che il tesoro possa averla. Ad ogni modo è un limite massimo e non altro. Credo che le condizioni del mercato sieno talmente migliorate dall'anno scorso ad oggi da rendere il 4,50 un titolo che probabilmente sarà alla pari o superiore facilmente alla pari. L'articolo che garantisce da qualsiasi conversione per cinque anni può rendere abbastanza pratico tutto l'insieme delle disposizioni contenute nella legge ed ottenere un discreto beneficio nei bilanci prossimi col ridurre la spesa di un troppo forte ammortamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatti Luigi.

Luzzatti Luigi. Vorrei chiedere all'onorevole ministro del tesoro per quale ragione abbia messo da parte un titolo che rimane il figliuolo abbandonato del tesoro: sono le obbligazioni ecclesiastiche, non quelle redimibili, ma quelle non redimibili. Queste obbligazioni non si redimono, non si convertono in questa nuova rendita, non si convertono in beni ecclesiastici, perchè sono agli sgoccioli. Cosa ne resta? Questo sarebbe il vero titolo, del quale andrebbe cercata la conversione all'interno nel 4 e mezzo. È qui dove le idee del ministro potrebbero applicarsi, e lo stesso se ne toglie l'occasione.

Non potrei improvvisare ora un emendamento; ma raccomando all'onorevole ministro questa proposta nell'occasione di nuovi provvedimenti, che certo non mancheranno nel prossimo bilancio del Tesoro, perchè qui, lo ri-

peto, c'è veramente la possibilità di attuare le sue idee. Tutti i portatori delle obbligazioni ecclesiastiche cercherebbero certamente la conversione nel titolo al 4 e mezzo, a cui comincerebbero a fare un mercato, non di Cassa a Cassa, ma pubblico quale si deve desiderare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Non è stata una dimenticanza, onorevole Luzzatti. Una delle ragioni l'ha detta Lei stesso: qui non si tratta di un vero titolo redimibile ad ammortamento fisso. Quindi per ora non peserà sul bilancio come ammortamento. Ma c'è anche un'altra considerazione, perchè la prima non sarebbe bastata per sé stessa a giustificare l'esclusione di questo titolo dalle conversioni. Io non ho voluto in alcun modo toccare i diritti di coloro che hanno acquistato i beni ecclesiastici colla facoltà di poter pagare con obbligazioni. Quando fu sospesa l'emissione di queste obbligazioni, agli acquirenti dei beni fu concesso un abbuono del 15 per cento sul pagamento in denaro, essendosi riconosciuto che la mancanza dei titoli non previsti dalla legge originale recava loro un danno. Siccome gli acquirenti dei beni ecclesiastici restano ancora col diritto di pagare con obbligazioni, io non ho voluto toccarli nemmeno indirettamente, per non esser poi costretto a compensarli con un abbuono sul prezzo dei beni medesimi. Questo è lo stato delle cose. Ma ogni difficoltà di questo genere cesserà in avvenire; del resto non v'è nemmeno urgenza di provvedere, visto che nel bilancio non c'è ammortamento che pesi.

Presidente. Onorevole Luzzatti, desidera riparlare?

Luzzatti Luigi. Si tratta di una semplice facoltà che non leterebbe diritti, perchè ai corsi del giorno non conviene più cercare queste obbligazioni per pagare beni ecclesiastici. A ogni modo il ministro cerchi di tener conto di questo pensiero per accreditare la conversione libera da un titolo all'altro, perchè Ella stesso convenne che il titolo ferroviario era una speranza futura: ma oggi non c'è tornaconto per farlo neppure con le modificazioni apportate dalla Commissione e dal Ministero, nelle quali si è tenuto conto delle osservazioni fatte nel mio discorso. Qui invece ci sarebbe l'occasione di sperimentare questa conversione: e io raccomando al ministro di tenerne conto per l'avvenire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatti Ippolito.

Luzzatti Ippolito. Su questo articolo 15 pregherei l'onorevole ministro di vedere se non convenga modificare la dizione dell'ultima parte dove si parla di conversione in consolidato 4.50 per cento netto da qualsiasi imposta presente e futura. L'articolo seguente che si riferisce alla stessa cosa, accenna ad un titolo esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura. Mi pare che sarebbe opportuno concordare la dizione dei due articoli perchè non accada che l'articolo 15 accenni ad un titolo che mai per nessuna forma di riscossione possa essere colpito da imposta, e l'articolo 16 accenni che all'essenzione da imposta per ritenuta.

Presidente. Ma questo emendamento potrà essere proposto all'articolo 16. Ora approviamo il 15.

Luzzatti Ippolito. No: bisognerebbe mettere nel 15 questa modificazione che del resto è conforme alla dicitura adoperata nella legge dell'anno scorso, dove si parla della creazione del nuovo titolo.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Trovo giusta l'osservazione dell'onorevole Luzzatti Ippolito e propongo che dove si dice « 4.50 netto » si aggiunga *esente da qualsiasi ritenuta per imposta presente o futura*.

Questa è la dizione vera e propria usata nella legge 1894.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Saporito, relatore. Dopo le dichiarazioni del ministro in merito alle obiezioni dell'onorevole Rubini, la Commissione nulla ha da dire. Tali obiezioni si riferiscono a ciò che l'onorevole Luzzatti aveva detto nella discussione generale. Una questione grave è quella di sapere se sarebbe stato meglio creare un titolo al disotto del 4.50 per cento: ma ciò ci porterebbe ad una discussione teorica e ci farebbe perdere del tempo.

Poichè l'onorevole Rubini non fa alcuna proposta, la Commissione si associa a ciò che ha detto il ministro.

Presidente. Metterò dunque ai voti l'articolo 15 così modificato:

« Art. 15. Sono approvate le disposizioni contenute nell'allegato L, che forma parte integrante della presente legge, riguardanti la conversione di vari debiti dello Stato »

di Buoni del tesoro a lunga scadenza in consolidato 4.50 per cento netto, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura. »

(È approvato).

« Art. 16. I titoli del consolidato 4.50 per cento netto, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, emessi a norma dell'allegato *L*, approvato con l'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, e per effetto della presente legge, non potranno essere assoggettati a conversione a tutto il 30 giugno 1900. »

(È approvato).

« Art. 17. È convertito in legge il Regio Decreto 21 novembre 1894, n. 517 (Allegato *M* alla presente legge) che disciplina il cambio dei certificati nominativi e misti del consolidato 5 per cento con quelli nominativi e misti del nuovo consolidato 4 per cento netto. »

Si dia lettura dell'allegato *M*.

Di Sant'Onofrio, segretario, legge:

**Per il cambio dei certificati nominativi
5 per cento lordo in certificati 4 per cento netto.**

(Regio Decreto 21 novembre 1894, n. 517).

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

« Veduto l'articolo 8 dell'allegato *L*, approvato con l'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, con cui è creato un tipo di rendita consolidata al 4 per cento, esente da ritenuta per qualunque siasi imposta presente e futura;

« Veduto l'ultimo comma del citato articolo 8, col quale si dispone che le norme per il cambio delle rendite nominative e miste del consolidato 5 per cento, in rendite nominative e miste del consolidato 4 per cento, saranno stabilite con Decreto Reale da convertirsi in legge;

« Veduta la legge 10 luglio 1861, n. 94, con cui fu costituito il Gran Libro del Debito pubblico;

« Veduta la legge 29 aprile 1877, n. 3790, (serie 2ª), che autorizza la iscrizione nel Gran Libro del Debito pubblico di rendite miste, ossia nominative con cedole al portatore;

« Veduto il Nostro decreto 28 febbraio 1878, n. 4327 (serie 2ª), che provvede alla esecuzione della legge predetta;

« Veduto il regolamento per l'Amministrazione del Debito pubblico, approvato con Regio Decreto 8 ottobre 1870, n. 942, modificato coi Reali Decreti 20 settembre 1874, n. 2058 (serie 2ª), 4 luglio 1889, numero 6232 e 7 maggio 1891, n. 233;

« Veduto il regolamento per l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, approvato con Nostro decreto del 9 dicembre 1875, n. 202 (serie 2ª);

« Veduto il Nostro decreto 21 novembre 1894, n. 516, riguardante i nuovi tipi di consolidato 4 e 4.50 per cento netto;

« Sentito il Consiglio dei ministri;

« Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il Tesoro;

« Abbiamo decretato e decretiamo:

« Art. 1. Il cambio dei certificati nominativi e di quelli di rendita mista del consolidato 5 per cento, in altri nominativi e misti del consolidato al 4 per cento, esente da ritenuta per qualunque siasi imposta presente e futura, creato con l'allegato *L*, approvato con l'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, alle condizioni stabilite nell'articolo 8 del predetto allegato, potrà effettuarsi, quando il titolare ne abbia la libera disponibilità, sopra semplice sua domanda, accompagnata dal certificato di rendita. »

« Art. 2. Il cambio dei certificati nominativi del consolidato 5 per cento, in quelli del consolidato 4 per cento intestati a persone incapaci o ad Enti morali sottoposti a tutela, è considerato atto di semplice amministrazione, e si effettuerà a richiesta del genitore esercente la patria potestà, del tutore, del curatore ed amministratore o rappresentante, senza che questi siano tenuti a dar prova di alcuna speciale autorizzazione, o ad adempiere a qualunque formalità giudiziaria, sulla semplice presentazione del titolo e della domanda.

« Per i certificati intestati a persone incapaci, la firma e la qualità dei richiedenti dovrà essere riconosciuta e certificata da agente di cambio accreditato per le operazioni di debito pubblico o da notaio, e, per i certificati a favore di Enti morali, dall'autorità competente. »

« Art. 3. È pure considerato atto di semplice amministrazione l'operazione di cambio

dei certificati, sui quali siano annotati vincoli d'usufrutto d'ipoteca o di altra natura, e l'operazione stessa sarà eseguita a richiesta della persona alla quale il titolo è intestato, senza che occorra il consenso delle persone a favore delle quali i detti vincoli siano costituiti, o altra autorizzazione o formalità qualsiasi, e mediante produzione della semplice domanda accompagnata dal titolo di rendita.

« Eseguita l'operazione di cambio, dovrà essere fatto invito alla persona, a favore della quale esista il vincolo di usufrutto, di ritirare il nuovo certificato, contro consegna di quello da essa posseduto. »

« Art. 4. Qualora venga chiesto il cambio di più certificati nominativi intestati ad una stessa persona o ad un solo Ente o Corpo morale, non gravati da vincoli o da ipoteche diverse, la Direzione generale del debito pubblico, se non sarà fatta espressa dichiarazione contraria, accenderà, sul consolidato 4 per cento, una sola iscrizione, a favore della persona o dell'Ente o Corpo morale titolare, per la rendita complessiva rappresentata dai detti certificati. »

« Art. 5. Le disposizioni del presente Decreto sono estese alla Cassa dei depositi e prestiti, che viene autorizzata a provvedere, sopra semplice domanda dei titolari dei depositi e loro aventi diritto, alla conversione in titoli del consolidato 4 per cento di quelli del consolidato 5 per cento depositati tanto presso l'Amministrazione centrale, quanto presso le Intendenze di finanza, sempre quando non vi siano liti pendenti e non esistano opposizioni od altri impedimenti. »

« Art. 6. La Direzione generale del debito pubblico è autorizzata ad emettere le cartelle al portatore del consolidato 4 per cento netto per il cambio dei titoli del consolidato 5 per cento, colle firme impresse mediante apposito marchio con fac-simile.

« Alla impressione di tali firme assisterà un rappresentante della Corte dei conti. »

« Art. 7. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. »

« Ordiniamo, ecc.

« Dato a Monza, addì 21 novembre 1894.

UMBERTO.

Sidney-Sonnino.

Visto, il guardasigilli

V. Calenda di Tavani.

Pongo ai voti l'articolo 17 che comprende l'approvazione dell'allegato *M*.

(È approvato).

Art. 18.

Nel limite massimo di 800 milioni di lire fissato dall'articolo 2 dell'allegato *I*, approvato con l'articolo 11 della legge 22 luglio 1894, n. 339, per qualsiasi emissione di biglietti di Stato, è compreso anche il valore nominale dei buoni di cassa da 1 e 2 lire creati secondo le disposizioni approvate con l'articolo 14 della citata legge ed emessi contro immobilizzazione di monete divisionali italiane di argento.

La somma di 400 milioni di lire, oltre la quale, ai termini della medesima legge, ogni emissione di biglietti di Stato dev'essere interamente coperta da valuta metallica, è ridotta a 320 milioni; e le somme di 400 milioni di lire, di cui nel primo comma dell'articolo 3 del citato allegato, e di 200 milioni, di cui alla lettera *b* dello stesso articolo, sono rispettivamente elevate a 480 e a 280 milioni, restando in esse compreso il valore nominale dei buoni di cassa creati a forma delle disposizioni vigenti.

Entro tali limiti potrà pure essere immobilizzata, come riserva speciale dei biglietti di Stato, una somma di 20 milioni di lire di monete divisionali d'argento di conio italiano.

(È approvato).

Art. 19.

Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, il ministro del tesoro provvederà al deposito, presso la Cassa dei depositi e prestiti, come riserva speciale di 400 milioni in biglietti di Stato presentemente emessi, della somma di 80 milioni di lire in specie d'oro e in monete d'argento di conio italiano, di cui non più di 20 milioni in moneta divisionale d'argento ai termini dell'articolo precedente.

(È approvato).

Art. 20.

Compiuta l'estinzione dei debiti redimibili della tabella *A*, e al termine dell'esercizio 1898-99, nel quale si chiuderà l'operazione sui debiti redimibili della tabella *B*, secondo le disposizioni contenute nell'allegato *M*, approvato con l'articolo 13 della legge 22 luglio

1894, n. 339, l'avanzo che, per le disposizioni medesime, sarebbe devoluto al Tesoro dello Stato, sarà, invece, destinato a diminuzione del debito pubblico, mediante corrispondente annullamento di rendita sul Gran Libro.

Non potrà quindi essere destinata a scopo diverso da quello previsto dalla legge mentovata qualsiasi parte della rendita messa a disposizione della Cassa dei depositi e prestiti per il servizio dei debiti redimibili descritti nelle tabelle citate; e la stessa rendita non potrà essere alienata se non nelle porzioni strettamente necessarie in ogni esercizio per provvedere, nella misura dei rispettivi stanziamenti di bilancio, i fondi occorrenti per gli interessi, i premi e l'ammortizzazione dei debiti redimibili indicati.

(È approvato).

Art. 21.

Tutti i fondi della Cassa dei depositi e prestiti, provenienti dai depositi del risparmio e dai depositi volontari, saranno impiegati per non meno di una metà in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, e pel resto in prestiti alle provincie, ai comuni e ai consorzi, ai termini delle leggi vigenti, o in conto corrente col Tesoro.

(È approvato).

Art. 22.

A deroga di quanto dispone l'articolo 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, il ministro del tesoro, di concerto col ministro dell'agricoltura, industria e commercio, e col ministro delle poste e telegrafi, avrà facoltà di mutare, anche semestralmente, la ragione dell'interesse sulle somme depositate a titolo di risparmio, quando lo esigano le condizioni del mercato.

Per la prima volta, dopo la promulgazione della presente legge, purchè entro trenta giorni dalla pubblicazione di essa, la detta facoltà potrà essere esercitata pel tempo che mancherà a compier l'anno 1895.

(È approvato).

Art. 23.

La ragione dell'interesse, da stabilirsi con decreti reali, registrati alla Corte dei conti, per i buoni del Tesoro di ogni specie, che saranno emessi dopo la promulgazione della presente legge, sarà esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura.

A questo articolo 23 viene proposta la seguente aggiunta:

Aggiunta all'articolo 23 del disegno di legge.

« L'applicazione dell'articolo 61 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, per quanto riguarda i Buoni del Tesoro, avrà effetto detraendo dall'accertamento dei redditi soggetti a ricchezza mobile delle Casse di risparmio istituite a scopo di beneficenza una somma uguale agli interessi derivanti dai Buoni medesimi.

« Rubini, Gemma, Mussi, L. Luzzatti, Miniscalchi, Cottafavi, Danieli, Sacchetti, Wollemborg, Cerutti, Colombo G., Martinelli, Tecchio, Ferrero di Cambiano, Costa Alessandro, Pini, Marcora, Tacconi, Brena, Gorio, Diligenti, Macola, Menafoglio, Sineo, Fasce. »

Primo iscritto su questo articolo è l'onorevole Mussi.

Mussi. Cedo il mio posto all'onorevole Rubini, parlerò dopo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini.

Rubini. Approfittando della gentilezza del collega Mussi, mi è consentito di dare per il primo alla Camera alcuni schiarimenti sull'indole dell'aggiunta all'articolo 23, che porta la firma di parecchi miei colleghi ed al quale ho pure data la mia.

La legge del 74 sulla ricchezza mobile, portava all'articolo 11 una disposizione, la quale venne stabilita in seguito a diverse trattative fra Casse di risparmio istituite a scopo di beneficenza, ed il ministro delle finanze d'allora; e quella disposizione mirava a far sì che le somme dei depositanti date a frutto alle Casse di risparmio e da queste investite in buoni del tesoro, non dovessero pagare la doppia imposta di ricchezza mobile che senza la disposizione medesima le avrebbe colpite; vale a dire una volta per ritenuta sul buono, una seconda volta per imposta pagata a ruolo dalle Casse di risparmio sui depositi, che sono la materia prima dell'investimento.

Ripeto che la disposizione fu presa d'accordo fra le parti, dopo parecchie trattative e rappresentava una specie di transazione per pretese anche maggiori da parte delle Casse

di risparmio assistite da qualche sentenza favorevole o denegazioni assolute da parte del ministro delle finanze di allora.

Il buon accordo che si era stabilito fra il Tesoro e le Casse di risparmio, preziosissimo per il Tesoro stesso, condusse necessariamente e fortunatamente a quella transazione, salvo che questa è espressa in maniera che con le nuove disposizioni di legge, le quali provvedono a render netto l'interesse dei buoni del tesoro, non potrebbe più essere applicata. Infatti così si esprime l'articolo 11 della legge del 1874 che diventò poi l'articolo 61 della legge del 1887:

« Nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile delle Casse di risparmio istituite a scopo di beneficenza, si determina anche l'ammontare dei redditi derivanti dai buoni del tesoro intestati alle Casse e tenuti da esse in portafoglio, e l'imposta pagata sopra questi redditi per via di ritenuta diretta, si detrae tutto quello che la Cassa deve o per conto proprio o per conto dei depositanti. »

Finchè il buono è al lordo, la detrazione della tassa si può fare, ma, allorquando il buono, come oggi, diventa al netto, e non assorbe più tassa, che in via potenziale, in allora detrazione di tassa non si può più fare.

Da qui la proposta, che forma l'aggiunta della quale ora discorriamo, e che tende a sostituire alla dicitura di allora « detrarre tassa da tassa », l'altra detrarre frutto da frutto, interesse da interesse, e dicendo così le Casse di risparmio fanno già un cospicuo sacrificio, sacrificio uguale a quello di tutti gli altri cittadini che è rappresentato dallo aumento della imposta di ricchezza mobile pei titoli dello Stato dal 15 al 20 per cento; anzi un tanto di più.

Con una semplicissima operazione aritmetica questa mia asserzione si può assodare facilmente da ognuno di voi. Or dunque pare ai proponenti che messa la questione su questo terreno, cioè che non si tratti che di riprodurre ciò che fino ad oggi ebbe vigore che anzi viene a riprodursi in termini migliori pel tesoro, il Governo non dovrebbe avere difficoltà di accettare la proposta.

Molte ragioni, oltre quella del precedente e dell'equità, militano in favore della proposta stessa, perchè già dissi come le casse di risparmio siano il miglior cliente, il più affezionato tanto nei tempi buoni, come nei

tempi cattivi del tesoro, cliente che non si è mai rifiutato di sovvenire il tesoro nei suoi bisogni, allora quando il mercato era chiuso alle richieste ed agli allettamenti più vivi di domande di credito.

Questo cliente ha diritto di essere considerato più di un altro. E d'altronde l'indole degli scopi a cui mirano le Casse di risparmio, che sono istituti di beneficenza, è un altro titolo perchè sia trattato con molta benevolenza dal Governo.

Le Casse di risparmio normali ordinarie si trovano in condizioni tutt'altro che liete, poichè da una parte le preme la concorrenza delle Casse postali che allettano al risparmio con un frutto maggiore; allettamento il quale dal punto di vista economico non è un beneficio, poichè rappresenta bensì per il depositante un lucro maggiore, ma coordina l'impiego di quei denari che il pubblico affida alle Casse postali di risparmio governative a scopi meno utili, di quelli che in generale sono gli impieghi delle Casse. Generalmente sappiamo che fine fanno i depositi affidati al Governo: in gran parte vanno a sovvenire il tesoro nei bisogni dell'Amministrazione, bisogni che quasi sempre rappresentano debiti fatti, perchè le spese superarono le entrate.

E d'altra parte ancora le Casse di risparmio ordinarie si trovano soggette ad una nuova concorrenza, che prima d'oggi non era avvertita, ed è la concorrenza delle Casse libere diocesane, che in alcuni punti del paese si fa sempre più vigorosa. Anche per questa ragione giova al Governo di non depauperare le risorse delle Casse di risparmio, di lasciarle libere, di poter fare in modo che esse diano un discreto e remuneratore interesse ai loro depositanti, perchè alla loro volta possano sovvenire il tesoro stesso nei suoi bisogni, ciò che le Casse delle quali ho discorso probabilmente non farebbero.

Infine c'è un'altra ragione, e questa mi pare la principale, che suffraga la nostra proposta.

Se questa non fosse accettata ne seguirebbe che il danaro investito dalle Casse di risparmio in buoni, invece di fruttare ad esse un lucro pur che sia, fosse anche soltanto di un centesimo o due per ogni cento lire di capitale, frutterebbe ad esse una perdita sicura. Ed il conto è presto fatto. I buoni, poniamo, a lunga scadenza danno il 4 per cento lordo, equivalente a 3.20 per cento netto.

Viceversa le Casse di risparmio danno al

cliente il 3 per cento; poi su questo 3 per cento pagano l'imposta di ricchezza mobile, che oggi col 15 per cento, equivale ad altri 45 centesimi. Sicchè il deposito costa alla Cassa di risparmio lire 3.45. Poi mi vorrà accordare l'onorevole ministro qualche centesimo per le spese di amministrazione.

Per quanto si tratti di amministrazione economa, almeno un .15 centesimi per cento di spese d'amministrazione sono certi. Dunque in Italia il denaro del deposito costa alle Casse di risparmio il 3.60 per cento; mentre dal tesoro non riceverebbero che il 3.20. Perdita netta, 40 centesimi per cento.

Come è possibile, onorevole ministro del tesoro che così possa continuare quella feconda amicizia, quello scambio frequente e generoso di aiuti che si danno reciprocamente il Tesoro e le Casse di risparmio? Sarebbe assolutamente impossibile, poichè nessuno ricerca (e sarebbe cattiva amministrazione) impieghi del denaro, i quali, invece di dare, sia pure un piccolissimo guadagno, non darebbero che una perdita, e perdita ragguardevole poichè si tratta di almeno 40 centesimi per ogni 100 lire. Ora ciò può avvenire per impieghi poco considerevoli, di semplice comodo di cassa; non per impieghi considerevoli.

Vede dunque l'onorevole ministro come, riguardata la questione sotto tutti i suoi aspetti, giovi al Governo come giova alle Casse, di continuare con quel sistema di equa compensazione che finora ha avuto vigore e che sarebbe pericolosissimo di abbandonare. Imperocchè una volta rotta la catena che tiene così vincolato il Tesoro alle Casse, ne verrebbe da parte delle Casse un diverso indirizzo nell'impiego dei loro capitali.

E una volta che i loro capitali fossero diversamente impiegati, ancorchè ne avessero tutta la buona volontà, non potrebbero sovvenire il Governo in caso di bisogno, poichè in quei giorni, come succede di solito, la crisi portandosi da un ramo all'altro della attività economica, in quei giorni precisamente gl'impieghi da esse fatti diversamente sarebbero difficili ad essere realizzati dalle Casse stesse; e quindi le Casse, ripeto, malgrado loro, non potrebbero sovvenire il Governo, in quei giorni che ne sentirà il bisogno.

Ora è specialmente tenendo conto dei giorni di crisi che occorre di considerare i rapporti economici e finanziari, poichè quando

tutto è sereno, quando il sole splende senza nessuna nube, allora il denaro non è restio e non si rende refrattario alla nostra richiesta. Ma invece quando sorgerà la tempesta, in quel giorno voi non vi troverete più d'intorno i vostri fedeli clienti, quelli che assorbono più di una metà dei 270 o 280 milioni di buoni e in quel giorno il ministro del tesoro sarà ben malcontento di avere con un tratto di penna rotto quei buoni rapporti, i quali furono fin qui e saranno, speriamolo, ancora l'arra più sicura, la garanzia migliore per la soddisfazione dei suoi bisogni. (*Bravo!*)

Presidente. L'onorevole Mussi ha facoltà di parlare.

Mussi. Dopo l'esposizione limpidissima ed autorevole dell'onorevole Rubini io aggiungerò pochissime parole, perchè non è certo allettante il parlare in quest'ora bruciata ad una Camera stanca e sfinita.

Io prego l'onorevole ministro di pesare bene la gravità della misura che egli propone.

Si afferma che il Gabinetto propone nel suo disegno colossale delle imposte blande. Anche il *Laudano* è un farmaco molto blando, ma, se invece di prenderne quattro o cinque gocce, ne bevè un bicchiere si accorgerà presto dell'effetto letale del blando oppiato di cui abusò. L'onorevole Rubini ha in fatti dimostrato eloquentemente, come le disposizioni proposte dal Governo sarebbero tali da costringere le Casse di risparmio a ritirare in gran parte i capitali, che essi impiegano in buoni del tesoro.

Il buono del tesoro giova alle Casse di risparmio, perchè titolo rimborsabile ad epoca fissa. Si possono ripartire le somme versate al Governo nei diversi mesi dell'anno, conservando così al capitale delle Casse quella mobilità, certezza e regolarità di rimborsi di cui esse hanno bisogno. Ma quando noi dovremo andare incontro a quei gravi danni che l'onorevole Rubini ha dimostrato, certamente noi dovremo se non assolutamente abbandonare la clientela del Governo, certo limitarla di molto.

L'onorevole Luzzatti Luigi ebbe ad affermare e dichiarare lealmente in questa Camera, che la operazione dei buoni settennali in gran parte è riuscita per l'appoggio efficace e prezioso delle Casse di risparmio ed i calcolatori esatti hanno stimato, che le Casse di risparmio hanno attualmente investito in buoni del tesoro circa 144 milioni.

La Cassa di risparmio di Milano che impiega da 60 a 80 milioni nei buoni del tesoro dai provvedimenti proposti potrebbe subire un danno di circa un milione.

Ora io mi domando perchè il ministro vuole oggi spezzare il bicchiere, in cui egli e i suoi predecessori hanno così largamente bevuto tutte le volte che ebbero sete, alla fonte pura e sana del risparmio d'Italia. Mi pare che egli proponga una misura tutt'altro che prudente ed utile anche alla finanza dello Stato.

Io non mi permetterò di ricordare i grandi servigi che alle Casse di risparmio si sono sempre domandati, e che queste hanno accordati.

Quando il ministro Berti propose la Cassa per gl'infortuni del lavoro, fu coi fondi delle Casse di risparmio, e specialmente con quelli della Cassa di Lombardia, che si raccolse il capitale di garanzia necessario per creare quella benefica istituzione, unico saggio di quella così detta legislazione sociale, di cui tanto si è parlato, che è così vivamente desiderata e pur sempre dimenticata. Quando si propose di istituire un nuovo Credito fondiario nelle Province meridionali non dimentichino i nostri fratelli del Mezzogiorno, il largo patrocinio e sussidio finanziario accordato dalle Casse di risparmio, le quali perciò sono una istituzione che si distende, come rete benefica, su tutto il Regno, anche in quella occasione la Cassa di risparmio di Lombardia, la più potente di tutte, si è impegnata a contribuire una somma di lire 600,000.

Io non ricorderò qui le cospicue somme, che tutti gli anni si erogano per la beneficenza pubblica provvedendo ai bisogni più urgenti sociali e morali di una vasta regione italiana.

Ma mi permetterò di osservare che l'onorevole ministro afferrando la marra e cercando di chiudere colla ghiaia infeconda della sua legge, questa sorgente viva e probatica, alla quale tutti hanno fin qui attinto, commette un atto assolutamente incivile.

Io vorrei anche rivolgere una parola ad un ministro, che mi dolgo di non vedere presente, al ministro di agricoltura e commercio, l'onorevole Barazzuoli, che è il naturale tutore delle Casse di risparmio.

Io lo vorrei invocare patrono eloquente ed influente presso l'onorevole Sonnino, di cui tutti ammirano l'austerità, certo sotto molti riguardi lodevole, ma in qualche circostanza,

come nella presente, eccessiva e perciò pericolosa.

L'onorevole Sonnino è forse un discendente legittimo di quel cardinale, (*Si ride*) Francesco Armellini, che, nella prima metà del 1500, in Roma, si lamentava, a quanto affermava Pasquino, che le formiche portavano carichi, a cui l'inesorabile finanziere non poteva applicare la bolletta di porto. (*ilarità*).

Questo dimostra che i finanzieri, in tutti i secoli, sono sempre stati egualmente inesorabili, ed ebbero ed hanno, anche oggi, bisogno di chi imponga qualche freno, al che dovrebbe provvedere l'onorevole Barazzuoli, l'avvocato difensore, legale e legittimo, delle Casse di risparmio.

Aggiungerò un'ultima considerazione. Voglio supporre che l'onorevole ministro, e specialmente quello di agricoltura e commercio, si proponga di spoltrire alquanto il capitale delle Casse di risparmio. In questo caso, la disposizione proposta dovrebbe raggiungere l'effetto di allontanare o frenare alquanto l'impiego del denaro delle Casse di risparmio dal troppo placido mercato dei fondi pubblici per spingerle a solcare il mare pericoloso delle industrie e dei commerci con cauto e sicuro ardimento, certo assai giovevole all'economia nazionale.

Ma in questo caso, come la nutrice amorosa e prudente non nega al bambino il tesoro del suo seno, ma gradatamente lo abitua a cibi più sostanziali, così io prego il ministro Barazzuoli che in certa guisa dovrebbe disimpegnarne il delicato e benevolo ufficio... (*ilarità prolungata*), a non chiudere bruscamente le porte dell'impiego in Buoni del tesoro, poichè il movimento troppo rapido presenterebbe gravi pericoli per la sicurezza dei reimpieghi.

Voi capite benissimo che non si possono spostare 60 o 70 milioni da un giorno all'altro, trovando per essi una prudente collocazione.

Aggiungete che la legge sulle Casse di risparmio ha molto limitato il campo della collocazione dei capitali. Aggiungete che le normali e i regolamenti interni che reggono le Casse sono tutti improntati ad una prudenza, la quale spesso confina colla timidezza. Anche gli amministratori delle Casse di risparmio sono scelti sempre, e ciò è cauto e lodevole consiglio, fra le persone più misurate e prudenti. Se dunque si vuole in parte al-

meno tentare un impiego più vivace dei fondi delle Casse di risparmio, a ciò si dovrà procedere per gradi; e l'onorevole ministro non deve con questa disposizione draconiana, mettere le Casse in seri imbarazzi che potrebbero scuoterne il credito, ma deve accordar loro un trattamento benevolo giustamente dovuto a stabilimenti che resero al paese tanti servizi, alla beneficenza larghi sussidi, al tesoro dello Stato un prezioso e costante appoggio. (*Bene! a sinistra*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatti Luigi.

Luzzatti Luigi. Io avevo già fatto qualche cenno, nel mio discorso sulla discussione generale dei provvedimenti finanziari, intorno alla gravità di questo provvedimento.

L'onorevole Mussi, che tira contro tutti i finanziari, deve ricordare che ve ne furono due, l'uno, Marco Minghetti, grandissimo, e l'altro, che ha l'onore di parlarvi, piccolissimo, che nel 1884 difesero le Casse di risparmio dal fisco. Tutto è stato detto intorno a questo argomento. E io mi permetto qui di fare all'onorevole ministro Sonnino una osservazione, che si dirige personalmente al ministro del tesoro.

Egli, e gliene va data lode, ha ritirati i buoni del Tesoro che erano all'estero, non ritenendo prudente, nè corretto, nelle presenti condizioni del nostro paese, lo avventurare il Tesoro in impegni di questa specie coll'estero. E sta bene; anzi questo programma austero è possibile oggi, perchè coi dazi in oro e coll'*affidavit* è la nazione stessa che fornisce l'oro pei grandi pagamenti all'estero. Sarebbe quindi follia impegnare il tesoro in vendita di buoni all'estero; ma so:ge tanto più evidente, abbandonando la clientela dei banchieri esteri, la necessità di conservarsi fida e sicura la clientela nazionale. Certo noi non siamo passati, da un giorno all'altro, da una condizione così triste a una così lieta di poter fare a meno di accettare le offerte di denaro, che ci vengono dai nostri Istituti. Il ministro fa benissimo a chiudere questo rivolo del credito estero, ma non bisogna privarsi di quello nazionale. Lo hanno detto i colleghi Rubini e Mussi; sono le Casse di risparmio, le vere alleate e le più fide e disinteressate amiche del tesoro; disinteressate perchè, non essendo mosse da stimolo di lucro, come altri Istituti, possono fare al Tesoro le migliori condizioni. E guai

se ad esso fossero mancati in certe occasioni questi seminari della previdenza italiana, queste istituzioni, le quali possono, senza rimprovero degli azionisti, associare il pensiero dell'utile proprio al pensiero dell'utile nazionale. (*Bene!*)

Ora permettetemi che, dal punto di vista suo, di ministro del tesoro, io dica all'onorevole Sonnino: « non le irriti, non le impermalisca, non le offenda senza nessuna necessità ». Gli amministratori di queste istituzioni hanno anche essi il loro amor proprio. Dal 1874 in appresso essendo stati trattati con equità, essi alle preferenze avute a loro riguardo dallo Stato hanno risposto con grandissima larghezza. Quindi è certo che non può essere nel proposito del ministro del tesoro di offendere queste istituzioni, di sviarle dall'acquisto di buoni del tesoro oggi che si è chiusa la via dell'estero. Perchè far questo? Per aver un piccolo beneficio per l'erario. Ma qui sorge la questione del tornaconto misero messo di fronte al tornaconto grande. È evidente che al momento della liquidazione di quest'imposta applicata alle Casse di risparmio, quell'ingegnoso provvedimento che avete trovato vi farà guadagnare non so quanto (perchè si richiedono tanti milioni con questi provvedimenti senza che mai la Commissione della Camera riesca a farne il conto); l'onorevole Rubini, che calcola tutto, dice un milione e mezzo, e questo va bene, è quello che si vede. Ma ciò che non si vede è quanto si può perdere, perdendo la clientela delle Casse di risparmio; il che non può essere nelle intenzioni del ministro. Egli stesso ha sentito l'utilità dell'amicizia di queste istituzioni e non mi par possibile che lor voglia dichiarar guerra. Quindi è proprio dal punto di vista del tesoro che io dico al ministro: « Si pacifichi colle casse di risparmio. » Accetti il nostro provvedimento, oppure ne immagini uno mediano ed efficace; ma, poichè abbiamo per necessità di cose tormentato tanti, faccia in modo che si possano lasciare in pace queste viventi fonti del risparmio nazionale che oggi più che mai dobbiamo curare e considerare come la pupilla dei nostri occhi.

Perchè esse vanno incontro a quei pericoli dei quali ha già accennato, con prudente parola, il mio amico Rubini. È evidente che queste istituzioni di risparmio nazionale sono, oggi, affaticate da concorrenze le quali si presentano formidabili, perchè non parlano sol-

tanto in nome della terra, parlano anche in nome del cielo. E, quando voi associate alla economia nazionale un principio spirituale, ultramontano, il quale la suffraghi e la assista, voi vedete come anche il risparmio si possa quasi per miracolo moltiplicare e fruttificare, sviandosi dalle antiche istituzioni a favore delle nuove.

Certo, questa concorrenza deve essere aperta a tutti. Noi non vogliamo un risparmio privilegiato per gli uni e offeso per gli altri; ma, dico, non è in questo momento in cui le Casse di risparmio postali son giunte già a 450 milioni; in cui il ministro del tesoro, per renderle sempre più flessibili e dar loro un carattere più commerciale, si riserva la facoltà di mutare rapidamente la ragione dell'interesse, che prima non aveva; non è in questo momento in cui altre istituzioni sorgono con un programma, il quale possiamo, pel momento, non curare, ma ha un grande valore economico, sociale e morale, che noi dobbiamo infliggere a queste Casse di risparmio una nota la quale le farebbe credere non degne di quel trattamento d'equità finora goduto. Ci perderebbero la nazione e il tesoro.

Affari di questa specie nè il ministro del tesoro, nè il Parlamento possono volerli. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Onorevole ministro...

Sonnino Sidney, *ministro del tesoro.* Qui si tratta di completare quell'indirizzo generale che si è già determinato con la legge dell'anno scorso, di ridurre al netto la ragione dell'interesse di tutti i titoli di Stato.

Sarebbe assurdo che si cercasse di portare tutti i debiti consolidati dello Stato, al netto, e che i soli buoni del tesoro restassero al lordo.

Non voglio ora entrare nella questione teorica generale, intorno alla ripercussione della ritenuta sui debiti di Stato, e sulle conseguenze di essa a detrimento del credito pubblico.

Il fatto è che con l'articolo proposto non si fa che ridurre il saggio di emissione all'interesse netto effettivo, che è quello su cui si contrattano effettivamente oggi i buoni del tesoro.

Ridotto l'interesse al netto, sparisce ogni apparenza d'imposta. Quindi non si può più parlare di duplicazione di tassa, e non si può più invocare da nessun Istituto, qualunque

sia il suo scopo, una esenzione di fronte a tasse.

Ora, gli onorevoli Rubini e Mussi, ed in minor misura anche l'onorevole Luzzatti, hanno accennato a tre ordini di considerazioni per le quali, o con la forma dell'emendamento dell'onorevole Rubini, o con altra forma, sia mantenuta una specie di privilegio per le Casse di risparmio di fronte all'assetto generale della imposta. Del resto in quanto alla forma credo che sieno indifferenti.

Luzzatti Luigi. È alla sostanza che teniamo.

Sonnino Sidney, *ministro del tesoro.* Le considerazioni svolte, ripeto, si basano su ragioni giuridiche, di equità, e finalmente di opportunità e di utilità pel tesoro stesso: su queste specialmente si è insistito.

Guardiamo alle ragioni giuridiche.

La condizione creata colla legge del 1874 fu motivata appunto dal dubbio della duplicazione della tassa. E questo apparisce chiaro dalle motivazioni indicate dai ministri di allora, per introdurre l'esenzione rispetto ai buoni del tesoro, mentre non se ne faceva alcuna riguardo al consolidato. Dicevano essi che nella rendita dei consolidati non essendo fisso il capitale, o almeno essendo soltanto nominalmente fisso, l'imposta di ricchezza mobile nei nuovi acquisti viene compensata dalla riduzione del prezzo capitale effettivo.

Cosicchè l'importo essendo eliminato dal prezzo manca la duplicazione della tassazione.

Nei buoni del tesoro, invece, essendo fisso il capitale, manca la possibilità della compensazione, onde la duplicazione dell'importo a carico dei depositanti, epperò la giustificazione del diffalco di cui si discorre.

Intorno all'esattezza di queste osservazioni vi sarebbero parecchie cose da osservare anche in linea di principio, pur risalendo al tempo in cui furono presentate.

Ora poi le condizioni di fatto sono notevolmente diverse.

Vero è che, rispetto ai buoni, non vi ha differenza fra capitale nominale e capitale effettivo, giacchè le contrattazioni sono fatte a parità di capitale, cento per cento. Ma poichè le negoziazioni dei Buoni hanno luogo a brevi intervalli, le condizioni del mercato si riverberano sulla ragione dell'interesse. Il prezzo capitale resta fermo, ma si muove l'interesse, e l'altra parte contraente tien conto del frutto al netto, non della parte figurativa che viene assorbita dall'imposta.

L'interesse dei buoni dipende dai prezzi del danaro sul mercato, prezzi che sono determinati rispetto a tutti i capitali che circolano indipendentemente dall'imposta di ricchezza mobile. Ed è su questi prezzi che il Ministero del tesoro si fonda per fissare l'interesse dei titoli da emettersi.

In questo interesse non c'è nessuna realtà d'imposta, ma solo apparenza; tanto è vero che i buoni del tesoro a lunga scadenza sono stati tutti negoziati al netto e poi si è aggiunto l'imposta anche negli stessi decreti che creavano i buoni.

E così in molti casi si è fatto anche per la negoziazione dei buoni ordinari.

Ma, ripeto, la questione come si presentava allora era già molto contestabile; oggi invece essa diventa assai più grave.

In fatti la misura della ritenuta sui buoni è del 20 per cento, mentre la tassazione per ruoli dei redditi delle Casse di risparmio e dei loro depositanti è del 15 per cento.

Cosicché non solo si detrae tutto l'ammontare della imposta, abbia o non abbia questa ripercussione sul valore del buono, ma un 5 per cento di più. E ciò senza tener conto che il 15 per cento vien calcolato sull'interesse netto pagato ai depositanti, e il 20 per cento invece è calcolato sull'interesse lordo dei buoni; il che già darebbe un beneficio anche ad aliquota pari.

Quindi non solo, in realtà, non c'è duplicazione, ma c'è un abbuono d'imposta, anche sopra una parte di reddito non tassata, vale a dire, contro un milione di reddito in buoni del tesoro, su cui c'è una ritenuta di 200,000 lire, e un milione pagato ai depositanti, su cui c'è una ritenuta di 150,000, lo Stato dovrebbe rendere 50,000 lire alla Cassa.

Sicché data la differenza tra l'imposta sul titolo di Stato e l'imposta per ruolo, c'è una vera anomalia, che mancava nel 1874, quando c'era il 13,20 di qua e il 13,20 di là. La formula adoperata dall'onorevole Rubini non tien conto di questo stato di cose.

Rubini. Sì, che ne tien conto.

Sonnino Sidney, *ministro del tesoro*. Per tenerne conto bisognerebbe diffalcare dalla imposta dovuta sui redditi delle Casse e dei loro depositanti i tre quarti dell'ammontare intero dell'imposta ritenuta sui buoni del tesoro.

E per i buoni ora in possesso delle Casse non si può non introdurre questa correzione

nella legge, data la differenza fra la tassazione dei titoli di Stato e quella per ruoli.

Ma da ora in poi, col nuovo sistema dell'imposta al netto, non ci sarà, nè figurerà più tassazione alcuna. Voi non avete nessuna duplicazione, non avete niente da detrarre, nessuna ingiustizia da lamentare.

Come volete detrarre dal reddito della Cassa dei depositanti, una tassa che non paga?

Infatti, attualmente si verificano delle strane differenze di trattamento. Io cito lo esempio di un Istituto altamente benemerito e per l'economia nazionale e specialmente per il tesoro, come ha dichiarato l'onorevole Mussi, la Cassa di risparmio di Milano, che è il più grande Istituto del Regno. Ma le funzioni di questo Istituto, di fronte al risparmio popolare, somigliano molto a quelle che compie la Banca popolare.

Luzzatti Luigi. Anzi, quella meglio ancora.

Sonnino Sidney, *ministro del tesoro*. Saranno meglio o non lo saranno, quello che importa di stabilire è che esse sono analoghe.

Ora, perchè ci dovrebbe essere un'esenzione d'imposta da una parte per un istituto che per quanto benemerito è sempre un istituto di credito, e non dall'altra? Non vedo una buona ragione che giustifichi tanta disparità di trattamento.

Salva la correzione della differenza risultante dalle disposizioni della legge 22 luglio 1894, per i buoni già emessi, io non intendo togliere alcun diritto esistente; ma per i buoni da emettere non vedo alcuna ragione di far figurare una tassa che non c'è.

Veniamo alle ragioni di equità e di opportunità, che io riconosco veramente tali da meritare ogni considerazione.

Si dice: le Casse saranno danneggiate; badate che queste Casse lottano contro una concorrenza pericolosa e non si trovano in tali condizioni che lo Stato, per altre considerazioni, possa non tener conto di un danno che potrebbe riuscire per esse assai grave.

E si aggiunge: le Casse di risparmio, e specialmente la più importante, come sarebbe quella di Milano, sono i migliori clienti che abbia il Tesoro.

Ma il ministro del tesoro può sempre fare, come ha fatto, delle facilitazioni d'interesse sui buoni da darsi alle Casse di risparmio, appunto per conservarsi questi clienti. Ma dell'opportunità di conservare la clientela col

fare delle concessioni, lasciate anche che sia giudice il ministro del tesoro volta per volta.

Queste facilitazioni sono legittime, sono utili pel tesoro, specialmente quando si tratta di cessioni dirette, che il tesoro faccia alle Casse.

Naturalmente devesi trattare dei buoni ceduti direttamente dal Tesoro alle Casse e da queste conservati nei rispettivi portafogli. Sono dunque d'accordo che conviene, secondo equità, far larghe concessioni alle Casse di risparmio del Regno.

Credo eziandio che sebbene non manchino gli esempi di convenzioni speciali fatte con le Casse medesime, sia opportuno, per rimaner sempre nella perfetta legalità, che il Parlamento accordi espressamente l'autorizzazione al ministro del tesoro, di fare condizioni speciali alle Casse di risparmio.

Nessuno intende quindi depauperare, per servirmi della espressione dell'onorevole Rubini, le Casse di risparmio, che sono tanto benemerite. Le Casse godrebbero non solo dell'esenzione per tutti i buoni, che già hanno, compresi i settennali, ma, acquistando buoni settennali, anche da altri possessori, vengono pure a godere di fronte a questi possessori di un frutto maggiore di quello che questi godono.

Quindi hanno un discreto margine di guadagno come stanno le cose al giorno d'oggi; nell'avvenire poi il ministro del tesoro, quando gli diate questa autorizzazione domandata, potrà fare alle Casse condizioni speciali di favore.

Questo per parte mia intenderei di fare, e credo che qualunque ministro venisse a questo posto farebbe lo stesso.

Come si vede nessuno vuol rompere la feconda amicizia, cui accennava l'onorevole Rubini tra il tesoro e le grandi Casse di risparmio. Ma si può mantenere questa feconda amicizia con accordi speciali altrettanto bene, che con l'esenzione ed il privilegio speciale accordato dalla legge, privilegio che viene a nuocere qualche volta al pubblico e agli altri Istituti che non ne godono.

In fatti il ministro, sapendo che tutta la imposta di ricchezza mobile va a vantaggio delle Casse di risparmio, e trovando nelle Casse di risparmio un potente cliente, è costretto a tenere più basso l'interesse per il pubblico, per non dare un vantaggio troppo

rilevante alle Casse di risparmio, superando le necessità del momento.

Ripeto, quindi, che io sono disposto a fare larghe agevolanze nelle trattative con le Casse di risparmio, e proporrei una nuova forma dell'articolo con la quale si ottenessero questi tre intenti:

1° di potere emettere buoni del tesoro al netto;

2° di togliere l'inconveniente gravissimo attuale, che colla diversità di tassazione apparente dei titoli per ritenuta e la tassazione di redditi per ruoli si possa diffalcare il 20 per cento a chi paga il 15 per cento;

3° di dare autorizzazione al ministro del tesoro di poter fare alle Casse di risparmio di cui si parla nell'articolo 61 della legge del 1877, un interesse maggiore di quello ordinario. Così facendo, io credo che si conservi di fatto il vantaggio che hanno presentemente le Casse: si tolga un privilegio che è, per sè stesso, come privilegio, un pericolo, giacchè potrebbe essere soppresso da un momento all'altro; e non si obbliga il tesoro, come altrimenti si farebbe, a riscattare tutti i buoni settennali posseduti dalle Casse di risparmio, per non trovarsi in questa condizione, di dover pagare ad esse un frutto troppo elevato.

Quindi io proporrei che l'articolo 123 fosse modificato come segue, e spero che la Commissione ed anche i proponenti dell'ordine del giorno vorranno accettare:

1° comma, come nel testo della legge proposta;

2° comma: « Il ministro del tesoro avrà facoltà di accordare sui buoni del tesoro, che vengono ceduti direttamente alle Casse di risparmio, di cui nella legge 15 luglio 1888, n. 1546, un interesse maggiore dell'ordinario, con la condizione che i buoni stessi non vengano dalle Casse di risparmio girati a terzi. » Questa non è una proibizione di girarli a terzi, perchè in certi momenti potrebbe essere anche una necessità per le Casse. Ma in tal caso, quell'interesse maggiore verrebbe a mancare.

Comma 3°: « L'applicazione dell'articolo 61 della legge 24 agosto 1877, per quanto riguarda i buoni del tesoro emessi anteriormente alla pubblicazione della presente legge, avrà effetto detraendo dall'accertamento dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile delle Casse di risparmio istituite a scopo

di beneficenza, una somma uguale al 75 per cento degli interessi medesimi. » Con questo noi conserviamo per i buoni emessi lo stato di fatto e di diritto, come era precedentemente alle diversificazioni fatte nella ricchezza mobile dalla legge del 22 luglio; e per i buoni da emettere, mentre regolarizziamo la condizione dei nostri buoni del tesoro, lasciamo modo al ministro del tesoro di concedere tutte le maggiori facilitazioni agli Istituti, la cui prosperità sta a cuore a me quanto agli onorevoli proponenti.

Presidente. L'onorevole Rubini ha facoltà di parlare; ma lo prego di limitarsi ad una semplice dichiarazione. È l'eterno monito che sono costretto di rivolgere a tutti i colleghi.

Rubini. Onorevole presidente, Ella ha tutte le ragioni. Tuttavia si tratta di un grande interesse.

Del resto io non sono abituato a tenere occupata la Camera con lunghi discorsi; ed anche oggi mi atterro a questa abitudine.

Ma alcune cose che l'onorevole ministro ha asserite, mi pare che non possano rimanere senza risposta.

Disse l'onorevole ministro che è un privilegio quello che si vuole conservare. No, onorevole ministro; già ho spiegato come non si tratti che di un compenso il quale deve eliminare un duplicato d'imposta. Vero privilegio, per quanto di minor valore, sarebbe quello contenuto nella proposta dell'onorevole ministro, il quale vorrebbe esser autorizzato a stipulare patti particolari, colle sole Casse di risparmio.

Certo le Casse di risparmio non se ne dorranno; ma come disposizione legislativa, me lo perdoni l'onorevole ministro, rappresenta più un privilegio la nuova dell'attuale.

L'onorevole ministro ha pure osservato che per il fatto delle altre discriminazioni della categoria A bisognerebbe dare un nuovo atteggiamento alla disposizione dell'articolo 61, anche in riguardo ai buoni in corso.

Onorevole ministro, è questa una proposta assai grave, perchè sarebbe una disposizione in parte retroattiva e contraria alla legge del 1867. Per parte mia non vorrei mai assumermi la responsabilità di aderire a ciò che Ella propone col terzo comma del nuovo articolo 23 per ciò che essa contiene di retroattività. Ci sono i tribunali; se questi diranno che le Casse di risparmio devono an-

che retroattivamente essere colpite più di quello che prescrive l'articolo 61 della legge, le Casse pagheranno. Ma non cominciamo qui a vulnerare un principio, che finora non fu mai vulnerato; vale a dire che il Parlamento è padrone di legiferare per l'avvenire, non mai pel passato.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Io non ho detto questo.

Rubini. Mi perdoni; se vuole disciplinare con altre norme, che non sono quelle della legge del 1867, la tassa di ricchezza mobile in corso sui buoni, Ella viene naturalmente a dare anche un effetto retroattivo alla legge, che oggi si voterebbe, in quanto riguarda, lo ripeto, la tassa di ricchezza mobile in corso. Certamente la tassa di ricchezza mobile, da accertare in avvenire, potrà essere disciplinata dalla nuova disposizione che oggi propone; ma non già quella presente sui buoni che già sono emessi, poichè bisogna ricordare che gli accertamenti per le Casse di risparmio, si fanno preventivamente soltanto in via provvisoria; e la retroattività può volersi applicare all'atto dell'accertamento definitivo.

L'onorevole ministro, dicendo che la nuova discriminazione della categoria A condurrebbe a dover detrarre solamente tre quarti dell'imposta, anzichè la totalità, ha detto cosa aritmeticamente vera. Ma noti l'onorevole ministro che dice cosa aritmeticamente non esatta, allorquando suppone che il sistema vigente equivalga a coprire col capitale di buoni soltanto un uguale capitale di depositi.

No, onorevole ministro, dappoichè i Buoni al lordo rendono oggi il quattro e i depositi si pagano al tre, ne viene che il Buono copre un capitale in deposito maggiore di un terzo. Ottanta milioni di Buoni, che possiede la Cassa di risparmio di Lombardia, che rappresentano al lordo un interesse di 3,200,000 lire, rappresentano 422,400 lire d'imposta. Ora questa imposta dei Buoni, che viene detratta dall'imposta pagabile a ruolo, della Cassa di risparmio di Lombardia, copre precisamente l'interesse di 106 milioni e 67 centesimi di milione di depositi.

Dunque vede, onorevole ministro, che non è esatto ciò che Ella disse, che, cioè, il mio emendamento peggiori pel Tesoro le condizioni attuali. No, onorevole ministro; se Ella vuol fare il conto troverà che il nostro emendamento migliora sempre le condizioni del Tesoro e peggiora quelle delle Casse di ri-

risparmio, poichè noi ci accontentiamo di detrarre il reddito netto, anzichè quello lordo.

L'onorevole ministro dice che vorrebbe ritirare i buoni settennali.

Ora quando l'onorevole ministro dice questo, dice cosa che ha già in animo di fare. Vi è una disposizione della legge che prevede al rimborso dei Buoni del tesoro ed alla sostituzione di essi con la nuova rendita 4.50 per cento; sicchè il provvedimento non dipenderà certamente dall'andare o no d'accordo l'onorevole ministro con le Casse di risparmio, a riguardo di questa, che è in fondo una piccola questione di tassa di ricchezza mobile.

E poi, come avverte l'onorevole Luzzatti, non tutte le Casse di risparmio hanno dei Buoni settennali.

L'onorevole ministro ci fece l'esposizione di una sua avvertenza intorno al meccanismo dell'imposta di ricchezza mobile in riguardo all'interesse al netto e alla capitalizzazione di questi interessi.

Ma, onorevole ministro, qui ci aggiriamo veramente nella fraseologia, perchè tutti sanno che, quando si prende un titolo al lordo, la prima cosa che fa colui che l'acquista è di considerarlo al netto dalla imposta; come, quando si compra una casa o un fondo, se ne considera il reddito al netto dall'imposta fondiaria o dei fabbricati. Sicchè la ragione della capitalizzazione ha luogo oggi coi buoni al lordo, come avrebbe luogo domani col buono al netto.

Io non disconosco che l'onorevole ministro è animato da eccellenti intenzioni verso le Casse di risparmio; ma questo suo sentimento, certamente molto sincero, non è però tradotto in atto con quella sufficiente larghezza che sarebbe necessaria.

Le modificazioni che Ella vorrebbe introdurre nell'articolo 23 ne fanno fede; ma in modo così vago, che in realtà io non so se le Casse avranno convenienza d'accettarle.

Ad ogni modo io vorrei che l'onorevole ministro lasciasse a noi, firmatari dell'aggiunta che abbiamo proposta, il tempo per poter riflettere su queste modificazioni, che egli suggerisce, e che io vorrei poter trovare dopo più maturo esame, così buone come paiono a lui stesso.

Quindi pregherei la Camera di voler rimandare l'emendamento proposto alla Giunta che ha in esame il disegno di legge e so-

spendere intanto la discussione sull'articolo 23, affinchè domani si possa tornare sulla questione e definirla, come lo spero, con reciproca soddisfazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Saporito, relatore. La Commissione ha esaminato con molta attenzione questa questione che ha trovato importantissima, ed ha dovuto riconoscere che nel fondo non si tratta che di un vero privilegio. Sono dolente di fare questa manifestazione, la quale non sarà certamente gradita a coloro che hanno parlato. Ma in fondo non trattasi che di un privilegio accordato ad alcune Casse di risparmio più o meno importanti. Nè tutto quello che hanno detto gli onorevoli Luzzatti, Rubini e Mussi ha giustificato quest'affermazione della Commissione.

In fondo il provvedimento della legge del 1861 non è giustificato nè da ragioni di equità, nè da ragioni di concorrenza di cui parlavano i preopinanti....

Mussi. Domando di parlare per un appello al regolamento.

Saporito, relatore. ... nè da ragioni di tor-naconto del tesoro. Non si tratta che di un vero privilegio. È stato detto che trattasi di una questione nazionale. Ma come? Perchè trattasi d'interessi di alcune Casse di risparmio di prim'ordine, delle più ricche regioni settentrionali, voi mi chiamate questa questione, nazionale?

Luzzatti Luigi. Chi l'ha detto? Io ho parlato di utilità nazionale.

Saporito, relatore. Utilità nazionale, va benissimo; è lo stesso. Del resto mi pare che qualche oratore abbia accennato ad una questione nazionale.

Non è il momento di privilegi nell'applicazione delle imposte.

Quando le nostre condizioni finanziarie ci obbligano a tormentare le nostre industrie anche per ricavarne poche centinaia di migliaia di lire, come è accaduto ieri; quando dobbiamo ricorrere a misure rigorose, per venire in aiuto alle finanze, volete voi accordare a ricchi istituti dei privilegi che costano allo Stato mezzo milione od un milione all'anno?

Sono i grandi istituti che prendono i buoni del Tesoro, non le piccole Casse di risparmio.

Non si giustifica la proposta che i colleghi fanno. Del resto essi hanno anche presentata la questione con molta abilità: hanno fatto

comprendere che conviene al Tesoro tenersi amici questi istituti, i quali in momenti di necessità potranno facilitargli l'emissione dei buoni.

Ebbene, onorevoli colleghi, se il ministro del tesoro crederà che dovrà qualche volta passare sotto le forche caudine di questi istituti si sottoponga a pagare interessi maggiori. *(Interruzioni)*.

E a questo provvede la nuova proposta del ministro.

La Commissione non accetta alcun emendamento che possa offendere il principio di imparzialità nell'applicazione della tassa di ricchezza mobile; accetta solamente la proposta fatta dal ministro, il quale, secondo il tornaconto del tesoro, potrà accordare degli interessi maggiori a questi istituti quando egli crederà che ciò sarà utile per l'emissione dei suoi buoni. *(Bravo!)*

Presidente Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatti Luigi.

Luzzatti Luigi. Spero che l'onorevole relatore vorrà rettificare alcune sue dichiarazioni. Io non ho mai pensato che le Casse di risparmio mettano sotto le forche caudine chicchessia e molto meno il tesoro. Non sono dei ricattatori che dicono: O dateci un beneficio eccezionale o altrimenti non vi prestiamo un soldo.

Abbiamo parlato di reciproci e leali rapporti fra il Tesoro e le Casse di risparmio, e queste parole di forche caudine non mi paiono opportune.

Così nessuno ha detto « questione nazionale. »

Fu detto « le Casse di risparmio hanno un carattere di utilità nazionale. »

E chi può negarlo?

Non si tratta di Casse di risparmio ristrette in pochi luoghi, o di poche Casse ricche.

Almeno in questo argomento, per fortuna, abbiamo il diritto di non fare una questione regionale poichè le provvide istituzioni son disseminate in tutta l'Italia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mussi.

Mussi. Ho parlato d'interesse nazionale riguardo alle Casse di risparmio.

Per difendere la mia tesi mi basta invocare l'autorità dell'onorevole Sonnino, il quale ha detto che le Casse di risparmio giovano alla finanza dello Stato di cui furono utili e preziosi sovventori. Ecco dunque un interesse

nazionale, che l'onorevole Saporito dovrebbe riconoscere a meno che, in questo solo caso voglia distaccarsi dalla fida maggioranza e dar torto al ministro del tesoro, a ciò spinto forse da poco comprensibili antipatie. *(Oh!)*

E passiamo oltre.

Prego l'onorevole presidente di voler accettare una mozione firmata, a termini dell'articolo 85 del regolamento, da dieci deputati, perchè la discussione di questo articolo venga rimandata a domani.

Presidente. Gli onorevoli Mussi, Rubini, Sacchi, Luzzatti, Martinelli, Benedini, Menafoglio, Fanti, Cocco Ortu, Soggi e Colajanni Napoleone, propongono che questo articolo sia rinviato alla Commissione.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Il rimandare a domani non vedo a che giovi in questa questione. Non mi oppongo al rinvio, ma prego i proponenti di non insistervi, anche perchè possano procedere sollecitamente i lavori della Camera.

Sono prontissimo a dichiarare, e mi pare di averlo già dichiarato, che, convinto come sono che le Casse di risparmio rappresentano una funzione, più che utile, necessaria della economia nazionale, sono disposto a fare delle trattative con le Casse (e potrei dire che prendo impegno anche a nome dei successori, perchè è tale l'evidenza dell'utilità delle Casse pel tesoro, che non c'è ministro del tesoro che farebbe altrimenti), sono disposto a fare le più larghe condizioni nelle trattative con le Casse di risparmio pei buoni del tesoro, che ad esse si cedano direttamente e che esse tengono in portafoglio.

Ma questa non è una ragione sia per mantenere una esenzione di tassa, sia per lasciare che, mediante l'articolo 61 della legge del 1877, e contrariamente alla intenzione del legislatore di quell'anno (perchè, allora, la misura dell'imposta di ricchezza mobile era la stessa per tutti i titoli, per tutta la categoria A), si debba oggi tener conto di una tassa maggiore di quella effettivamente pagata.

Ora, l'onorevole Rubini converrà con me (e credo che non lo contesti), che, oggi, data la differenza tra la tassazione del titolo di Stato e la tassazione per ruoli, ci sia un beneficio non previsto dalla legge del 1874,

pel quale, a parità di reddito, lo Stato verrebbe a dover rendere qualche cosa.

Rubini. Ma questo lo abbiamo anche adesso.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Facendo il paragone a reddito uguale, che è la peggiore ipotesi nel mio senso, lo Stato apparentemente prende il 20 per cento e poi detrae effettivamente questa cifra dalle somme dovute da chi dovrebbe pagare il 15; e quindi rimborsa 5 di più.

Rubini. Ma io non ho negato questo: ho negato che oggi ci sia il compenso.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Dunque questo non viene negato da nessuno, ed ho qui anche un *pro-memoria* fornitomi dal presidente della Cassa di risparmio di Milano, il quale ammette che sarebbe giusto che (*legge*) « il calcolo si facesse deducendo dalla massa dei capitali tassabili una somma eguale ai tre quarti all'incirca del capitale impiegato dalle Casse nei buoni. »

Orbene, valga questo per tutti i buoni emessi, e non costringete il tesoro a riscattare prontamente tutti i buoni settennali alle Casse di risparmio, togliendo quel largo profitto che esse oggi ne traggono, giacchè, lo sapete, i buoni emessi nel 1893 rendono alle Casse di risparmio il 5.18 per cento.

Lasciate le Casse, pei buoni già emessi, nelle condizioni in cui volle metterli il legislatore del 1874, ed abbiate per l'avvenire un po' di fiducia anche nella perspicacia di qualunque ministro del tesoro stia a questo banco.

Prego quindi gli onorevoli proponenti di non insistere nel rinvio che non può giovare a nulla, e di voler andare avanti, prendendo atto delle buone disposizioni che il Governo mostra di avere a favore delle Casse di risparmio.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Saporito, relatore. La Commissione prega la Camera di non accogliere la proposta di rinvio.

Mussi. Ma è di diritto.

Saporito, relatore. Non vi sarebbe ragione di farlo. La questione è stata sufficientemente discussa.

Si tratta di stabilire se si devono obbligare oppur no le Casse di risparmio a pagare la ricchezza mobile sugli interessi dei buoni del tesoro.

Ora la Camera, dopo la discussione che c'è

stata, può risolvere facilmente questa questione. Non c'è bisogno di rimandarla a domani, per ripetersi inutilmente la discussione.

Noi abbiamo ancora molte cose da discutere, mentre già siamo alla fine di luglio ed i nostri colleghi non vogliono più restare a Roma.

Ora il Governo ed il Parlamento debbono avere tutto l'interesse a compiere il loro lavoro. Chiedo quindi alla Camera di non accordare la sospensiva chiesta dall'onorevole Mussi e da altri colleghi.

Poichè mi trovo a parlare rispondo ad un'osservazione fattami dall'onorevole Mussi e dall'onorevole Luzzatti.

Quando io ho detto che, se il Governo dovrà passare sotto le forche caudine, ci passerà aumentando l'interesse dei buoni, ho ripetuto con altre parole ciò che gli onorevoli colleghi che hanno parlato, hanno detto, quando hanno voluto farci sapere che il Ministero del tesoro avrà bisogno delle Casse di risparmio per emettere i suoi buoni.

Ho risposto ai loro avvertimenti facendo rilevare che quando verrà il momento del bisogno, il Governo aumenterà il tasso dell'interesse.

Così parlando non ho inteso offendere, come gli onorevoli Luzzatti e Mussi hanno voluto far credere, le Casse di risparmio e specialmente quella di Milano, istituto tanto benemerito per il nostro paese.

Presidente. Onorevole Mussi, insiste nella sua domanda di differimento?

Mussi. V'insisto.

Presidente. Allora, poichè questa domanda è sottoscritta da più di dieci deputati, io non posso che applicare l'articolo 24 del regolamento e rimandare a domani la discussione relativa a questo articolo 23.

Passiamo all'articolo 24.

« Art. 24. Sono convertiti in legge:

« Il Regio Decreto 12 ottobre 1894, n. 442, col quale è unificata nel Ministero del tesoro la vigilanza permanente sugli Istituti di emissione, riprodotto nell'allegato N alla presente legge;

« I Regi Decreti 10 dicembre 1894, n. 534, 16 maggio 1895, n. 334, e 30 maggio 1895, n. 343, che approvano ed emendano il regolamento per la vigilanza sugli Istituti di emissione, riprodotti nell'allegato O alla presente legge, con le modificazioni determinate

dalla legge che costituisce l'allegato *O bis* per il regolamento unico di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.»

Imbriani. Onorevole presidente, inviti i segretari a leggere a voce più alta. Così non si sente niente, e possono passare gli articoli senza avvedersene.

Presidente. Tenga presente il documento e lo legga. Ella comprende che non si può pretendere che due polmoni umani possano resistere ad una lettura simile fatta con voce stentorea.

Imbriani. Si tratta di cosa così importante...

Presidente. Tanto importante che non c'è nessun iscritto! (*Si ride*).

Imbriani. Questa non è una buona ragione.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Non si tratta di cosa importante, tanto è vero che la legge del 10 agosto 1898 non esige che questo regolamento dovesse presentarsi alla Camera; fu un ordine del giorno del Senato, che invitò il Governo a presentare anche il Decreto che approvava il regolamento, al Parlamento, e perciò fu presentato.

Se qualche importanza ci può essere, questa può trovarsi nell'allegato *O bis* proposto dalla Commissione e che costituisce il regolamento nel quale ci può essere qualche disposizione di forma un po' diversa, ma ora si tratta di un regolamento già attuato per Decreto.

Se si volessero proporre delle modificazioni, come la Camera ne ha diritto, la sede opportuna per farlo sarà alla discussione del testo unico presentato dalla Commissione come allegato *O bis*, che diventerà poi, nel coordinamento del testo definitivo, allegato *P*.

Presidente. Prego l'onorevole segretario di continuare a dar lettura degli allegati.

Allegato N.

Unificazione del servizio di vigilanza sugli Istituti di emissione.

(Regio Decreto 12 ottobre 1894, n. 412).

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

« Veduta la legge 7 aprile 1881, n. 133 ;

« Veduti gli articoli 4, 12, 15 e 25 della legge 10 agosto 1893, n. 449;

« Veduto il Decreto Reale 23 novembre 1893, n. 644, che approvò il regolamento per la liquidazione della Banca Romana;

« Veduto il regolamento per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione approvato con Nostro decreto del 20 dicembre 1893, n. 670;

« Veduto l'articolo 11 della legge 22 luglio 1894, n. 339, che approva l'allegato *I*, che provvede per l'ordinamento della circolazione cartacea;

« Veduto il Nostro decreto 6 luglio 1890, n. 6940, che modifica il regolamento per la vigilanza sugli Istituti di emissione, approvato con l'altro Nostro decreto del 21 gennaio 1875, n. 2372;

« Ritenuta la necessità di unificare la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, in conformità agli effetti delle suindicate leggi e dei citati regolamenti;

« Ritenuto che la liquidazione della Banca Romana fu assunta dallo Stato, il quale ne delegò la gestione alla Banca d'Italia e che gli effetti di questa liquidazione riguardano esclusivamente il Tesoro dello Stato;

« Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello di agricoltura industria e commercio;

« Abbiamo decretato e decretiamo:

« Art. 1. In sino a quando i biglietti di banca conserveranno il corso legale ai termini dell'articolo 4 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e rimarranno in vigore le disposizioni contenute negli articoli 1 e 6 dell'allegato *I*, approvato con l'articolo 11 della legge 22 luglio 1894, n. 339, la vigilanza permanente sugli Istituti di emissione, anche riguardo ai rispettivi crediti fondiari in liquidazione, e sulla Banca Romana in liquidazione, sarà esercitata esclusivamente dal ministro del Tesoro ».

« Art. 2. Le modalità per l'esercizio di tale vigilanza e le modificazioni da introdursi, per effetto della unificazione della detta vigilanza, nel regolamento approvato col Reale Decreto 20 dicembre 1893, n. 670, saranno determinate, sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il Tesoro e udito il Consiglio dei ministri, con Decreto Reale da emanarsi entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto.

« Infino a che non sia provveduto all'esercizio normale della detta vigilanza, il mini-

stro del tesoro, di concerto col ministro di agricoltura, industria e commercio, potrà giovare anche dell'opera dei commissari di cui nel Nostro decreto del 6 luglio 1890, n. 6940.

« Art. 3. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

« Ordiniano, ecc.

« Dato a Monza, addì 12 ottobre 1894.

UMBERTO.

Barazzuoli.

Sidney Sonnino.

Visto, *il Guardasigilli*: V. Calenda di Tavani.

Allegato 0.

Regolamento per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

(Regio Decreto 10 dicembre 1894, n. 534).

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

« Veduto l'articolo 15 della legge 10 agosto 1893, n. 449;

« Veduto il Regio Decreto 20 dicembre 1893 n. 670;

« Veduto l'articolo 2 del Regio Decreto 12 ottobre 1894, n. 442;

« Sentito il Consiglio dei ministri;

« Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

« Abbiamo decretato e decretiamo:

« Art. 1. È approvato l'unito regolamento per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente. »

« Art. 2. È abrogato il regolamento approvato con Nostro decreto 20 dicembre 1893, n. 670. »

« Art. 3. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. »

« Ordiniamo, ecc.

« Dato a Roma, addì 10 dicembre 1894.

UMBERTO.

« Sidney Sonnino.

« Visto: *il Guardasigilli*

« V. Calenda di Tavani. »

Regolamento approvato col Regio Decreto 10 dicembre 1894, n. 534.

I.

Disposizioni generali.

« Art. 1. La vigilanza sugli Istituti di emissione, sui Crediti fondiari annessi e sulla liquidazione della Banca Romana spetta al Ministero del tesoro.

« Art. 2. La detta vigilanza è esercitata dall'Ufficio centrale d'ispezione, istituito presso il Ministero del tesoro. »

« Art. 3. Agli effetti della vigilanza sugli Istituti di emissione e sulla circolazione di Stato e bancaria è istituita una Commissione permanente presieduta dal ministro del tesoro.

« Essa è composta:

di tre senatori e di tre deputati eletti dalle Camere rispettive; in caso di scioglimento della Camera dei deputati, i deputati rimangono in ufficio sino a nuove nomine;

di cinque membri nominati per Decreto Reale, promosso dal ministro del tesoro, udito il Consiglio dei ministri.

« I membri di nomina governativa sono: un presidente o consigliere della Corte di cassazione di Roma;

un presidente o consigliere del Consiglio di Stato;

un presidente o consigliere della Corte dei conti;

il direttore generale del tesoro;

il direttore capo della Divisione del credito del Ministero di agricoltura e commercio.

« La Commissione elegge nel suo seno un vice presidente. »

« Art. 4. Le spese occorrenti per la vigilanza sugli Istituti di emissione sono sostenute dagli Istituti medesimi.

« La misura di questa spesa per ogni singolo Istituto sarà stabilita con Decreto Reale. »

II.

Commissione permanente.

« Art. 5. La Commissione permanente per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, su domanda del ministro del tesoro, darà il suo avviso sopra:

a) le norme da fissarsi per Decreto Reale, per il cambio dei biglietti fino alla scadenza

del corso legale e al momento della cessazione di esso, secondo le disposizioni dell'articolo 3 della legge 10 agosto 1893, n. 449;

b) quelle da stabilirsi parimente per Decreto Reale, uditi i direttori generali degli Istituti di emissione, sull'esercizio delle Stanze di compensazione, secondo quanto dispone l'ultimo capoverso dell'articolo 4 della legge citata;

c) il modello delle situazioni decadarie di ogni Istituto, dal quale risultino partitamente le diverse categorie delle attività e passività, che concorrono a formare il patrimonio sociale;

d) le convenzioni speciali stipulate fra gli Istituti, e da approvarsi dal Governo, per la riscossione dei biglietti degli altri Istituti, in virtù dell'articolo 9 del Regio Decreto 27 febbraio 1894, n. 58, che regola la riscossione fra di essi.

« La Commissione, inoltre, può essere chiamata a dare il suo avviso su tutte le norme intese a regolare la fabbricazione, la somministrazione, la custodia, il ritiro e l'annullamento dei biglietti di Banca, e su quelle da emanarsi per la determinazione tanto della quantità, quanto dell'uso dei biglietti di scorta, in applicazione degli articoli 8 e 9 della legge citata. »

« Art. 6. La Commissione permanente, su domanda del ministro del tesoro, estenderà il suo esame:

a) alle proposte di modificazioni allo Statuto della Banca d'Italia nei limiti delle leggi;

b) alle proposte di modificazioni che si credesse necessario introdurre negli statuti o nei regolamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia, per coordinare gli uni e gli altri alle disposizioni della legge predetta;

c) e, in generale, a tutti i provvedimenti indispensabili all'attuazione della legge 10 agosto 1893.

III.

Vigilanza permanente.

« Art. 7. La vigilanza permanente diretta sugli Istituti di emissione è esercitata dall'ufficio centrale di ispezione indicato nell'articolo 2 del presente regolamento. »

« Art. 8. I presidenti del Consiglio superiore della Banca d'Italia, del Consiglio gene-

rale e del Consiglio centrale dei Banchi di Napoli e di Sicilia dovranno informare, volta per volta, in tempo utile, il ministro del tesoro, del giorno e dell'ora fissati per la convocazione rispettivamente dell'assemblea generale degli azionisti e dei Consigli medesimi.

« Uno fra gli ispettori governativi assiste alle adunanze dell'assemblea generale degli azionisti e del Consiglio superiore della Banca d'Italia, e a quelle del Consiglio generale e del Consiglio centrale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, con facoltà di sospendere la esecuzione delle deliberazioni che creda contrarie alle leggi, ai regolamenti ed agli statuti rispettivi.

« Di questa sospensione deve essere immediatamente informato il ministro del tesoro, il quale confermerà o revocherà la sospensione, dandone notizia all'Istituto interessato, nel termine di cinque giorni da quello dell'avvenuta sospensione. »

« Art. 9. Quando l'ispettore non abbia esercitata la facoltà di sospendere deliberazioni che il Governo reputi contrarie alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti, il ministro del tesoro può direttamente esercitare tale facoltà, entro cinque giorni da quello dell'adunanza, prendendo per base la relazione comunicata dall'ispettore. »

« Art. 10. L'ispettore che abbia assistito alle adunanze indicate nell'articolo 11, deve comunicare, entro due giorni, con le proprie osservazioni, il verbale delle adunanze medesime al Ministero del tesoro.

« Eguale comunicazione, entro lo stesso termine, dovrà essere fatta dalla Direzione generale dello Istituto.

« Decorsi cinque giorni dalla data dell'adunanza, senza che il ministro del tesoro abbia fatto pervenire osservazioni all'Istituto, le deliberazioni diventano esecutive. »

« Art. 11. Il ministro del tesoro, in via straordinaria, può incaricare un delegato speciale ad assistere alle adunanze dell'assemblea generale degli azionisti, del Consiglio superiore della Banca d'Italia e a quelle del Consiglio generale e centrale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

« Il delegato speciale dovrà riferire, entro due giorni, con rapporto sommario, intorno alle deliberazioni prese nelle adunanze medesime.

« Anche in questo caso, la Direzione generale dell'Istituto dovrà trasmettere al Mi-

nistero del tesoro, entro due giorni, un riassunto degli affari trattati e delle deliberazioni prese.

« Se, entro cinque giorni da quello dell'adunanza, non siano intervenute osservazioni da parte del Ministero, le deliberazioni, in essa adottate, si intendono esecutive. »

« Art. 12. Le situazioni delle operazioni di ciascun Istituto devono riferirsi ai giorni 10, 20 e ultimo di ogni mese, secondo il modello che, sentita la Commissione permanente, sarà approvato per Decreto Reale.

« Esse devono essere compilate e trasmesse al Ministero del tesoro, al più tardi entro otto giorni da quello a cui si riferiscono, ed essere sottoscritte dal direttore generale e dal capo della contabilità generale dello Istituto.

« Gli Istituti sono obbligati a fornire all'ufficio d'ispezione tutte quelle informazioni di cui avesse bisogno intorno alla situazione comunicata ed ai bilanci annuali, e l'ufficio medesimo deve accertare, anche con verifiche parziali o generali, che la situazione e i bilanci corrispondano, in tutti i loro particolari, alle scritture dei libri dell'Istituto ed alla consistenza reale delle singole partite.

« La situazione di ogni Istituto deve essere pubblicata, a cura dell'ufficio di ispezione, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*. »

« Art. 13. Per l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 12 della legge 10 agosto 1893, riguardanti lo sconto di favore, le operazioni sopra effetti pagabili all'estero in valuta d'oro, l'ammontare delle scorte in valori pubblici, il limite dei conti correnti fruttiferi e la misura dei rispettivi interessi, l'ufficio di ispezione, a brevi periodi ed anche straordinariamente, deve riscontrare se le rispettive indicazioni inserite nelle situazioni degli Istituti corrispondano alle risultanze delle contabilità rispettive.

« Il portafoglio estero degli Istituti deve essere esaminato a brevi periodi dall'ufficio di ispezione, sia per accertarne il valore pagabile in oro, sia per verificarne le firme, le quali devono essere state riconosciute di primo ordine dalla Direzione generale del tesoro, a forma dell'articolo 6 e dell'articolo 12, numero 13 della legge citata.

« A questo scopo, gli Istituti di emissione comunicheranno, coll'ultima situazione decadenza di ogni mese, alla Direzione generale del tesoro, i nomi delle ditte e degli Istituti

di credito esteri, di cui posseggono effetti. Raccolte, occorrendo, le necessarie informazioni, la Direzione generale del tesoro autorizza gli Istituti medesimi a tenere nel portafoglio gli effetti aventi le firme di quelle ditte o di quegli Istituti di credito. »

« Art. 14. L'ufficio d'ispezione deve accertare, a brevi intervalli, che le disposizioni riguardanti il movimento dei biglietti siano sempre rigorosamente osservate.

« Il detto ufficio provvederà, non meno di due volte all'anno, anche nell'intervallo fra una decade e l'altra, ad una completa verifica di cassa improvvisa e simultanea, in tutte le sedi e succursali dell'Istituto.

« Le operazioni relative, non potranno, per nessuno stabilimento, essere rimandate ad un giorno diverso da quello prestabilito. Occorrendo più di un giorno per compierle, saranno continuate senza interruzione, con quelle precauzioni che si reputeranno necessarie per renderne sicuro l'esito.

« I verbali di queste verifiche, con una relazione riassuntiva, saranno trasmessi sollecitamente al Ministero del tesoro, per le eventuali osservazioni agli Istituti.

« Per queste verifiche il Ministero del tesoro potrà valersi, oltre che degli intendenti di finanza, di tutto il personale da essi dipendente. »

« Art. 15. L'ufficio d'ispezione deve sottoporre a esame le operazioni compiute dagli Istituti, verificando i portafogli e consultando i registri e gli atti degli Istituti medesimi, per accertarsi che soddisfacciano alle tassative disposizioni dell'articolo 12 della citata legge del 10 agosto 1893 ed a quelle dipendenti dagli articoli 10 e 11 della legge 22 luglio 1894, n. 339. »

« Art. 16. Oltre le attribuzioni conferite all'ufficio d'ispezione dai precedenti articoli, gli spetteranno quelle che saranno particolarmente indicate nel regolamento da emanarsi in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 10 agosto 1893, per la fabbricazione e la custodia dei biglietti di Banca, per la loro sostituzione quando siano logori o danneggiati per il loro annullamento e abbruciamento, e per disciplinare il movimento dei biglietti di scorta. »

IV.

Ispezioni periodiche e straordinarie.

« Art. 17. Alla fine di ciascun periodo fissato dalla legge, il ministro del tesoro ordi-

nerà una ispezione straordinaria degli Istituti di emissione a mezzo di ufficiali dello Stato, che non abbiano preso parte a precedenti ispezioni sull'Istituto, intorno al quale debbono riferire. »

« Art. 18. Queste ispezioni hanno per oggetto:

a) di accertare la quantità e la qualità delle riserve metalliche e delle cambiali sull'estero possedute dagli Istituti di emissione, in relazione alle disposizioni degli articoli 6 e 11 della legge predetta, e la quantità dei biglietti di Stato considerati come riserva a norma dell'articolo 3 dell'allegato I, approvato con l'articolo 11 della legge 22 luglio 1894, n. 339;

b) di verificare la quantità effettiva dei biglietti in circolazione e di quelli esistenti in cassa, distinti per valore, facendo un conto a parte dei biglietti per il servizio di scorta, e di quelli ritirati come logori e annullati, ma non ancora distrutti, in conformità al regolamento per la fabbricazione, custodia e annullamento dei biglietti bancari;

c) di accertare se nel cambio dei biglietti al pubblico e nel baratto dei biglietti fra gli Istituti, questi seguano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore;

d) di accertare la esatta corrispondenza delle scritture esistenti nei libri dell'Istituto, con le situazioni, con i resoconti e i prospetti trasmessi al Governo;

e) di verificare la qualità delle operazioni degli Istituti, in relazione alle disposizioni contenute nell'articolo 12 della legge;

f) di accertare l'osservanza, da parte della Banca d'Italia, delle prescrizioni del Codice di commercio, particolarmente di quelle recate dagli articoli 146, 176 e 181, e la esistenza reale del patrimonio proprio rispetto ai Banchi di Napoli e di Sicilia;

g) di appurare se entro i due anni, come prescrive l'articolo 12 della legge, siano stati liquidati i titoli, valori e mobili, diversi da quelli ivi indicati, pervenuti agli Istituti, dopo l'applicazione della legge del 10 agosto 1893, per effetto dei loro crediti; e se entro i tre anni indicati dallo stesso articolo 12 della legge siano state liquidate le operazioni relative a crediti in sofferenza, garantiti da ipoteche o con cessione di beni immobili;

h) di esaminare ogni altra condizione

diretta ad assicurare la esatta e completa esecuzione della legge;

i) di esaminare l'andamento generale degli Istituti e quello di tutti i servizi che compiano, sia nell'interesse pubblico, sia in quello del Tesoro. »

« Art. 19. Insino a che non sono state compiute le liquidazioni ordinate dal comma primo dell'articolo 13 della legge, le ispezioni di che all'articolo 17 avranno pure per iscopo di accertare le operazioni di liquidazione e di riscontrare se l'importo di esse raggiunga la quota parte del totale ammontare accertato agli effetti dell'articolo 13, comma 1^o, della legge 10 agosto 1893.

« Dovranno pure le dette ispezioni riaccertare lo ammontare delle operazioni ancora in corso, diverse da quelle consentite dall'articolo 12 della legge; e riferire sul valore attuale effettivo attribuito dagli Istituti alle operazioni medesime.

« Le valutazioni saranno indicate per gruppi e classi di operazioni, a norma delle istruzioni che saranno impartite dal Ministero del Tesoro.

« Qualora le operazioni non abbiano raggiunto l'ammontare della quota parte da liquidare fissata dalla legge, l'ispezione dovrà appurare se l'Istituto abbia provveduto a colmare la differenza conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 della legge del 10 agosto 1893, citato sopra. »

« Art. 20. Il direttore dell'Istituto, chi ne fa le veci, e i funzionari che ne dipendono sono obbligati a fornire tutte le spiegazioni e a rendere ostensibili tutti i libri e i documenti richiesti dagli ufficiali dello Stato incaricati delle ispezioni. Possono pure fare intervenire alla ispezione il capo di quei servizi ai quali si riferisce la ispezione o la verifica in corso. »

« Art. 21. I pubblici ufficiali incaricati delle ispezioni straordinarie di che all'articolo 17 devono presentare, entro un mese dal compimento della ispezione, al ministro del tesoro una relazione particolareggiata intorno ai risultati della ispezione stessa.

« Nel caso che l'ispezione accerti fatti gravi, deve esserne data notizia sommaria immediatamente al ministro stesso. »

« Art. 22. Il ministro del tesoro può fare eseguire in qualunque tempo ispezioni straordinarie, generali e speciali, agli Istituti di emissione. »

« Art. 23. Quando dalle ispezioni ordinarie e straordinarie e dalle verifiche speciali risultino le infrazioni considerate nell'ultimo comma dell'articolo 10, e negli articoli 14 e 16 della legge 10 agosto 1893, gli ufficiali incaricati di tali ispezioni e verifiche devono compilare apposito processo verbale e trasmetterlo immediatamente al ministro del tesoro, il quale promuoverà i provvedimenti indicati in quegli articoli.

« Qualora risultino fatti aventi carattere di reato, gli ufficiali ne daranno denuncia all'autorità giudiziaria, e immediata notizia al ministro predetto. »

« Art. 24. Egualmente, il Ministero del tesoro, accertati i fatti di che all'articolo 20 della legge, ne fa regolare denuncia all'autorità giudiziaria, per l'applicazione delle pene con quell'articolo comminate. »

« Art. 25. Non più tardi del mese di maggio di ciascun anno il ministro del tesoro presenterà al Parlamento una relazione particolareggiata e documentata sull'andamento degli Istituti d'emissione e della circolazione di Stato e bancaria durante l'anno solare antecedente. »

V.

Disposizioni transitorie.

« Art. 26. In fino a che non sia ristabilito il corso fiduciario dei biglietti di banca, l'ufficio di ispezione invigilerà per accertarsi che la ragione ufficiale dello sconto sia applicata costantemente, e senza variazioni, da tutti gli Istituti di emissione.

« La ragione dello sconto non potrà esser variata senza l'autorizzazione del ministro del tesoro. Questi potrà anche promuoverne la variazione, quando ritenga che lo esigano le condizioni del mercato. »

« Art. 27. In fino a che non sia costituita la Commissione permanente per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, funzionerà, in luogo di essa, la Commissione permanente istituita con l'articolo 24 della legge 7 aprile 1881 per l'abolizione del corso forzoso dei biglietti a debito dello Stato. »

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro del Tesoro
Sidney Sonnino.

Segue allegato 0.

Regio Decreto 30 maggio 1895, n. 343.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

« Veduto l'articolo 15 della legge 10 agosto 1893, n. 449;

« Veduto il Nostro decreto 12 ottobre 1894, n. 442;

« Veduto il Nostro decreto 10 dicembre 1894, n. 534, che approva il regolamento per la vigilanza sugli Istituti di emissione;

« Veduto il Nostro decreto 16 maggio 1895, n. 334, che ha introdotte alcune modificazioni al predetto regolamento;

« Sentito il Consiglio dei ministri;

« Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

« Abbiamo decretato e decretiamo:

« Art. 1. Al primo comma dell'articolo 5 del detto regolamento del 10 dicembre 1894, n. 534, è sostituito il seguente:

« La Commissione permanente per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, quando ne sia richiesta dal Ministro del Tesoro, darà il suo avviso sopra. »

Art. 2. Al primo comma dell'articolo 6 del regolamento suddetto è sostituito il seguente:

« La Commissione permanente, quando ne sia richiesta dal Ministro del Tesoro, estenderà il suo esame sopra. »

« Art. 3. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

« Ordiniamo, ecc.

« Dato a Roma, addì 30 maggio 1895.

UMBERTO.

SIDNEY-SONNINO.

Visto. — *Il Guardasigilli*: V. CALENDI DI TAVANI.

Allegato 0 bis.

Testo unico del regolamento per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

I.

Disposizioni generali.

« Art. 1. La vigilanza sugli Istituti di emissione, sui crediti fondiari annessi e sulla

liquidazione della Banca Romana, spetta al Ministero del Tesoro ».

Pongo a partito quest'articolo.

(È approvato).

« Art. 2. La detta vigilanza è esercitata dall'Ufficio centrale d'ispezione, istituito presso il Ministero del Tesoro ».

(È approvato).

« Art. 3. Agli effetti della vigilanza sugli Istituti di emissione e sulla circolazione di Stato e bancaria è istituita una Commissione permanente presieduta dal ministro del tesoro.

« Essa è composta:

di quattro senatori e di quattro deputati eletti dalle Camere rispettive; in caso di scioglimento della Camera dei deputati, i deputati rimangono in ufficio sino a nuove nomine;

di quattro membri nominati per Decreto Reale, promosso dal ministro del tesoro, udito il Consiglio dei ministri.

« I membri di nomina governativa sono:

un presidente o consigliere del Consiglio di Stato;

un presidente o consigliere della Corte dei conti;

il direttore generale del tesoro;

il direttore capo della Divisione del credito del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

« La Commissione elegge nel suo seno un vice-presidente.

(È approvato).

« Art. 4. Le spese occorrenti per la vigilanza sugli Istituti di emissione sono sostenute dagli Istituti medesimi.

« La misura di questa spesa per ogni singolo Istituto sarà stabilita con Decreto Reale ».

Quest'ultimo comma, per accordi intervenuti fra Ministero e Commissione, rimane abrogato.

Metto a partito l'articolo 4 così emendato.

(È approvato).

II.

Commissione permanente.

« Art. 5. La Commissione permanente per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, quando ne sia richiesta dal ministro del Tesoro, darà il suo avviso sopra:

a) le norme da fissarsi con Decreto Reale, per il cambio dei biglietti fino alla scadenza del corso legale e al momento della cessazione di esso, secondo le disposizioni dell'articolo 3 della legge 10 agosto 1893, n. 449;

b) quelle da stabilirsi parimente per Decreto Reale, uditi i direttori generali degli Istituti di emissione, sull'esercizio delle Stanze di compensazione, secondo quanto dispone l'ultimo capoverso dell'articolo 4 della legge citata;

c) il modello delle situazioni decadarie di ogni Istituto, dal quale risultino partitamente le diverse categorie delle attività e passività, che concorrono a formare il patrimonio sociale;

d) le convenzioni speciali stipulate fra gli Istituti, e da approvarsi dal Governo, per la rispedita dei biglietti degli altri Istituti, in virtù dell'articolo 9 del Regio Decreto 27 febbraio 1894, n. 58, che regola la riscontrata fra di essi.

« La Commissione, inoltre, può essere chiamata a dare il suo avviso su tutte le norme intese a regolare la fabbricazione, la somministrazione, la custodia, il ritiro e l'annullamento dei biglietti di Banca, e su quelle da emanarsi per la determinazione tanto della quantità, quanto dell'uso dei biglietti di scorta, in applicazione degli articoli 8 e 9 della legge citata. »

(È approvato).

« Art. 6. La Commissione permanente, quando ne sia richiesta dal ministro del tesoro, estenderà il suo esame sopra:

a) alle proposte di modificazioni allo Statuto della Banca d'Italia nei limiti delle leggi;

b) alle proposte di modificazioni che si credesse necessario introdurre negli statuti e nei regolamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia, per coordinare gli uni e gli altri alle disposizioni della legge predetta;

c) e, in generale, a tutti i provvedimenti indispensabili all'attuazione della legge 10 agosto 1893. »

(È approvato).

III.

Vigilanza permanente.

« Art. 7. La vigilanza permanente diretta sugli Istituti di emissione è esercitata dal-

l'Ufficio centrale di ispezione indicato nell'articolo 2 del presente regolamento. »

(È approvato).

« Art. 8. La Direzione generale della Banca d'Italia deve informare, volta per volta, ed in tempo utile, il ministro del tesoro, del giorno e dell'ora fissati per la convocazione dell'assemblea generale degli azionisti, per le adunanze del Consiglio superiore e per quelle della Commissione liquidatrice della Banca Romana, inviando contemporaneamente un elenco degli affari da trattarsi.

« Uguali comunicazioni devono farsi dai Banchi di Napoli e di Sicilia per le adunanze del Consiglio generale e del Consiglio centrale d'amministrazione.

Alle sedute dell'Assemblea, dei Consigli e della Commissione suddetti, assiste un ispettore governativo, o in sua vece, un funzionario a ciò delegato dal ministro del tesoro, con facoltà di sospendere la esecuzione delle deliberazioni che creda contrarie alle leggi, ai regolamenti ed agli statuti.

« Di questa sospensione deve essere immediatamente informato il ministro del tesoro, il quale confermerà o revocherà la sospensione, dandone notizia all'Istituto interessato, nel termine di cinque giorni dalla avvenuta sospensione. Alla conferma della sospensione il ministro medesimo potrà far seguire l'annullamento della deliberazione quando questa sia riconosciuta contraria alle leggi, ai regolamenti e agli statuti. »

(È approvato).

« Art. 9. Qualora l'ispettore o il delegato di cui all'articolo precedente, non abbia esercitata la facoltà di sospendere una deliberazione che il ministro del Tesoro creda contraria alle leggi, agli statuti od ai regolamenti, il ministro può direttamente sospenderla entro cinque giorni dalla adunanza, prendendo per base la relazione comunicata dall'ispettore e dandone comunicazione all'Istituto interessato.

« Alla sospensione il ministro potrà far seguire l'annullamento della deliberazione stessa, quando questa sia riconosciuta contraria alle leggi, ai regolamenti e agli statuti. »

(È approvato).

« Art. 10. L'ispettore, o il delegato di cui agli articoli precedenti, deve trasmettere,

entro due giorni, al ministro del Tesoro, un rapporto sugli affari discussi e sulle deliberazioni prese nell'adunanza alla quale egli abbia assistito.

« Entro lo stesso termine, la Direzione generale dell'Istituto deve comunicare un sunto delle accennate deliberazioni, salvo a spedire il verbale per esteso dopo che sia stato approvato. »

(È approvato).

« Art. 11. L'ufficio centrale d'ispezione è tenuto ad esaminare i bilanci annuali degli Istituti di emissione, e, ove lo reputi necessario, ad accertarne la corrispondenza con le scritture degli Istituti medesimi.

« A questo fine gli Istituti devono comunicare in tempo all'Ufficio stesso i bilanci, e i conti profitti e perdite, e devono fornirgli tutte quelle informazioni che all'uopo fossero ad essi richieste. »

(È approvato).

« Art. 12. Le situazioni delle operazioni di ciascun Istituto, compilate secondo i modelli approvati con speciale Regio Decreto, devono riferirsi ai giorni 10, 20 e ultimo di ogni mese.

« Esse devono essere spedite al Ministero del tesoro, al più tardi entro otto giorni da quello al quale si riferiscono, ed essere sottoscritte dal direttore generale e dal capo della contabilità generale dell'Istituto.

« Gli Istituti sono obbligati a fornire all'Ufficio centrale d'ispezione tutte quelle informazioni di cui avesse bisogno intorno alle situazioni comunicategli.

« L'Ufficio medesimo deve accertare, di tempo in tempo, la corrispondenza fra le situazioni medesime e le scritture dell'Istituto.

« La situazione di ogni Istituto deve essere pubblicata a cura dell'Ufficio di ispezione, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*. »

(È approvato).

All'articolo 13 si sostituisce il testo seguente, concordato fra il Ministero e la Commissione:

« Art. 13. Le cambiali sull'estero che gli Istituti considerano come riserva, ai sensi di legge, devono essere verificate a brevi periodi dall'ufficio d'ispezione, per accertarne il valore e per constatare che abbiano i requisiti che saranno indicati nel Regio De-

creto da emanarsi giusta l'articolo 29 della legge che approva il presente regolamento.

« Lo stesso Regio Decreto fisserà le norme per il riscontro dei depositi in conto corrente all'estero, da computarsi come riserva a' termini dell'articolo 29 ora detto. »

(È approvato).

« Art. 14. L'ufficio d'ispezione deve accertare, a brevi intervalli, che le disposizioni riguardanti il movimento dei biglietti siano sempre rigorosamente osservate.

« Il detto Ufficio provvederà, non meno di due volte all'anno, anche nell'intervallo fra una decade e l'altra, ad una completa verifica di cassa improvvisa e simultanea, in tutte le sedi e succursali dell'Istituto.

« Le operazioni relative non potranno, per nessun stabilimento, essere rimandate ad un giorno diverso da quello prestabilito. Occorrendo più di un giorno per compierle, saranno continuate senza interruzione, con quelle precauzioni che si repoteranno necessarie per renderne sicuro l'esito.

« I verbali di queste verifiche, con una relazione riassuntiva, saranno trasmessi sollecitamente al Ministero del tesoro, per le eventuali osservazioni agli Istituti.

« Per queste verifiche il Ministero del tesoro potrà valersi, oltre che degli intendenti di finanza, di tutto il personale da essi dipendenti. »

(È approvato).

« Art. 15. L'ufficio centrale d'ispezione deve procedere a speciali verifiche nelle sedi e succursali degli Istituti, secondo le norme che saranno determinate con decreto ministeriale.

« Tali verifiche hanno principalmente per iscopo di accertare la consistenza dei valori metallici e cartacei, degli effetti pubblici in deposito di pertinenza di terzi o di proprietà degli Istituti per investimenti diretti, dei portafogli, e di riscontrare se le operazioni tutte siano conformi alle leggi.

« I direttori delle sedi e delle succursali predette hanno l'obbligo di esibire agli ispettori i registri e gli atti di cui avessero bisogno per compiere l'incarico loro affidato. »

(È approvato).

All'articolo 16 il Ministero e la Commissione propongono il testo seguente:

« Art. 16. Oltre le attribuzioni conferite all'ufficio d'ispezione dai precedenti articoli, gli spettano quelle indicate nel regolamento speciale in esecuzione delle disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 10 agosto 1893, per la fabbricazione e la custodia dei biglietti di Banca, per la loro sostituzione quando siano logori o danneggiati, per il loro annullamento e abbruciamento, e per disciplinare il movimento dei biglietti di scorta. »

(È approvato).

IV.

Ispezioni periodiche e straordinarie.

« Art. 17. Alla fine di ciascun periodo fissato dalla legge, il ministro del tesoro ordinerà una ispezione straordinaria degli Istituti di emissione a mezzo di ufficiali dello Stato, che non abbiano preso parte a precedenti ispezioni sull'Istituto, intorno al quale debbono riferire. »

(È approvato).

L'articolo 18 vien proposto, d'accordo fra il Ministero e la Commissione, nel testo seguente:

« Art. 18. Queste ispezioni hanno per oggetto:

a) di accertare la quantità e la qualità delle valute metalliche, delle cambiali e dei conti correnti sull'estero, nonchè la quantità dei biglietti di Stato considerati come riserva ai termini di legge;

b) di verificare la quantità effettiva dei biglietti in circolazione e di quelli esistenti in cassa, distinti per valore, facendo un conto a parte dei biglietti per il servizio di scorta, e di quelli ritirati come logori e annullati, ma non ancora distrutti, in conformità al regolamento per la fabbricazione, custodia e annullamento dei biglietti bancari;

c) di accertare se nel cambio dei biglietti al pubblico e nel baratto dei biglietti fra gli Istituti, questi seguano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore;

d) di accertare la esatta corrispondenza delle scritture esistenti nei libri dell'Istituto, colle situazioni, con i resoconti e i prospetti trasmessi al Governo;

e) di verificare la qualità delle operazioni degli Istituti in relazione alle disposi-

zioni contenute nell'articolo 12 della legge 10 agosto 1893, n. 449, modificato dalla legge che approva il presente regolamento.

f) di accertare l'osservanza, da parte della Banca d'Italia, delle prescrizioni del Codice di commercio, particolarmente di quelle recate dagli articoli 146, 176 e 181, salvo quanto è disposto con la Convenzione 30 ottobre 1894, approvata col Regio Decreto 1^o dicembre 1894, n. 533, e l'esistenza reale del patrimonio proprio rispetto ai Banchi di Napoli e di Sicilia;

g) di appurare se entro i due anni, come prescrive l'articolo 12 della legge, siano stati liquidati i titoli, valori e mobili, diversi da quelli ivi indicati pervenuti agli Istituti, dopo l'applicazione della legge del 10 agosto 1893, per effetto dei loro crediti; e se entro i tre anni indicati dallo stesso articolo 12 della legge siano state liquidate le operazioni relative a crediti in sofferenza, garantiti da ipoteche o concessione di beni immobili;

h) di esaminare ogni altra condizione diretta ad assicurare la esatta e completa esecuzione della legge;

i) di esaminare l'andamento generale degli Istituti e quello di tutti i servizi che compiano, sia nell'interesse pubblico, sia in quello del Tesoro. »

(È approvato).

Anche per l'articolo 19 il Ministero e la Commissione d'accordo propongono un nuovo testo, che è il seguente:

« Art. 19. Insino a che non sia stata compiuta la liquidazione ordinata dal comma primo dell'articolo 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, modificato dall'articolo 33 della legge che approva il presente regolamento, le ispezioni di che all'articolo 17 avranno pure per iscopo di accertare le operazioni di liquidazione e di riscontrare se l'importo di esse raggiunga la quota-parte determinata dalla legge.

« Dovranno pure le dette ispezioni riaccertare lo ammontare delle operazioni ancora in corso, diverse da quelle consentite dall'articolo 12 della citata legge 10 agosto 1893 o costituenti immobilizzazione; e riferire sul valore attuale effettivo attribuito dagli Istituti alle attività derivanti dalle operazioni medesime.

« Le valutazioni saranno indicate per gruppi e classi di operazioni, a norma delle istru-

zioni che saranno impartite dal Ministero del tesoro.

« Qualora al termine di ciascun periodo non sia stata liquidata la quota-parte fissata dalla legge, l'ispezione dovrà appurare se l'Istituto abbia provveduto a colmare la differenza conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 della legge 10 agosto 1893, citato sopra. »

(È approvato).

« Art. 20. Il direttore dell'Istituto, chi ne fa le veci, e i funzionari che ne dipendono sono obbligati a fornire tutte le spiegazioni e a rendere ostensibili tutti i libri o i documenti richiesti dagli ufficiali dello Stato incaricati delle ispezioni. Possono pure fare intervenire alla ispezione il capo di quei servizi ai quali si riferisce la ispezione o la verifica in corso. »

(È approvato).

« Art. 21. I pubblici ufficiali incaricati delle ispezioni straordinarie di che all'articolo 17 devono presentare, entro un mese dal compimento della ispezione, al ministro del tesoro, una relazione particolareggiata intorno ai risultati della ispezione stessa.

« Nel caso che l'ispezione accerti fatti gravi, deve esserne data notizia sommaria immediatamente al ministro stesso. »

(È approvato).

« Art. 22. Il ministro del tesoro può fare eseguire in qualunque tempo ispezioni straordinarie, generali e speciali, agli Istituti di emissione. »

(È approvato).

« Art. 23. Quando dalle ispezioni ordinarie e straordinarie e dalle verifiche speciali risultino le infrazioni considerate nell'ultimo comma dell'articolo 10, e negli articoli 14 e 16 della legge 10 agosto 1893, gli ufficiali incaricati di tali ispezioni e verifiche devono compilare apposito processo verbale e trasmetterlo immediatamente al ministro del tesoro, il quale promuoverà i provvedimenti indicati in quegli articoli.

« Qualora risultino fatti aventi carattere di reato, gli ufficiali ne daranno denuncia all'autorità giudiziaria, e immediata notizia al ministro predetto. »

(È approvato).

« Art. 24. Egualmente, il Ministero del tesoro, accertati i fatti di che all'articolo 20 della legge, ne fa regolare denuncia all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene con quell'articolo comminate. »

(È approvato).

« Art. 25. Non più tardi del mese di maggio di ciascun anno il ministro del tesoro presenterà al Parlamento una relazione particolareggiata e documentata sull'andamento degli Istituti d'emissione e della circolazione di Stato e bancaria durante l'anno solare antecedente. »

(È approvato).

« Art. 26. In fino a che non sia ristabilito il corso fiduciario dei biglietti di Banca, l'ufficio di ispezione invigilerà per accertarsi che la ragione ufficiale dello sconto e quella dell'interesse siano applicate costantemente, e senza variazioni non consentite dalla legge, da tutti gli Istituti di emissione.

« La ragione dello sconto e quella dell'interesse non potranno essere variate senza l'autorizzazione del ministro del tesoro. Questi potrà anche promuoverne la variazione, quando ritenga che lo esigano le condizioni del mercato. »

(È approvato).

Così sono esauriti gli allegati *N*, *O* e *O bis*.

Ora pongo a partito l'articolo 24, che si riferisce a questi allegati:

« Art. 24. Sono convertiti in legge:

« Il Regio Decreto 12 ottobre 1894, numero 442, col quale è unificata nel Ministero del tesoro la vigilanza permanente sugli Istituti di emissione, riprodotto nell'allegato *N* alla presente legge;

« I Regi Decreti 10 dicembre 1894, numero 534, 16 maggio 1895, n. 334, e 30 maggio 1895, n. 343, che approvano ed emendano il regolamento per la vigilanza sugli Istituti di emissione, riprodotti nell'allegato *O* alla presente legge, con le modificazioni determinate dalla legge, che costituisce l'allegato *O bis* per il regolamento unico di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione. »

(È approvato).

« Art. 25. È abrogato l'articolo 24 della legge 7 aprile 1881, n. 133.

« Sui provvedimenti, intorno ai quali do-

veva essere sentita la Commissione di che agli articoli 24 e 26 della citata legge, darà il suo avviso, quando ne sia richiesta dal ministro del tesoro, la Commissione permanente per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sulla circolazione, istituita con l'articolo 3 del regolamento approvato col Regio Decreto 10 dicembre 1894, n. 534, di cui nell'articolo precedente della presente legge. »

(È approvato).

Il seguito di questa discussione è rimandato alla seduta pomeridiana di domani.

Risultamento di votazioni.

Presidente. Dichiaro chiuse le votazioni, e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

(I segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento delle votazioni segrete sui seguenti disegni di legge:

Aggregazione del comune di Poggio Moiano al mandamento di Orvinio:

Presenti	214
Votanti	213
Maggioranza	107
Voti favorevoli	173
Voti contrari	40
Astenuto	1

L'onorevole Raccuini si è astenuto, ed ha depresso il voto qui, sul banco della Presidenza.

(La Camera approva).

Sull'ammissione al volontariato di un anno:

Presenti e votanti	214
Maggioranza	108
Voti favorevoli	178
Voti contrari	36

(La Camera approva).

Convalidazione del Regio Decreto 9 dicembre 1894, n. 531, sulla importazione temporanea dei grani e degli zuccheri:

Presenti e votanti	214
Maggioranza	108
Voti favorevoli	163
Voti contrari	51

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio Decreto 27 dicembre 1894, n. 570, che proroga i termini per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue:

Presenti e votanti	214
Maggioranza	108
Voti favorevoli	172
Voti contrari	42

(La Camera approva).

Interrogazioni e mozione.

Presidente. Prego gli onorevoli segretari di dar lettura di due domande d'interrogazione e di una mozione pervenute alla Presidenza.

Di Sant'Onofrio, segretario, legge:

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro di grazia e giustizia, per conoscere come creda conciliare le sue idee sul proposito del processo a carico del deputato Giolitti con quelle manifestate sull'istesso argomento, in una recente seduta del Senato del Regno, dall'onorevole presidente del Consiglio.

« De Nicolò ».

« Il sottoscritto interroga il ministro dell'interno circa il commissario Regio di Naso.

« Imbriani-Poerio. »

« La Camera, ritenendo che non possa per nessuna ragione essere sospeso il corso della giustizia, invita il guardasigilli a trasmetterle con la maggiore sollecitudine gli atti del processo per violazione di reperti e sottrazione di documenti, relativi alla Banca Romana, affinchè essa possa prendere in proposito le deliberazioni, che crederà opportune.

« Di Rudini, Radice, Niccolini, De Bernardis, Baragiola, De Martino, Cocco-Ortu, Rubini, Picardi, De Nicolò, Talamo, Rizzetti, Sola, Bonin, Franchetti, Gallotti, Magliani, Marazzi F. »

Presidente. Ho fatto dar lettura di questa mozione perchè è sottoscritta da più di dieci deputati.

L'articolo 107 *bis* del regolamento stabilisce che, dopo la lettura di una mozione, la Camera, udito il Governo ed il proponente

e non più di due deputati, determina il giorno, in cui deve essere svolta e discussa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio. (*Segni di viva attenzione*).

Crispi, presidente del Consiglio. Io non posso che ripetere alla Camera le dichiarazioni fatte ieri l'altro al Senato del Regno.

Il Governo è pronto a portare qui quei documenti i quali sono necessari per provocare un vostro giudizio.

Tutti sapete, perchè fu pubblicata nei giornali, quale sia la sentenza della Corte di Cassazione.

Nessun atto è avvenuto da parte nostra perchè quei processi fossero sospesi. L'autorità competente aveva anzi ordinato il rinvio degli imputati al regolare giudizio. Se il procedimento fu sospeso, lo fu perchè uno degli imputati credette di ricorrere in Cassazione e, ricorrendo in Cassazione, eccipi l'incompetenza dell'autorità giudiziaria.

La Corte di Cassazione aderì a questa domanda ed annullò le sentenze della Sezione di accusa senza rinvio.

Tali essendo le nostre intenzioni, vale a dire che noi non tarderemo a presentare i documenti, pregherei l'onorevole deputato Di Rudini, se la mia preghiera può giungere fino a lui, di ritirare la sua mozione.

Dalle mie parole chiaramente risulta, che egli ha ottenuto quello che poteva desiderare. Ove poi egli insista, allora il Governo dirà quello che pensa per l'ulteriore procedimento della Camera.

Imbriani. E le querele private? (*Rumori*).

Crispi, presidente del Consiglio. Penseremo anche a queste.

Io rispondo ora sulla mozione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Rudini.

Di Rudini. La mozione, che ho avuto l'onore di presentare, tendeva ad invitare il Governo del Re a presentare i documenti e le carte relative al noto processo iniziato per sottrazione di documenti. Dal momento che il presidente del Consiglio accetta l'invito, e prende impegno di presentare sollecitamente alla Camera i documenti, non ho alcuna ragione d'insistere nella mozione, che formalmente ritiro.

Pregherei però l'onorevole presidente del Consiglio di presentare questi documenti al più presto; perchè io penso che, dopo la loro presentazione, la Camera non potrà a meno di

prendere qualche deliberazione; e la deliberazione sua, perchè sia efficace, perchè non porti intralcio al corso naturale e spontaneo della giustizia, è necessario che sia presa al più presto possibile; vale a dire è necessario che sia presa prima che la Camera sospenda i suoi lavori per le vacanze estive.

Quindi torno a ripetere che ritiro la mozione, avendo fede nella promessa fatta dall'onorevole presidente del Consiglio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. (*Segni d'attenzione*). La Camera comprenderà, e comprenderà anche l'onorevole Di Rudini, che insieme ai documenti il Governo deve presentare le sue proposte, affinchè la Camera sia messa in grado di poter dare quel giudizio, al quale accenna la sentenza della Corte di cassazione.

Io non ho bisogno di ripetere quello che tutti sanno. La Corte di cassazione, nella prima sentenza, che si riferisce ai documenti di cui parla la mozione dell'onorevole Di Rudini, dichiarò incompetente l'Autorità giudiziaria; dunque la Camera deve deliberare se realmente sia competente l'Alta Corte di giustizia, o se debbano rimandarsi gli atti all'Autorità giudiziaria. Quindi è necessario che il Governo non si disinteressi della grave questione, e che presenti esso stesso le proposte, che valgano a far deliberare convenientemente la Camera.

Di Rudini. Trovo perfettamente giusto quello che dice l'onorevole presidente del Consiglio; perchè anch'io penso che il Governo non possa disinteressarsi di una questione simile; ma è una questione ormai vecchia e che il Governo ha avuto tutto il tempo di maturare; quindi mi pare che la presentazione dei documenti, unitamente colle proposte che il Governo intenderà di fare, sia cosa che possa esser fatta sollecitamente, poichè io credo che la Camera mancherebbe al suo dovere se prendesse le vacanze senza un provvedimento qualsiasi.

Presidente. Con queste dichiarazioni, questa discussione è esaurita.

Deliberazioni sull'ordine dei lavori parlamentari.

Garibaldi. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Garibaldi ha facoltà di parlare.

Garibaldi. A nome di molti colleghi prego la Camera ed il Ministero di voler consentire che col numero 1 dell'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani sia inserito il disegno di legge per il matrimonio degli ufficiali.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. No, no; non si può interrompere la discussione del bilancio dell'istruzione pubblica.

Garibaldi. Si tratta di un disegno di legge, che tende a rimuovere uno stato di cose doloroso per molte famiglie.

Credo che un disegno di legge di questa natura, una volta annunziato, deve essere discusso; è un debito d'onore tanto pel Ministero, che l'ha proposto, quanto per la Camera, che negli Uffici l'ha accettato.

Si tratta di una discussione che potrà farsi in pochissimo tempo; ad ogni modo propongo che la seduta di domani mattina cominci alle nove; così in un'ora si potrà benissimo risolvere, come è nostro dovere, uno stato di cose, che è, ripeto, dolorosissimo per molte famiglie.

Presidente. Ella, onorevole Montagna, ha chiesto di parlare; ne ha facoltà.

Montagna. Voleva anche io proporre che la seduta di domani abbia principio alle ore nove.

Presidente. Onorevole Imbriani, Ella accetta?

Imbriani. Accetto sicuramente; è la proposta che ho fatto io alcuni giorni fa.

Presidente. Gli onorevoli Garibaldi, Montagna e Imbriani propongono dunque che domani la seduta cominci alle nove, perchè si possa in principio di seduta discutere il disegno di legge sul matrimonio degli ufficiali. (*Rumori — Conversazioni*).

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Io riconosco pienamente la importanza del disegno di legge, che riguarda il matrimonio degli ufficiali; ma so anche che da parecchi giorni si trascina il bilancio dell'istruzione, che ha sempre qualche antipasto; perchè due o tre leggine sono sempre preposte alla continuazione di quella discussione.

Chiedo perciò formalmente alla Camera di deliberare che innanzi tutto venga la discussione del bilancio dell'istruzione; poi stabiliscano l'ordine del giorno come meglio crederanno.

Presidente. Accetta, onorevole ministro, che la seduta cominci alle nove?

Bacelli, ministro dell'istruzione pubblica. Anzi mi fa piacere!

Tondi. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Tondi. Quale presidente della Commissione, che ha studiato il disegno di legge sul matrimonio degli ufficiali, proporrei che la discussione ne fosse rimandata a dopo domani, anche per dar modo ad alcuni membri della Commissione, ora assenti, di trovarsi presenti. (Si! sì!)

Presidente. È stato proposto che la seduta antimeridiana di domani cominci alle nove.

Faccio presente che anche stasera c'è seduta. Dopo questo avvertimento, chi intende di approvare che domattina si tenga seduta alle nove, alzi la mano.

(La Camera approva).

Quanto all'ordine del giorno di domattina, se non vi sono opposizioni, rimarrà inteso che si continuerà la discussione del bilancio della istruzione pubblica, e che dopo il bilancio dell'istruzione pubblica si discuterà il disegno di legge sul matrimonio degli ufficiali.

(Rimane così stabilito).

La Giunta delle elezioni ha presentato alla Presidenza le relazioni sulle elezioni contestate di Borgotaro, Marsala, Roma II e Lacedonia. Queste relazioni saranno stampate e distribuite. L'elezione di Borgotaro sarà discussa giovedì, quelle di Roma II e Marsala lo saranno venerdì; quella di Lacedonia, sabato.

Dunque domattina la seduta comincerà alle nove.

La seduta termina alle 19.30.

Ordine del giorno per le tornate di domani.

Seduta antimeridiana.

Discussione dei disegni di legge:

1. Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1894-95 (19).
2. Trattato di commercio e navigazione concluso fra l'Italia e il Giappone (66).
3. Seguito della discussione sul disegno

di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1895-96 (36).

4. Svolgimento di interrogazioni dei deputati Imbriani, Niccolini, Cirmeni, Bracci, Martini e Galletti, relative alla questione africana.

Discussione dei disegni di legge:

5. Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1895-96 (35).

6. Sul matrimonio degli ufficiali del Regio Esercito (58). (Urgenza).

Seduta pomeridiana.

1. Interrogazioni.
2. Elezione contestata del deputato Costa Andrea nel collegio di Budrio.
3. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Imbriani per provvedimenti per i danneggiati dalla peronospera nella provincia di Bari.
4. Seguito della discussione sul disegno di legge: Provvedimenti di finanza e di tesoro (44).

Discussione dei disegni di legge:

5. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1895-96 (37).

6. Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1895-96 (33).

7. Conversione in legge del Regio Decreto 14 novembre 1894 relativo al personale degli uffici finanziari (46).

8. Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1895-96 (41).

9. Termine all'esercizio delle azioni di rivendicazione e di svincolo dei beni costituenti la dotazione di benefici e cappellanie di patronato laicale, soppressi colle leggi anteriori a quella del 15 agosto 1857, numero 3848 (69).

10. Proventi delle cancellerie e spese giudiziarie (71).

11. Contingente della leva di mare sui nati nel 1875 (98).

12. Approvazione di spese straordinarie per la ricostruzione di ponti sopra strade na-

zionali e per la bonificazione del padule dell'Alberese (77).

13. Provvedimenti relativi al personale del Real Corpo del Genio civile (7).

14. Facoltà al Governo di autorizzare la creazione di Istituti e Società regionali esercenti il credito fondiario (63). (*Urgenza*).

15. Modificazioni alla legge doganale (92).

16. Modificazioni all'ordinamento del corpo delle guardie di finanza (48).

17. Modificazioni ai servizi postali e commerciali marittimi (101).

18. Modificazioni alla legge 3 dicembre 1878 sul riordinamento del personale della Regia marina (106).

19. Provvedimenti a favore dei danneg-

giati dal terremoto nelle provincie di Reggio Calabria, Catanzaro, Messina e Firenze (83).

20. Approvazione di contratti portanti rinunzia a servitù attiva immobiliare e vendita di beni demaniali (50).

21. Disposizioni per la leva sui nati nel 1875 (57). (*Emendato dal Senato*).

22. Aumento di fondi per la bonificazione idraulica dell'Agro Romano (78).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma, 1895. — Tip. della Camera dei Deputati.

